



**N. 2448**

**ANNESSO**

*(Ai sensi dell'articolo 126,  
comma 3, del Regolamento)*

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 2021**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022  
e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024



**INDICE** <sup>(\*)</sup>

*Disegno di legge*

Articoli .....	Pag.	4
Allegati .....	»	283
Tabelle A e B .....	»	293
Quadri generali riassuntivi .....	»	297

---

<sup>(\*)</sup> Per le Tabelle relative agli stati di previsione si rinvia allo stampato AS 2448  
Tomo III

## DISEGNO DI LEGGE

---

### SEZIONE I

#### TITOLO I

#### RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 1.

Art. 1.

*(Risultati differenziali del bilancio  
dello Stato)*

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2022, 2023 e 2024, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

#### TITOLO II

#### RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

Art. 2.

Art. 2.

*(Riduzione della pressione fiscale)*

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedi-

**Art. 2.**

menti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 destinato alla riduzione:

a) dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzare attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;

b) dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 6.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

**Art. 3.****Art. 3.**

*(Differimento dei termini di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a plastic tax e sugar tax)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, le parole: « dal 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 »;

b) al comma 676, le parole: « dal 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 ».

Art. 4.

Art. 4.

*(Aliquota IVA del 10 per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili)*

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114) è inserito il seguente:

« 114-bis) prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, non compresi nel numero 1-quinquies) della tabella A, parte II-bis ».

Art. 5.

Art. 5.

*(Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, al primo e al secondo periodo, le parole: « indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione » sono sostituite dalle seguenti: « indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività » e, all'ultimo periodo, le parole: « Sono organi dell'ente il presidente » sono sostituite dalle seguenti: « Sono organi dell'ente il direttore »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il direttore dell'ente è il direttore dell'Agenzia delle entrate. Il comitato di gestione è composto dal direttore, che lo presiede, e da due componenti nominati dall'Agenzia delle entrate tra i propri dirigenti. Ai

## Art. 5.

componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese »;

c) al comma 5:

1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « Lo statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze secondo le previsioni di cui al comma 5-*bis*, disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente necessarie a garantirne l'equilibrio economico-finanziario, stabilendo i criteri concernenti la determinazione e le modalità di erogazione delle risorse stanziare in favore dello stesso, nonché i criteri per la definizione degli altri corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali »;

2) al quarto periodo, la parola: « presidente » è sostituita dalla seguente: « direttore »;

3) al settimo periodo, le parole: « nell'atto aggiuntivo » sono sostituite dalle seguenti: « nella convenzione »;

4) l'ottavo periodo è soppresso;

d) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

« 5-*bis*. Le deliberazioni del comitato di gestione relative allo statuto sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione, secondo le forme e le modalità previste dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 »;

e) dopo il comma 5-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 5-*ter*. Le deliberazioni del comitato di gestione relative alle modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché ai bilanci e ai piani pluriennali di investimento sono trasmesse per l'approvazione all'Agenzia delle

**Art. 5.**

entrate. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto fino a quando non pervengono gli elementi richiesti; per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano i termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Fermi restando i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione non sono sottoposti all'approvazione preventiva dell'Agenzia delle entrate.

*5-quater.* Al fine di incrementare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nello svolgimento sinergico delle rispettive funzioni istituzionali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione possono stipulare, senza nuovi e maggiori oneri, apposite convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un'agenzia all'altra »;

*f)* al comma 13:

1) l'alinea è sostituito dal seguente:  
« La convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, individua, per l'attività svolta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione: »;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* le risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, stanziare sul bilancio dello Stato per il trasferimento in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, per:

1) gli oneri di gestione calcolati, per le attività svolte dalla stessa, sulla base di



## Art. 5.

un efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;

2) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati »;

3) alla lettera *c*), la parola: « tributari » è sostituita dalle seguenti: « affidati dagli enti impositori »;

4) alla lettera *f*), le parole: « vigilanza sull'operato dell'ente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « indirizzo operativo e controllo sull'operato dell'ente da parte dell'Agenzia delle entrate »;

*g*) il comma 13-*bis* è abrogato;

*h*) al comma 14, le parole: « nell'atto aggiuntivo » sono sostituite dalle seguenti: « nella convenzione » e dopo la parola: « segnalati » sono inserite le seguenti: « all'Agenzia delle entrate e, a cura di quest'ultima, »;

*i*) al comma 14-*bis*, le parole: « in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa concernente le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-*bis*.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmessa all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, nell'ambito dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente articolo, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi » sono sostituite

**Art. 5.**

dalle seguenti: « , evidenziando i dati relativi ai carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, le quote di credito divenute inesigibili, le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti. La relazione è trasmessa all'Agenzia delle entrate per la predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-*bis*.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

2. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente:

« Art. 17. - (*Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione*) - 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziato sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera *b*), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

3. Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato:

*a*) una quota, a carico del debitore, denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;

*b*) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di paga-

mento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera *a*);

*c*) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei versamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera *a*);

*d*) una quota, trattenuta all'atto del versamento, pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.

4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilità delle somme e delle informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore ».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dal comma 2 del presente articolo, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato

**Art. 5.**

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2001.

4. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge:

*a)* l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione;

*b)* limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.

5. L'aggio e gli oneri di riscossione di cui al comma 4, lettera *a)*, sono riversati dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore. Le spese di cui al comma 4, lettera *b)*, oggetto di piani di rimborso concordati o stabiliti dalla legge entro il 31 dicembre 2021 ovvero non anticipate dall'ente creditore sono trattenute dall'agente della riscossione; le restanti spese di cui allo stesso comma 4, lettera *b)*, sono riversate agli enti creditori che le hanno anticipate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Con riferimento ai carichi di cui al comma 4, relativamente alle attività svolte dal 1° gennaio 2022 si applica la ripartizione del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento prevista dallo stesso comma 4 e le somme rimosse a tale titolo, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti alla data di maturazione, sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, en-

## Art. 5.

tro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni complete riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore.

7. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 326, le parole: « triennio 2020-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « biennio 2020-2021 », le parole: « , 212 milioni per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e 250 milioni per l'anno 2021, » e le parole: « e 38 milioni per l'anno 2022 » sono soppresse;

b) al comma 327, le parole: « 212 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 250 milioni »;

c) il comma 328 è abrogato.

8. Al comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le funzioni e i compiti in materia di riscossione sono disciplinati dall'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 ».

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto, il regolamento e gli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono adeguati alle disposizioni di cui al presente articolo.

10. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo è stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze la somma di 990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Art. 6.

Art. 6.

*(Esenzione dall'imposta di bollo su certificazioni digitali)*

1. All'articolo 62, comma 3, quinto periodo, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: « limitatamente all'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente agli anni 2021 e 2022 ».

Art. 7.

Art. 7.

*(Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli)*

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, ».

Art. 8.

Art. 8.

*(Potenziamento dei piani individuali di risparmio -PIR)*

1. Al comma 101, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 40.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 200.000 euro ».

### TITOLO III

#### CRESCITA E INVESTIMENTI

##### CAPO I

##### MISURE PER LA CRESCITA E PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Art. 9.

Art. 9.

*(Proroghe in materia di superbonus fiscale, riqualificazione energetica, recupero del pa-*

*trimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde e in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo, e al comma 8, primo periodo, le parole: « per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022 »;

b) al comma 3-*bis*, dopo le parole: « dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), » sono inserite le seguenti: « e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), »;

c) al comma 5, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 »;

d) il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

« 8-*bis*. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-*ter* risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la

**Art. 9.**

detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d*), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 »;

*e*) al comma 13-*bis*, terzo periodo, dopo le parole: « comma 13, lettera *a*) » sono aggiunte le seguenti: « , nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, alinea, le parole: « negli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 »;

*b*) al comma 7-*bis*, le parole: « nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 ».



3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

1) al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), e al comma 2-*quater*, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

2) al comma 2-*bis*, le parole: « nell'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 »;

b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:

1) ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione spetta a condizione che gli in-

**Art. 9.**

terventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 ».

4. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 ».

5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « negli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2022 » e le parole « 90 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 60 per cento ».

**Art. 10.****Art. 10.**

*(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali « Transizione 4.0 » e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1051, le parole: « e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pa-

pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, » sono soppresse e le parole: « commi da 1052 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1052 a 1058-ter »;

b) dopo il comma 1057 è inserito il seguente:

« 1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro »;

c) il comma 1058 è sostituito dal seguente:

« 1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si con-

**Art. 10.**

siderano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza »;

d) dopo il comma 1058 sono inseriti i seguenti:

« *1058-bis.* Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

*1058-ter.* Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di

*cloud computing*, per la quota imputabile per competenza »;

e) al comma 1059, le parole: « commi 1056, 1057 e 1058 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter »;

f) al comma 1062, le parole: « commi da 1054 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter », le parole: « commi 1056, 1057 e 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter » e le parole « commi da 1056 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter »;

g) al comma 1063, le parole: « commi da 1054 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter ».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 198 è sostituito dal seguente:

« 198. Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206 »;

b) il comma 203 è sostituito dal seguente:

« 203. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste

**Art. 10.**

dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di *design* e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio

anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta »;

c) dopo il comma 203 sono inseriti i seguenti:

« *203-bis.* Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

*203-ter.* Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

*203-quater.* Per le attività di *design* e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

*203-quinquies.* Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201

**Art. 10.**

finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

*203-sexies.* Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è



possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta »;

d) al comma 205, le parole: « al comma 203 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi da 203 a 203-*sexies* ».

**Art. 10.****Art. 11.**

*(Rifinanziamento della misura  
« Nuova Sabatini »)*

**Art. 11.**

1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni di euro per l'anno 2027.

2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto » sono sostituite dalle seguenti: « in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili. ».

**Art. 12.**

*(Potenziamento dell'internazionalizzazione  
delle imprese)*

**Art. 12.**

1. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:

a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-

**Art. 12.**

legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.

**Art. 13.****Art. 13.**

*(Cabina di regia per l'internazionalizzazione e unificazione di fondi ICE)*

1. Per il potenziamento delle politiche di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:

a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 18-*bis*, le parole: « R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana » sono sostituite dalle seguenti: « Alleanza delle Cooperative italiane, della Confederazione italiana della piccola e media industria privata e dell'Associazione bancaria italiana, nonché da un rappresentante del settore artigiano, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, di Confartigianato imprese e da un rappresentante del settore del commercio, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e di Confesercenti. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rim-

borsi spese o altri emolumenti comunque denominati »;

2) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

« *20-bis.* La programmazione triennale dell'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 19 è adottata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto degli indirizzi della cabina di regia di cui al comma 18-*bis*. Sul decreto di cui al primo periodo è acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

*20-ter.* Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente alle Camere sull'andamento dell'attività promozionale e sull'attuazione della programmazione di cui al comma 20-*bis*, sulla base di una relazione predisposta dall'Agenzia »;

*b)* il fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementato di 1.000.000 di euro per l'anno 2024, 63.722.329 euro per l'anno 2025, 69.322.329 euro per l'anno 2026, 73.722.329 euro per l'anno 2027, 76.322.329 euro per l'anno 2028 e 81.322.329 euro a decorrere dall'anno 2029;

*c)* all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 61 è abrogato;

*d)* all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, i commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 5, 8 e 9 sono abrogati;

*e)* all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 297 è abrogato.

## CAPO II

MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO  
E LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Art. 14.

Art. 14.

*(Fondo di garanzia per le PMI)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022, fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) e m) »;

2) alla lettera a), le parole: « a titolo gratuito » sono sostituite dalle seguenti: « a titolo gratuito. A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;

3) alla lettera g), alle parole: « fermo restando » sono premesse le seguenti: « fino al 30 giugno 2022, »;

4) alla lettera m), al primo periodo, dopo le parole: « con copertura al 90 per cento, » sono inserite le seguenti: « nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con copertura all'80 per cento, » e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: « A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 » ;

b) al comma 12-bis, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

2. Alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate a far data dal 1° luglio 2022 non si applica la disciplina prevista dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in applicazione della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».

3. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione. Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione sono garantite dal Fondo nella misura massima del 60 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria. In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60 per cento è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017; restano ferme le maggiori coperture previste,

**Art. 14.**

in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal predetto decreto ministeriale 6 marzo 2017.

4. All'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: « allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese » sono aggiunte le seguenti: « . Il Fondo opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attività, che definisce preventivamente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello *stock* in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del primo piano annuale di attività e del primo sistema dei limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite massimo di impegni assumibile è fissato dalla legge di bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini dell'efficiente

## Art. 14.

programmazione e allocazione delle risorse da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del Fondo nonché dell'efficace e costante monitoraggio dell'entità dei rischi di escussione delle garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su base semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale, e in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero di operazioni effettuate, dell'entità del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente ».

5. Per l'anno 2022 il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni che il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 210.000 milioni di euro, di cui in 160.000 milioni di euro riferibili allo *stock* di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.000 milioni di euro riferiti al limite massimo degli impegni assumibili per le garanzie da concedere nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

6. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementata di 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027.

**Art. 15.****Art. 15.**

*(Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese)*

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-*bis*, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 »;

b) all'articolo 1-*bis*.1, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

**Art. 16.****Art. 16.**

*(Garanzia a favore di progetti del green new deal)*

1. All'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con la legge di bilancio, tenuto conto dei limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2 ».

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, per l'anno 2022, le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al medesimo articolo 64 nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.



## Art. 17.

## Art. 17.

*(Proroga dell'operatività straordinaria del cosiddetto « Fondo Gasparrini »)*

1. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».

## Art. 18.

## Art. 18.

*(Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 234, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La trasformazione in credito d'imposta avviene, per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 e, per i restanti tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 per un ammontare complessivo non superiore al minore importo tra 500 milioni di euro e il 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero il 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento »;

b) al comma 234, alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Se alle operazioni di cui al comma 233 partecipano società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili ad esse applicabili, ai fini del

**Art. 18.**

periodo precedente per tali società si considerano le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile »;

c) al comma 235, le parole: « a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso » sono sostituite dalle seguenti: « a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico »;

d) al comma 238, le parole: « entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni »;

e) ai commi 233 e 238, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

2. All'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

**Art. 19.****Art. 19.**

*(Incremento del limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro.

TITOLO IV  
LAVORO, FAMIGLIA  
E POLITICHE SOCIALI

CAPO I

RIORDINO DELLA DISCIPLINA  
DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Art. 20.

**Art. 20.**

*(Rifinanziamento del reddito  
di cittadinanza - Rdc)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Art. 21.

**Art. 21.**

*(Disposizioni in materia di reddito  
di cittadinanza)*

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-*quater*. Con riferimento ai requisiti patrimoniali di cui al comma 1, e con specifico riferimento ai beni detenuti all'estero,

**Art. 21.**

l'INPS provvede a definire annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifica dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche ai fini della verifica dei requisiti per il Rdc. Il piano di verifica, definito con la collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Agenzia delle entrate e col supporto del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero, sulla base di accordi bilaterali. Il piano di verifica è approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla presentazione »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « n. 601 » sono aggiunte le seguenti: « , e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile »;

2) al comma 9, le parole: « trenta giorni dall'inizio » sono sostituite dalle seguenti: « il giorno antecedente all'inizio »;

c) all'articolo 4:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc ai sensi del comma 2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ed è trasmessa dall'INPS all'Agenzia nazionale per le politiche attive

del lavoro (ANPAL), ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile »;

2) al comma 6, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, le parole: « In tale sede » sono sostituite dalle seguenti: « In sede di primo incontro presso il centro per l'impiego »;

3) al comma 8, lettera *b*):

3.1) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio »;

3.2) al numero 5), le parole: « tre offerte » sono sostituite dalle seguenti: « due offerte »;

4) al comma 9:

4.1) all'alinea, le parole: « alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e » sono soppresse;

4.2) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera *d*), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta »;

4.3) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015,

## Art. 21.

n. 150, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta »;

5) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Patto per l'inclusione sociale prevede in ogni caso la frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà al fine della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio »;

6) al comma 15, le parole: « con il consenso di entrambe le parti » sono sostituite dalle seguenti: « . Nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, lettera d) »;

7) dopo il comma 15-*quinquies* è aggiunto il seguente:

« 15-*sexies*. I Patti per il lavoro e i Patti per l'inclusione sociale prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgersi in presenza »;

d) all'articolo 5:

1) al comma 2:

1.1) al primo periodo, le parole: « Con decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono essere individuate » sono sostituite dalle seguenti: « Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate » e dopo le parole: « decreto legislativo n. 147 del 2017 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché le modalità di precompilazione della richiesta di Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati di cui al comma 4 »;

1.2) al secondo periodo, le parole: « del decreto di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti di cui al primo periodo »;

2) al comma 3:

2.1) al terzo periodo, dopo le parole: « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica » sono inserite le seguenti: « e fermi restando i dati di cui al comma 2 »;

2.2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: « In ogni caso, la valutazione e l'eventuale riconoscimento da parte dell'INPS avvengono entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto »;

3) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « I comuni effettuano a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti di cui al primo periodo nonché, successivamente all'erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi. A tal fine l'INPS rende disponibili ai comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza Stato-città ed

**Art. 21.**

autonomie locali con la partecipazione dell'INPS, al quale è tempestivamente comunicato l'esito delle verifiche e dei controlli attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni »;

4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« *4-bis.* I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall'INPS sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto.

*4-ter.* L'INPS comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli ai sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1.

*4-quater.* L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all'INPS attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma *4-ter* da parte dell'INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute.

*4-quinquies.* L'Anagrafe nazionale di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mette comunque a disposizione della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc »;

e) all'articolo 6, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e l'attività di



mediazione tra domanda e offerta di lavoro, la piattaforma di cui al comma 2, integrata anche con i dati dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria messi a disposizione dall'INPS, prevede parità di accesso ai centri per l'impiego e ai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e opera in cooperazione con il portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri [www.inPa.gov.it](http://www.inPa.gov.it) »;

f) all'articolo 7:

1) al comma 3, le parole: « e per quelli previsti dagli articoli 270-*bis*, 280, 289-*bis*, 416-*bis*, 416-*ter*, 422 e 640-*bis* del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, » sono sostituite dalle seguenti: « e per quelli previsti dagli articoli 270-*bis*, 280, 289-*bis*, 416-*bis*, 416-*ter*, 422, 600, 600-*bis*, 601, 602, 624-*bis*, 628, 629, 630, 640-*bis*, 644, 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-*bis*, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-*ter*, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai

**Art. 21.**

sensi dell'articolo 7-ter, comma 3, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva. »;

3) al comma 5:

3.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro il termine da questo fissato »;

3.2) alla lettera e), le parole: « almeno una di tre » sono sostituite dalle seguenti: « almeno una di due »;

g) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: « Al datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc, » sono sostituite dalle seguenti: « Al datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc, »;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Le agenzie per il lavoro iscritte all'albo informatico delle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, autorizzate dall'ANPAL a offrire i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc.

1-ter. Al fine di agevolare l'occupazione dei soggetti percettori di Rdc, alle agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione, effettuata mediante

l'utilizzo delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto, il 20 per cento dell'incentivo di cui al comma 1, che viene decurtato dall'incentivo previsto per il datore di lavoro.

*1-quater.* I servizi per il lavoro, accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e ai quali sia stata affidata l'attivazione di interventi in favore di beneficiari del Rdc nell'ambito del programma "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori" (GOL), di cui alla missione M5, componente C1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, comunicano tempestivamente, e comunque entro cinque giorni, al centro per l'impiego e all'ANPAL la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, pena la decadenza dalla partecipazione da parte del medesimo servizio per il lavoro al programma GOL per sei mesi, con riferimento all'attivazione di interventi in favore di qualsivoglia nuovo beneficiario. Sono fatti salvi gli interventi attivati al momento della mancata comunicazione.

*1-quinquies.* L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei servizi per il lavoro di cui al comma 1-*quater*, con riferimento agli esiti di ricollocazione per profilo di occupabilità, tenuto conto, in particolare, del numero di offerte congrue complessivamente formulate ai beneficiari del Rdc, incluse quelle non accettate. L'ANPAL segnala ai servizi interessati eventuali criticità riscontrate in sede di valutazione, anche in termini di numero di esiti positivi di ricollocazione e di offerte congrue complessivamente formulate, incluse quelle non accettate, da valutare in relazione al contesto territoriale di riferimento. Ove le criticità permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla partecipazione al programma GOL del servizio per il lavoro interessato. Sono fatti salvi

**Art. 21.**

gli interventi attivati al momento della revoca ».

2. Al fine di assicurare i controlli su tutti i richiedenti e percettori di Rdc, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more della sottoscrizione di apposita convenzione tra l'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della giustizia per lo scambio integrale dei dati, l'INPS trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei soggetti beneficiari del Rdc, per la verifica dei soggetti che risultino già condannati con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per consentire all'INPS di disporre, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, la revoca del Rdc eventualmente percepito ovvero di non riconoscere il beneficio. A tal fine il Ministero della giustizia trasmette all'INPS gli esiti della verifica di cui ai periodi precedenti entro sessanta giorni dalla ricezione dell'elenco ivi previsto.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio economico mensile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, nei limiti di quanto previsto al comma 5 del presente articolo e ferma restando la decadenza dalla prestazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera *e*), del predetto decreto-legge n. 4 del 2019.

4. La riduzione di cui al comma 3 non opera per i nuclei familiari composti esclusivamente da componenti non tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, nonché per i nuclei familiari tra i cui componenti sia presente almeno un soggetto minore di tre anni di età ovvero una persona con disabilità grave o non autosufficiente, come definiti ai fini dell'ISEE.

5. La riduzione di cui al comma 3 si applica solo nei casi in cui il beneficio economico mensile, anche a seguito della rideterminazione di cui al medesimo comma 3, non risulti inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 4 del 2019.

6. La riduzione di cui al comma 3 è sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia avviato attività da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese continuativo. A decorrere dal termine di sospensione di cui al primo periodo, il beneficio è rideterminato nelle modalità ordinarie.

7. La riduzione di cui ai commi da 3 a 6, cumulata a partire dal mese dell'ultimo azzeramento, continua ad essere applicata anche a seguito dell'eventuale rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019.

8. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), le parole: « ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile

**Art. 21.**

massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro »;

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi; rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi ».

9. Per le finalità di cui al comma 1, lettera e), il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 è integrato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e l'INPS.

10. L'INPS, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7, effettua una specifica attività di monitoraggio a cadenza trimestrale e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dalla predetta attività di monitoraggio siano annualmente accertati, anche in via prospettica, tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, minori oneri ascrivibili all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi da 3 a 7 i quali possano effettivamente trovare, anche parzialmente, riscontro, sulla base degli andamenti della complessiva spesa, in una corrispondente minore esigenza finanziaria rispetto all'auto-

Art. 21.

rizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, tali correlate accertate risorse possono essere destinate ad interventi di politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.

Art. 22.

*(Oneri di funzionamento dei centri  
per l'impiego)*

1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. A decorrere dall'anno 2022 è altresì autorizzata una spesa nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni,

Art. 22.

non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.

## CAPO II

### PENSIONI

Art. 23.

Art. 23.

*(Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)*

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo »;

b) all'articolo 14, commi 2, 3 e 6, lettera d), le parole: « quota 100 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 »;

c) all'articolo 14, comma 7, al primo periodo, le parole: « quota 100 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 » e, al secondo periodo, le parole: « In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, » sono sostituite dalle seguenti: « In sede di applicazione per l'anno 2022, entro il 28 febbraio 2022, »;

d) all'articolo 22, comma 1, le parole: « quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle



seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1, »;

e) all'articolo 23, comma 1, le parole: « quota 100 ai sensi dell'articolo 14 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1 ».

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppressa.

**Art. 23.**

**Art. 24.**

*(Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

**Art. 24.**

**Art. 25.**

*(Modifica della normativa sull'APE sociale)*

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e, alla lettera a), le parole: « da almeno tre mesi » sono soppresse.

**Art. 25.**

**Art. 25.**

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettera *d*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate nell'allegato 2 annesso alla presente legge.

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 141,4 milioni di euro per l'anno 2022, 275 milioni di euro per l'anno 2023, 247,6 milioni di euro per l'anno 2024, 185,2 milioni di euro per l'anno 2025, 104,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 16,9 milioni di euro per l'anno 2027. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che vengano a trovarsi nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022.

**Art. 26.****Art. 26.**

*(Opzione donna)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 » e, al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio 2022 ».

**Art. 27.****Art. 27.**

*(Istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. In relazione alla specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del

## Art. 27.

fuoco, riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, attraverso l'introduzione, nell'ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di misure:

a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;

b) integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate garantendo che almeno il 50 per cento sia destinato alle finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma.

## Art. 28.

*(Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)*

1. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19

## Art. 28.

**Art. 28.**

della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.

2. Per l'attuazione del comma 1, è valutata la spesa di 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 euro per l'anno 2029, 54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031.

**Art. 29.****Art. 29.**

*(Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti)*

1. Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, pubblicitari e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.

2. Il regime pensionistico dei soggetti di cui al comma 1 è uniformato, nel rispetto del principio del *pro-rata*, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l'INPGI;

b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, non si applica il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il meccanismo del massimale contributivo di cui alla suddetta disposizione si applica ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l'INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.

5. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con

**Art. 29.**

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i soggetti di cui al comma 1.

6. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

7. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l'assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

8. Al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo, un contingente di personale non superiore a 100 unità individuato, nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere, è inquadrato presso l'INPS. La procedura di sele-

zione è completata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di selezione è inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al comma 9. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferite.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione di cui al comma 8, nonché la tabella di comparazione applicabile ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale selezionato, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 13.

10. I dipendenti provenienti dall'INPGI mantengono il trattamento economico fisso percepito alla data dell'inquadramento, nonché il regime previdenziale previsto per essi alla stessa data. Nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell'INPS, è riconosciuto, per la differenza, un assegno *ad personam*, riasorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

11. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione delle funzioni, è costituito un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell'INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonché da quattro dirigenti incaricati

**Art. 29.**

di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale dell'INPS, con il compito di pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il Comitato esercita le funzioni di cui al primo periodo fino al 30 giugno 2022.

12. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con due membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria di giornalisti.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di cui al comma 1, gli organi dell'INPGI possono compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto previa notifica ai Ministeri vigilanti. Gli organi di amministrazione dell'INPGI adottano in via straordinaria, entro il 30 settembre 2022, il rendiconto al 30 giugno 2022 della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per i fini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Entro quindici giorni dalla data di adozione della motivata decisione definitiva sul suddetto rendiconto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e sulla base delle risultanze dello stesso, con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPGI da trasmettere per l'approvazione al Ministero



del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite all'INPS le risorse strumentali e finanziarie di competenza della medesima gestione.

14. Entro il 30 giugno 2022, l'INPGI provvede, con autonome deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni, secondo i principi e criteri di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai fini dell'adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto da parte dei Ministeri vigilanti, sono indette le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Istituto. Tali organi entrano in carica in data successiva a quella di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera di trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie, di cui al comma 13.

15. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni poste a carico dell'INPS, a decorrere dal 1° luglio 2022, lo stesso Istituto è autorizzato a fare ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

16. All'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato. Fino al 30 giugno 2022 è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

## CAPO III

## ALTRE MISURE IN MATERIA DI LAVORO, FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI, SPORT E COESIONE TERRITORIALE

Art. 30.

Art. 30.

*(Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi e sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale)*

1. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazioni ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al primo periodo del presente comma.

2. In relazione ai differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da Covid-19, mediante

Art. 30.

interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 il cui utilizzo è disciplinato con successivo provvedimento normativo nel limite del predetto importo che costituisce limite massimo di spesa.

Art. 31.

Art. 31.

*(Rifinanziamento del Fondo sociale  
per occupazione e formazione)*

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1 si provvede, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l'anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

3. A valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui al comma 1 si provvede, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l'anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospen-

**Art. 31.**

sione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

4. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l'anno 2022 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.

5. È prorogata per gli anni 2022 e 2023 la disposizione di cui all'articolo 43-*bis* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.

6. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 60 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette regioni possono destinare, nell'anno 2022, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo alle medesime finalità dell'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

7. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla

## Art. 31.

legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2022 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.

8. La disposizione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è ulteriormente prorogata per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024. Gli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.

9. Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, in relazione alle risorse già stanziare, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.

## Art. 32.

## Art. 32.

*(Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)*

1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 può essere prorogato di ulteriori 12 mesi. Il predetto trattamento

**Art. 32.**

può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l'anno 2023.

2. In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016, n. 95269, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 1, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma è concessa nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023. Sono altresì a carico del fondo i programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa; i programmi formativi possono essere cofinanziati dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. Qualora dal predetto monitoraggio emergano risparmi di spesa, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero

Art. 32.

dell'economia e delle finanze può essere disposto, fermo restando il limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'incremento della percentuale di cui al primo periodo del presente comma fino al valore massimo dell'80 per cento.

3. Le società Alitalia Sai e Alitalia Cityliner che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Art. 33.

Art. 33.

*(Congedo di paternità)*

1. All'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e dall'anno 2021 »;

b) al secondo periodo, le parole: « , a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni dall'anno 2021 »;

c) al terzo periodo, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e dall'anno 2021 ».

Art. 34.

Art. 34.

*(Fondo povertà educativa)*

1. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « ,2018 e 2024 »;

**Art. 34.**

b) al secondo periodo, le parole: « e a 45 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e a 25 milioni di euro per l'anno 2024 ».

2. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2023 e 2024.

**Art. 35.****Art. 35.**

*(Decontribuzione lavoratrici madri)*

1. In via sperimentale, per l'anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l'esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

**Art. 36.****Art. 36.**

*(Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere)*

1. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni per l'anno 2022 e di 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « , nonché al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione, da parte delle imprese pubbliche e private, di una certificazione della parità di genere, cui siano connessi benefici contribu-



tivi a favore del datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro con delega per le pari opportunità, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. ».

**Art. 36.****Art. 37.****Art. 37.**

*(Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e adotta un Piano strategico nazionale per la parità di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025.

2. Il Piano ha l'obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale.

3. Per la finalità di cui al comma 1 sono istituiti, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.

4. L'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere

## Art. 37.

è costituito da esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle regioni, dell'Associazione nazionale comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ne fanno parte i rappresentanti delle associazioni impegnate sul tema della parità di genere e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale. Ne fa altresì parte un rappresentante della Rete nazionale dei Comitati unici di garanzia, uno dell'Istituto nazionale di statistica, uno dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche, uno del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e uno della Conferenza dei rettori delle Università italiane.

5. Competono all'Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 1, valutandone l'impatto al fine di migliorarne l'efficacia e integrarne gli strumenti. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. La Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata, è il luogo deputato alle funzioni di raccordo tra i livelli istituzionali, anche territoriali, coinvolti, al fine di garantire il coordinamento fra le azioni a livello centrale e territoriale e di individuare e promuovere buone pratiche condivise.

7. Al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare *policy* adeguate a ridurre il *gap* di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere e tutela della maternità, l'Osservatorio si avvale di un tavolo di lavoro sulla certificazione di genere alle im-

Art. 37.

prese. Ai componenti del tavolo di lavoro permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Presso il Dipartimento per le pari opportunità è istituito un sistema informativo con funzione di piattaforma di raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione, nonché di albo degli enti accreditati.

9. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere. Con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata sono altresì stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento.

10. Per il finanziamento del Piano di cui al comma 1, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Art. 38.

*(Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere)*

Art. 38.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modifica-

## Art. 38.

zioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalità, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;

b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile,

anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;

c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola sulla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, indicazioni nazionali per i licei e linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, nonché la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di *stalking*;

f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;

h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antivio-

## Art. 38.

lenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;

*i)* prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di *stalking* e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;

*l)* definire un sistema strutturato di *governance* tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio ».

*c)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Al fine di definire un sistema strutturato di *governance* tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di regia e dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza sulle donne e di genere. Ai componenti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ».

*d)* i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Per il finanziamento del Piano di cui al comma 1, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,

Art. 38.

è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera *d*) del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarità regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-*bis* del presente decreto.

4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

e) il comma 5 è abrogato.

2. Il comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 è abrogato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 39.

Art. 39.

*(Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione, nonché misure per l'apprendistato dei giovani lavoratori sportivi)*

1. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « al 30 giugno 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 »;

**Art. 39.**

b) al comma 9, le parole: « il 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2022 ».

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 242 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Per le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ammesse all'intervento della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene accantonato a coefficiente di rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso.

4. Per le società e associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è ridotto a 23 anni.

**Art. 40.****Art. 40.**

*(Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani)*

1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

« 1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione



principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000 di detrazione. ».

**Art. 40.****Art. 41.****Art. 41.**

*(Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni)*

1. Ai fini della celebrazione, nell'anno 2022, dell'Anno europeo dei giovani, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il medesimo anno, per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della strategia dell'Unione europea per la gioventù e volte a favorire il coinvolgimento e la più ampia partecipazione dei giovani. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili sono stabiliti gli indirizzi e i criteri nonché le modalità di utilizzo delle risorse di cui al primo periodo.

2. In considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni, di seguito denominato « Fondo », allo scopo di finanziare politiche volte a supportare l'attività di promozione, indirizzo e coordinamento delle finalità del Fondo. Il Fondo è destinato a finanziare la realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni. All'attuazione dei progetti pos-

**Art. 41.**

sono concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale. Al fine di dare immediato impulso alle prime attività progettuali, la dotazione finanziaria del Fondo è costituita con 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche giovanili, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo.

**Art. 42.****Art. 42.**

*(Istituzione del Centro nazionale del Servizio civile universale con sede a L'Aquila)*

1. Al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. - *(Centro nazionale del servizio civile universale)* - 1. Per sostenere le finalità e gli obiettivi assegnati al servizio civile universale e assicurare anche la compiuta realizzazione del progetto di potenziamento del servizio medesimo previsto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito il Centro nazionale del Servizio civile universale, con sede nel comune dell'Aquila.

2. Il Centro di cui al comma 1, quale sede delle attività connesse ai programmi e ai progetti per lo svolgimento del servizio civile universale, ha lo scopo di garantirne l'armonizzazione e il consolidamento dei processi organizzativi e formativi, potenziare l'acquisizione di competenze dei giovani operatori volontari del servizio civile nonché favorire e accelerare il processo di rigenerazione e rivitalizzazione urbana, sociale, culturale e tecnologica della città di L'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma nel 2009.

3. Le modalità di fruizione delle unità immobiliari destinate al Centro di cui al

Art. 42.

comma 1 sono stabilite per il tramite di specifica convenzione tra il comune dell'Aquila, la struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Per far fronte agli oneri di gestione e di funzionamento del Centro di cui al comma 1, il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022.

5. Il Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle competenze e delle attribuzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, assicura, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente, l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Centro di cui al comma 1.

6. Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili possono essere definite ulteriori e specifiche misure per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo nonché le modalità inerenti all'organizzazione e alla funzionalità del Centro di cui al comma 1 ».

Art. 43.

Art. 43.

*(Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza)*

1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali, di seguito denominati « LEPS », sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328,

**Art. 43.**

con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.

2. Al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a*), della legge 8 novembre 2000, n. 328, di seguito denominati « ATS », che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

3. Mediante apposita intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle linee guida per l'attuazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli interventi di cui al presente articolo e per l'adozione di atti di programmazione integrata, garantendo l'omogeneità del modello organizzativo degli ambiti territoriali sociali e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS.

4. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, i servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove

forme di coabitazione solidale delle persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti aree:

a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana caratterizzati dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria; soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza;

b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali;

c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro fa-

## Art. 43.

miglie, quali: la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio; l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti.

5. Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso, di seguito denominati « PUA », che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate « Case della comunità ». Presso i PUA operano *équipe* integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario e agli ATS. Tali *équipe* integrate, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni di natura clinica, funzionale e sociale delle persone, assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM) della capacità bio-psico-sociale dell'individuo, anche al fine delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di vita in condizioni di dignità, sicurezza e *comfort*, riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Sulla base della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della persona in condizioni di non autosufficienza e della sua famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'*équipe* integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno. Il PAI individua altresì le responsabilità, i compiti e le modalità di

svolgimento dell'attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonché l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La programmazione degli interventi e la presa in carico si avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con l'INPS.

6. Gli ATS garantiscono l'offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 4. L'offerta può essere integrata da contributi, diversi dall'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza. Tali contributi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore della assistenza sociale non residenziale.

7. Al fine di qualificare il lavoro di cura, con intese stipulate dalle associazioni sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 6 possono essere previsti percorsi di formazione, anche mediante gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

8. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce strumenti e modelli di supporto, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, agli interventi di cui al comma 4, lettera c) nonché alle attività e ai programmi di formazione professionale di

**Art. 43.**

cui al comma 7, e ai progetti formativi a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti.

9. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate, ai fini della graduale introduzione dei LEPS, le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e la verifica del raggiungimento dei LEPS medesimi per le persone anziane non autosufficienti nell'ambito degli stanziamenti vigenti, inclusi quelli di cui al comma 10.

10. Per le finalità di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)*, e *c)* e di cui al comma 5, del presente articolo, fermi restando gli interventi a valere sullo stesso Fondo per le non autosufficienze già destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima previsti dalla normativa vigente e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui all'articolo 21, comma 6, lettera *c)*, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025.

11. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono definiti i LEPS, negli ambiti del sociale, diversi dalla non autosufficienza, con riferimento alle aree di intervento e ai servizi già individuati ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Tali LEPS integrano quelli già definiti ai sensi degli articoli 5 e 23 del de-



Art. 43.

creto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e dell'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e si raccordano con gli obiettivi di servizio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 1° settembre 2021.

12. In sede di prima applicazione sono definiti i LEPS individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, nella seduta del 28 luglio 2021:

- a) pronto intervento sociale;
- b) supervisione del personale dei servizi sociali;
- c) servizi sociali per le dimissioni protette;
- d) prevenzione dell'allontanamento familiare;
- e) servizi per la residenza fittizia;
- f) progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente.

13. Al finanziamento dei LEPS di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo concorrono le risorse nazionali già destinate per le medesime finalità dal Piano di cui al comma 12 insieme alle risorse dei fondi comunitari e del PNRR destinate a tali scopi.

Art. 44.

Art. 44.

*(Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l'infanzia)*

1. Al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido in attuazione dell'articolo 117, comma

## Art. 44.

secondo, lettera *m*), della Costituzione, l'articolo 1, comma 449, lettera *d-sexies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

«*d-sexies*). destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo *standard* al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al periodo precedente i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati, e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non avranno raggiunto un pari

livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, tenendo conto, ove disponibili, dei costi *standard* per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui al presente comma e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ».

2. All'articolo 243, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido ».

Art. 45.

Art. 45.

(Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili)

1. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *d-septies*) è aggiunta la seguente:

« *d-octies*) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali di prestazione (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, tenendo conto, ove disponibili, dei costi *standard* relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le moda-

lità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ».

Art. 45.

Art. 46.

Art. 46.

*(Credito d'imposta mezzogiorno)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 98, le parole: « Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 *final* del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 *final* del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2022 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta », sono sostituite dalle seguenti: « Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, para-

**Art. 46.**

grafo 3, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2022, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 *final* del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 *final* del 23 settembre 2016 ».

**Art. 47.****Art. 47.**

*(Interventi per l'offerta turistica in favore di persone con disabilità)*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica, presso il Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità turistica delle persone con disabilità.

2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

**Art. 48.****Art. 48.**

*(Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità)*

1. Il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è denominato « Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità » ed è trasferito

Art. 48.

presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'autorità politica delegata in materia di disabilità. A tal fine, il predetto Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2026.

Art. 49.

Art. 49.

*(Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità)*

1. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato « Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità », con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per la quota parte di 70 milioni in favore degli enti territoriali con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e per la quota parte di 30 milioni in favore dei comuni con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze,

**Art. 49.**

previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione.

**Art. 50.****Art. 50.**

*(Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità)*

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: « con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 », sono aggiunte le seguenti: « e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ».

2. All'articolo 34, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

« *c*) iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico ».

**Art. 51.****Art. 51.**

*(Agevolazioni per lo sviluppo dello sport)*

1. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta sull'attività regionale, a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino almeno il 20 per



cento degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

2. I costi effettivamente sostenuti per lo sviluppo di cui al comma 1 sono rendicontati dalle federazioni sportive nazionali e certificati dagli organi di controllo interno delle stesse o dalle società di revisione da queste incaricate per la certificazione dei bilanci, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento.

3. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. All'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: « 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 50 milioni di euro anni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ».

5. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche di cui all'articolo 1, commi da 621 a 627, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2022, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini attuativi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2019.

## TITOLO V

## RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

## CAPO I

## AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO

Art. 52.

Art. 52.

*(Lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Per periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio. »;

*b)* al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a trenta giorni ».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 la parola: « professionalizzante » è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022. »;

*b)* al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma cessa

di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022. »;

c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3 e 45, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. ».

Art. 52.

Art. 53.

*(Computo dei dipendenti)*

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente:

« Art. 2-bis. - *(Computo dei dipendenti)*  
- 1. Agli effetti di cui al presente decreto, ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda ».

Art. 53.

Art. 54.

*(Aumento degli importi dei trattamenti di integrazione salariale)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o

Art. 54.

**Art. 54.**

riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale di cui alla lettera *a*) del comma 5 cessa di produrre i propri effetti e l'importo del trattamento di cui al comma 1, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non può superare l'importo massimo mensile di cui al comma 5, lettera *b*), come rivalutato ai sensi del comma 6. »;

*b*) al comma 9, dopo le parole: « dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni », sono aggiunte le seguenti: « , fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112 ».

**Art. 55.****Art. 55.***(Contribuzione addizionale)*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022. »;

*b*) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2025 a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi all'ultimo periodo utilizzato è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari a:

*a*) 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o

straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b) 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile ».

Art. 55.

Art. 56.

*(Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. ».

Art. 56.

Art. 57.

*(Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa »;

b) il comma 1 è abrogato;

Art. 57.

## Art. 57.

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro ».

## Art. 58.

*(Esame congiunto in via telematica)*

.....  
.....  
.....

**Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2448-bis)**

## Art. 59.

*(Concessione delle integrazioni salariali)*

.....  
.....  
.....

**Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2448-ter)**

## Art. 60.

## Art. 60.

*(Campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « ,inclusi gli apprendisti e i dirigenti » sono soppresse;

b) al comma 2, le parole « ,inclusi gli apprendisti e i dirigenti » sono soppresse;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1.

3-ter. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, in relazione alle categorie seguenti:

a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, nonché alle imprese del sistema aeroportuale;

b) partiti e movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

3-quater. Il campo di applicazione di cui ai commi 1, 2, 3 è vigente per i trattamenti di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2021 ».

d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ».

**Art. 61.**

Art. 61.

*(Causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie)*

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « riorganizzazione aziendale », sono aggiunte le seguenti: « , anche per realizzare processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »

*b)* al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « gestionale o produttiva », sono aggiunte le seguenti: « ovvero a gestire processi di transizione ».

*c)* al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « recupero occupazionale », sono aggiunte le seguenti: « , anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze ».

*d)* il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il contratto di solidarietà di cui al comma 1, lettera *c)*, è stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la riduzione media oraria non può essere superiore al 80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei la-



**Art. 61.**

voratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente ».

Art. 62.

Art. 62.

*(Accordo di transizione occupazionale)*

1. Dopo l'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:

« Art 22-*ter.* - *(Accordo di transizione occupazionale)* - 1. Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

2. Ai fini del riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1, in sede di procedura di consultazione sindacale di cui all'articolo 24, sono definite con accordo sindacale le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.

3. Le azioni definite dall'accordo sindacale di cui al comma 2 possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.

4. I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comuni-

cati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

5. Per l'anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-bis può essere concesso esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà ».

Art. 62.

Art. 63.

*(Contribuzione delle integrazioni salariali straordinarie)*

Art. 63.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente :

« *1-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2022, a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, nonché dei datori di lavoro delle categorie di cui all'articolo 20, comma 3-ter, è stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30 per cento è a carico del lavoratore. ».

Art. 64.

*(Consultazione sindacale per le integrazioni salariali straordinarie)*

**Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2448-quater)**

.....  
 .....  
 .....

Art. 65.

Art. 65.

*(Condizionalità e riqualificazione  
professionale)*

1. Dopo l'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:

« Art. 25-*ter.* - *(Condizionalità e formazione)* - 1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di cui al presente capo, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.

3. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza secondo le modalità e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. Le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. L'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è abrogato.

## Art. 66.

## Art. 66.

*(Fondi di solidarietà bilaterali)*

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i fondi di solidarietà bilaterali già costituiti a quella data che dovranno comunque adeguarsi a quanto disposto dall'articolo 30, comma 1-*bis*, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie così come regolate dalle disposizioni di cui al titolo I ».

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'istituzione dei fondi di cui al comma 1-*bis*, è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi ».

c) al comma 9, dopo le parole: « I fondi di cui al comma 1, » sono inserite le seguenti: « che comprendono, per periodi di

**Art. 66.**

sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, ».

**Art. 67.****Art. 67.**

*(Fondi di solidarietà bilaterali alternativi)*

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3:

1) alla lettera *a)*, le parole: « assegno ordinario » sono sostituite dalle seguenti: « assegno di integrazione salariale »;

2) alla lettera *b)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'assegno di solidarietà può essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021 »;

*b)* dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, rientrano nei fondi di cui al comma 1 anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023. ».

2. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: « assegno ordinario », sono sostituite dalle seguenti: « assegno di integrazione salariale ».

## Art. 68.

*(Fondo di integrazione salariale)*

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 »;

*b)* al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma cessa di trovare applicazione per trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022. »;

*c)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis.* Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie, è riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito indicate:

*a)* ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima di tredici settimane in un biennio mobile;

*b)* ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, per una durata massima

Art. 68.

## Art. 68.

di ventisei settimane in un biennio mobile. »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disposizione di cui al comma 4, secondo periodo, cessa di trovare applicazione. »;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,50 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e al 0,80 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti. È stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma *3-bis*, pari al 4 per cento della retribuzione persa. »;

f) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« *8-bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal comma 4, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno integrazione salariale ai sensi del presente articolo per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40 per cento. »;

g) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2022 il presente comma cessa di trovare applicazione ».



## Art. 69.

## Art. 69.

*(Assegno di integrazione salariale)*

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la rubrica è sostituita dalla seguente: « Assegno di integrazione salariale »;

*b)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari all'articolo 3, comma 5-*bis*, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023 »;

*c)* al comma 2, le parole: « assegno ordinario » sono sostituite dalle seguenti: « assegno di integrazione salariale ».

2. All'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

« *7-bis.* L'assegno di cui al presente articolo può essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021 ».

**Art. 69.**

3. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: « ai commi da 1 a 3 », sono aggiunte le seguenti: « e di cui all'articolo 27 ».

4. All'articolo 36 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il comitato amministratore è composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38, designati, per i fondi di cui all'articolo 26, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo e, per i fondi di cui all'articolo 29, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in numero complessivamente non superiore a dieci, o nel maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali istitutive del fondo, nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze e in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 38. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese ».

5. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 si applica l'articolo 3, comma 9. ».

## Art. 70.

Art. 70.

*(Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *I-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi. ».

## Art. 71.

Art. 71.

*(Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva)*

1. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente articolo:

« *Art. 40-bis. – (Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva) – 1.* A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ».

## Art. 72.

Art. 72.

*(Contratto di espansione)*

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: « In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e

**Art. 72.**

2021, salvo quanto previsto al comma 1-*bis*, », sono aggiunte le seguenti: « 2022 e 2023, salvo quanto previsto al comma 1-*ter* »;

b) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. Per gli anni 2022 e 2023 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinquanta, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi. »;

c) al comma 5-*bis* è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di euro per l'anno 2022, 219,6 milioni di euro per l'anno 2023, 264,2 milioni di euro per l'anno 2024, 173,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 48,4 milioni di euro per l'anno 2026. »;

d) al comma 7 le parole: « entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021, di 256,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 469,0 milioni di euro per l'anno 2023, e di 317,1 milione di euro per l'anno 2024 ».

**Art. 73.****Art. 73.**

*(Disposizioni transitorie)*

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti:

« 11-*ter*. Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, i processi di riorganizzazione e

Art. 73.

le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150 milioni di euro per l'anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

11-*quater*. Per i fondi bilaterali di cui all'articolo 26, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui all'articolo 30, comma 1-*bis*, è fissato al 30 giugno 2023. ».

Art. 74.

Art. 74.

*(Estensione della Cassa integrazione salariale operai agricoli - CISOA - ai lavoratori della pesca e della piccola pesca)*

1. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, dopo il terzo comma è aggiunto , in fine, il seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al primo comma è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. ».

**Art. 74.**

2. Dopo l'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è introdotto il seguente:

« Art. 8-bis. Il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione successivo. ».

**Art. 75.****Art. 75.**

*(Disposizioni transitorie di sostegno alle imprese)*

1. A decorrere dalla competenza del periodo di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022, l'aliquota di finanziamento di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla presente legge, è ridotta di:

a) 0,350 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;

b) 0,250 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti e fino a quindici dipendenti;

c) 0,110 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti;

d) 0,560 punti percentuali per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di

Art. 75.

viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti.

2. A decorrere dalla competenza del periodo di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022, l'aliquota di finanziamento di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, inserito dalla presente legge, è ridotta di 0,630 punti percentuali per i datori di lavoro di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo.

## CAPO II

## AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA

Art. 76.

Art. 76.

*(Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego - NASpI)*

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240. »

b) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di trovare applicazione con

## Art. 76.

riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 ».

c) All'articolo 4, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione; tale riduzione decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda ».

2. All'articolo 3, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 240, dopo le parole: « ordinaria e straordinaria, », sono aggiunte le seguenti: « alla indennità di disoccupazione NASpI, ».

## Art. 77.

## Art. 77.

*(Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 dopo il comma 15-*quater* è aggiunto il seguente:

« 15-*quinquies*. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figu-



rativa rapportata al reddito medio mensile di cui all'articolo 15 comma 4, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NA-SpI ».

**Art. 77.**

### CAPO III

#### SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO

**Art. 78.****Art. 78.**

*(Sostegno in caso di maternità)*

1. Alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, l'indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità.

### CAPO IV

#### FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

**Art. 79.****Art. 79.**

*(Piani formativi aziendali)*

1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il quinto

**Art. 79.**

periodo è inserito il seguente: « I fondi possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ».

**Art. 80.****Art. 80.**

*(Disposizione in materia di fondi paritetici interprofessionali)*

1. Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento occupazionale nell'impresa, per gli anni 2022 e 2023, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.

**Art. 81.****Art. 81.**

*(Misure in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria)*

1. Al datore di lavoro che assuma con contratto di lavoro subordinato a tempo in-

determinato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dall'articolo 62 della presente legge, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50 per cento dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015 che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Il licenziamento del lavoratore assunto ai sensi del comma 1 nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto ai sensi del comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione del contributo di cui al comma 1, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 1. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio è riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

4. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto *pro quota* anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario

**Art. 81.**

di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

5. Il beneficio previsto dal comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

**Art. 82.****Art. 82.**

*(Disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante per lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria per accordo di transizione occupazionale)*

1. All'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ».

**Art. 83.****Art. 83.**

*(Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale)*

1. Nell'ambito del programma nazionale denominato « Garanzia di occupabilità dei

Art. 83.

lavoratori (GOL) », istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere sottoscritti accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del Terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con lo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale, come definiti e individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della transizione ecologica e il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, diretti a:

a) inserire e reinserire, con adeguata formazione, i lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi;

b) riqualificare i lavoratori già occupati e potenziare le loro conoscenze.

2. In base agli accordi di cui al comma 1, le imprese, anche in rete, possono, secondo il loro livello di specializzazione, realizzare la formazione dei lavoratori, nei settori di cui al medesimo comma 1, al fine di:

a) fare acquisire ai lavoratori di cui al comma 1, lettera a), previa accurata analisi del fabbisogno di competenze, conoscenze specialistiche tecniche e professionali, anche avvalendosi dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 45 e 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) istituire centri interaziendali per garantire, eventualmente mediante l'istituzione di conti individuali di apprendimento permanente, la formazione continua dei lavoratori di cui al comma 1, lettera b), e agevolarne la mobilità tra imprese.

Art. 84.

*(Politiche attive per i lavoratori autonomi)*

1. Al fine di migliorare l'accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi persona-

Art. 84.

**Art. 84.**

lizzati di orientamento riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA, le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma nazionale GOL sono riconosciute anche ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale.

2. I servizi di assistenza di cui al comma 1 sono erogati dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo di cui all'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

**Art. 85.****Art. 85.**

*(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori)*

1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di

importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

**Art. 85.****Art. 86.**

*(Disposizioni finanziarie relative agli interventi in materia di ammortizzatori sociali)*

**Art. 86.**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al Fondo di integrazione salariale di cui al medesimo articolo è riconosciuto un trasferimento a carico dello Stato nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per l'anno 2023 per assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale in base alle effettive necessità come conseguenti dagli interventi di modifica di cui agli articoli 68 e 75, comma 1, della presente legge.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è soppressa.

**Art. 87.**

*(Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)*

**Art. 87.**

1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposi-

**Art. 87.**

zioni in materia di ammortizzatori sociali, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro, o da un suo delegato, e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dai fondi di solidarietà bilaterale alternativi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli effetti delle disposizioni della presente legge, comunicando le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le opportune valutazioni e le eventuali revisioni dei trattamenti di integrazione salariale e delle relative aliquote di finanziamento in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, comunque denominato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## TITOLO VI

## SANITÀ

**Art. 88.**

## Art. 88.

*(Incremento del Fondo sanitario nazionale)*

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è determinato in 124.061 milioni di euro per l'anno 2022, in 126.061



Art. 88.

milioni di euro per l'anno 2023 e in 128.061 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli interventi di cui agli articoli 89, 92, 93, comma 1, 94, 95, 96, 98, 100, 101 e 102, nell'ambito del finanziamento di cui al presente comma, ferma restando l'applicazione, ove non diversamente previsto, delle disposizioni legislative vigenti in materia di partecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

2. Il Fondo di cui all'articolo 35-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo al concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Gli importi di cui al presente comma integrano il finanziamento di cui al comma 1.

3. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 194 milioni di euro per l'anno 2022, 319 milioni di euro per l'anno 2023, 347 milioni di euro per l'anno 2024, 425 milioni di euro per l'anno 2025, 517 milioni di euro per l'anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Gli importi di cui al presente comma integrano il finanziamento di cui al comma 1.

Art. 89.

*(Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023)*

Art. 89.

1. Nelle more dell'adozione da parte delle regioni e delle province autonome dei de-

## Art. 89.

creti attuativi dei Piani pandemici regionali e provinciali, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'anno 2022. Per le medesime finalità, e nelle more dell'adozione dei decreti attuativi dei Piani pandemici regionali e provinciali, è autorizzata la spesa massima di 350 milioni di euro, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'anno 2023, il cui importo è definito, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul riparto del fabbisogno sanitario. Al finanziamento di cui al presente comma e relativo ad entrambi gli anni accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

## Art. 90.

## Art. 90.

*(Risorse per vaccini anti SARS-CoV-2 e per farmaci per la cura del COVID-19 e continuità operativa del sistema di allerta COVID-19)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1.850 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'acquisto dei vaccini anti-SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

2. ....  
.....  
.....

**Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2448-*quinquies*)**

## Art. 91.

*(Edilizia sanitaria)*

## Art. 91.

1. Ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato, da ultimo, in 32 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato. La ripartizione dell'incremento di cui al presente comma avviene sulla base della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno 2021, tenuto conto dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve eventuali necessarie compensazioni in conseguenza di eventuali rimodulazioni di cui al comma 5. L'accesso alle risorse di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sui citati 32 miliardi di euro.

2. Al fine di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di *kit* di genotipizzazione, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 860 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.

3. Per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata ad

**Art. 91.**

una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definita la quota di spesa autorizzata per ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base delle risultanze derivanti da una ricognizione effettuata con le medesime regioni e province autonome, anche in relazione alla dimensione dei rispettivi servizi sanitari regionali e provinciali; all'onere di cui ai commi 2 e 3 si provvede, per le regioni, a valere sulle risorse vigenti, come ripartite ai sensi dell'ordinamento vigente; con i medesimi decreti di cui al presente comma si provvede, in deroga all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ad assegnare le risorse occorrenti alle province autonome di Trento e di Bolzano a valere sul finanziamento vigente ancora non ripartito.

5. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, con i decreti di cui al comma 4, ove necessario, si provvede alla rimodulazione delle quote assegnate alle regioni ai sensi dell'articolo 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge.

**Art. 92.****Art. 92.**

*(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario)*

1. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la

valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 2 del presente articolo:

*a)* verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per l'anno 2022, delle misure previste dall'articolo 2-*bis*, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera *a*), del medesimo articolo, e dall'articolo 2-*ter*, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni;

*b)* ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra in-

## Art. 92.

dicare si provvede previo espletamento di prove selettive.

2. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « un importo pari al 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « un importo pari al 10 per cento »;

b) al quarto periodo, le parole: « Per il medesimo triennio, qualora nella singola Regione emergano oggettivi » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora nella singola Regione emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto periodo, oggettivi »;

c) il sesto periodo è sostituito dal seguente: « Dall'anno 2022 l'incremento di cui al quarto periodo è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi, adotta con decreto la suddetta metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con gli *standard* organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza territoriale,

Art. 92.

anche ai fini di una graduale revisione della disciplina assunzionale di cui al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, che sono valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima intesa, anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva ».

3. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 possono essere applicate, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci, anche dalle regioni e dalle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

Art. 93.

*(Rafforzamento dell'assistenza territoriale, dell'attività di prevenzione contro i tumori, nonché modifica all'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233)*

Art. 93.

1. Al fine di assicurare l'implementazione degli *standard* organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale pre-

visti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli e, per quello convenzionato, è autorizzata la spesa massima di 90,9 milioni di euro per l'anno 2022, 150,1 milioni di euro per l'anno 2023, 328,3 milioni di euro per l'anno 2024, 591,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.015,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La predetta autorizzazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento per la definizione di *standard* organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici e omogenei per l'assistenza territoriale, da adottare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2022. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.

2. Al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) nonché delle connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa è riconosciuto alla LILT un contributo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

3. ....  
 .....  
 .....

**Stralciato ai sensi dell'articolo 126,  
 comma 3, del Regolamento (v. Stampato  
 n. 2448-sexies)**

Art. 94.

Art. 94.

*(Disposizioni in materia di liste  
 di attesa COVID-19)*

1. Per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con mo-



dificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rimodulano il Piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente aggiornato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e lo presentano entro il 31 gennaio 2022 al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non superiore all'importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro, ripartito come indicato nella tabella A dell'allegato 3 annesso alla presente legge, ed eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3. Le medesime strutture private accreditate rendicontano entro il 31 gennaio 2023 alle rispettive regioni e province autonome le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di *budget* assegnato per l'anno 2022, anche ai fini della valutazione della deroga di cui al presente comma.

3. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo

**Art. 94.**

Stato per l'anno 2022. Tale autorizzazione di spesa include l'importo massimo di 150 milioni di euro di cui al comma 2. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo la ripartizione riportata nella tabella B dell'allegato 3 annesso alla presente legge.

4. Il Ministero della salute verifica, sulla base di apposita relazione trasmessa dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il numero e la tipologia di prestazioni oggetto di recupero, in coerenza con il Piano rimodulato di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti massimi degli importi di cui al comma 3 impiegati per la finalità di cui al comma 1 del presente articolo. Ove il Ministero della salute abbia positivamente verificato l'insussistenza del fabbisogno di recupero delle liste d'attesa di cui al comma 1, il finanziamento di cui al presente articolo o quota parte di esso rientra nella disponibilità del servizio sanitario della regione o provincia autonoma per lo svolgimento di altra finalità sanitaria.

**Art. 95.****Art. 95.**

*(Aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera)*

1. Al fine di aggiornare le valutazioni inerenti all'appropriatezza e al sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dal Servizio sanitario nazionale, entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

Art. 95.

nanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale congiuntamente all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Le predette tariffe massime, come aggiornate con il decreto di cui al primo periodo, costituiscono limite tariffario invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale e sono aggiornate ogni due anni con la medesima procedura di cui al primo periodo.

Art. 96.

*(Tetti di spesa farmaceutica)*

Art. 96.

1. Al fine di sostenere il potenziamento delle prestazioni ricomprese nei LEA, anche alla luce delle innovazioni che caratterizzano il settore, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura dell'8 per cento per l'anno 2022, dell'8,15 per cento per l'anno 2023 e dell'8,30 per cento a decorrere dall'anno 2024. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Resta fermo il limite della spesa farmaceutica convenzionata nel valore stabilito dall'articolo 1, comma 475, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente il valore complessivo della spesa farmaceutica è rideterminato nel 15 per cento per l'anno 2022, nel 15,15 per cento nell'anno 2023 e nel 15,30 per cento a decorrere dall'anno 2024.

**Art. 96.**

2. Le percentuali di cui al comma 1 possono essere annualmente rideterminate, fermi restando i valori complessivi di cui al medesimo comma, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.

3. L'attuazione del comma 1 è subordinata all'aggiornamento annuale da parte dell'AIFA dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia, e all'allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili, nel rispetto dei criteri determinati da AIFA, previo parere della Commissione tecnico scientifica (CTS), da effettuare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

**Art. 97.****Art. 97.**

*(Deroga alla disciplina dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici in ragione dell'emergenza COVID-19)*

1. I dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia da SARS-CoV-2, di cui all'elenco « Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19 », pubblicato nel sito *internet* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquistati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, non sono considerati, per gli anni 2020 e 2021, ai fini del computo del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

## Art. 98.

## Art. 98.

*(Finanziamento e aggiornamento dei LEA)*

1. A decorrere dall'anno 2022, per l'aggiornamento dei LEA, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è finalizzato l'importo di 200 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale *standard*.

## Art. 99.

## Art. 99.

*(Ripartizione delle quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)*

1. All'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: « e per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2021 e per l'anno 2022 ».

## Art. 100.

## Art. 100.

*(Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica)*

1. All'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;

*b)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021;

**Art. 100.**

per l'anno 2022 alla spesa di 8 milioni di euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è riportata nella tabella C allegata al presente decreto »;

c) al comma 3, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa complessiva annua di 19.932.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 19.932.000 euro per l'anno 2021; per l'anno 2022 alla spesa di 19.932.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento pari a 19.932.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è riportata nella tabella D allegata al presente decreto »;

e) al comma 6-*bis*, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».

Art. 100.

2. La tabella C allegata al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente l'articolo 33, commi 1 e 2, e la tabella D allegata al medesimo decreto-legge n. 73 del 2021, concernente l'articolo 33, commi 3 e 5, sono sostituite, rispettivamente, dagli allegati 4 e 5 annessi alla presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera e), pari a 10 milioni di euro annui per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

Art. 101.

Art. 101.

*(Indennità di pronto soccorso per la dirigenza medica e il personale del comparto sanità)*

1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati complessivamente in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

Art. 102.

Art. 102.

*(Proroga delle unità speciali di continuità assistenziale)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, già prorogate dall'articolo 1, comma 425, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2022, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nell'allegato 6 annesso alla presente legge.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, stimato in 105 milioni di euro, si provvede a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'anno 2022.

## TITOLO VII

### SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA

Art. 103.

Art. 103.

*(Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore)*

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui:

a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinati all'assunzione di professori universitari, di ri-



cercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli *standard* europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle università e quello degli studenti. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui al presente comma, sono volte a valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento;

b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle

**Art. 103.**

predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo;

c) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

d) 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 destinati alle Scuole superiori ad ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento disposto ai sensi del precedente periodo, la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, destinata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,7 milioni di euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;

e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 destinati per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa di studio è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Alla legge 28 marzo 1991, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Al fine di sostenere e incentivare in maniera organica e sistematica la diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, è autorizzato un contributo annuale, a decorrere dall'anno 2022, di 1,5 milioni di euro per ciascuno dei seguenti enti: Fondazione IDIS-Città della scienza di Napoli, Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo di Firenze. Il Ministero dell'università e della ricerca esercita sui tre enti di cui al presente comma attività di vigilanza, anche attraverso l'approvazione degli statuti, la nomina degli organi di amministrazione e controllo e l'approvazione dei piani triennali di attività. A decorrere dall'anno 2022 ai tre enti di cui al presente comma è precluso il contributo di cui al comma 3 »;

b) all'articolo 2-*bis*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Della somma di cui all'articolo 2, euro 4.500.000,00 sono riservati annualmente al contributo di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, e della somma residua disponibile almeno il 60 per cento è riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 ».

**Art. 103.**

4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 342 è sostituito dal seguente:

« 342. A decorrere dall'anno 2022, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni ».

5. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione è riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle istituzioni, definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'articolo 1, comma 645, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

6. All'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) le parole: « 15 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 19,5 milioni »;

*b*) dopo le parole: « tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica » sono aggiunte le seguenti: « , ivi comprese, in esito ai relativi processi di statizzazione, quelle di cui all'articolo 22-*bis*

Art. 103.

del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ».

7. Ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, al personale di tali istituzioni, è autorizzata la spesa di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale. Le singole istituzioni provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica e della ricerca, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.

Art. 104.

*(Misure a sostegno della ricerca)*

Art. 104.

1. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui:

a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), una quota, pari a 30 milioni di

**Art. 104.**

euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 è ripartita tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, ad eccezione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Nell'ambito della quota di cui al periodo precedente, 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera;

b) 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni per le procedure selettive di cui alla presente lettera sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente;

c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Mi-

## Art. 104.

nistero dell'università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.

2. La dotazione del Fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato « Fondo italiano per le scienze applicate » con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla

**Art. 104.**

data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo. Nell'ambito di tali criteri sono valorizzate le progettualità con una maggiore quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati.

4. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è disposto lo stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2023. Ai fini del riparto delle risorse di cui al presente comma, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 tiene conto anche dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella valutazione della qualità della ricerca (VQR).

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 240 a 248 sono abrogati.

**Art. 105.****Art. 105.**

*(Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche-CNR)*

1. Al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il presidente dell'ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il « piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ». Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale di attività ai fini dell'applicazione della normativa vigente.

2. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro dell'università e della ricerca istituisce, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, un comitato strategico per il rilancio dell'ente (*Supervisory Board*), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di comprovata competenza ed esperienza, anche gestionale, acquisite nel settore della ricerca nazionale



ed internazionale. Ai componenti del comitato strategico spetta un compenso pari ad euro 20.000 annui nonché gli eventuali rimborsi spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo complessivo di euro 100.000 annui. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse previste dal comma 8.

3. Il piano di cui al comma 1 è adottato previo parere favorevole del comitato di cui al comma 2 ed è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga alle disposizioni, normative e statutarie che prevedono, in relazione alle specifiche misure previste dal piano, altri pareri, intese o nulla osta, comunque denominati.

4. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, il presidente del CNR, nonché il comitato di cui al comma 2, può avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale, individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, a valere sulle risorse di cui al comma 8, lettera b), del presente articolo, al fine, in particolare, di esaminare la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell'organizzazione, la consistenza dell'organico e il piano di fabbisogno, la documentazione relativa alla programmazione e alla rendicontazione scientifica nonché alla programmazione economica e finanziaria.

5. Il piano di cui al comma 1 può contenere proposte di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento dell'ente, ivi compresa quella riferita alla composizione degli organi, nonché ogni altra misura di riorganizzazione necessaria per il raggiungimento di maggiori livelli di effi-

**Art. 105.**

cienza amministrativa e gestionale. Il piano reca, altresì, l'indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell'ente.

6. Il piano di cui al comma 1 si conclude entro tre anni dalla sua approvazione. L'attuazione del piano è sottoposta al monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, anche avvalendosi del comitato di cui al comma 2.

7. L'adozione del piano di cui al comma 1 entro il termine di cui al medesimo comma 1 e l'esito favorevole del monitoraggio di cui al comma 6 costituiscono presupposto per l'accesso al finanziamento di cui al comma 9.

8. Al CNR è concesso un contributo di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, di cui:

a) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalità del piano di cui al comma 1 e per le spese di funzionamento del comitato strategico di cui al comma 2 per gli anni 2022, 2023 e 2024.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, a decorrere dall'anno 2023, al CNR è concesso un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui.

**Art. 106.****Art. 106.**

(*Contrasto della « Xylella fastidiosa »*)

1. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo « *Xylella fastidiosa* »

condotte dal CNR è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

**Art. 106.**

Art. 107.

**Art. 107.**

*(Misure connesse all'emergenza epidemiologica nell'ambito scolastico)*

1. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 265 del 16 agosto 2021, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2022. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di cui al primo periodo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo che, in base al monitoraggio, risulti non spesa è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

**Art. 108.**

Art. 108.

*(Valorizzazione della professionalità  
dei docenti)*

1. All'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: « istituzioni scolastiche statali » sono inserite le seguenti: « , premiando in modo particolare la dedizione nell'insegnamento, l'impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell'aggiornamento professionale continuo »;

*b)* le parole: « e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 ».

2. All'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)*, dopo le parole: « in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica » sono aggiunte le seguenti: « e della dedizione nell'insegnamento e nella promozione della comunità scolastica »;

*b)* dopo la lettera *b)* è aggiunta, in fine, la seguente :

« *b-bis)* valorizzazione del costante e qualificato aggiornamento professionale. »

**Art. 109.**

Art. 109.

*(Insegnamento dell'educazione motoria  
nella scuola primaria)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa,

alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto gradualmente e subordinatamente all'adozione del decreto di cui al comma 7, l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, nelle classi quarte e quinte, da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e l'iscrizione nella correlata classe di concorso « Scienze motorie e sportive nella scuola primaria ».

2. L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria è prevista per la classe quinta a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto di cui al comma 7.

3. Si accede all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti. Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 « Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative » o nella classe LM-68 « Scienze e tecniche dello sport » o nella classe di concorso LM-47 « Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie » oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009, che abbiano, altresì, conseguito 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

**Art. 109.**

4. Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.

5. Il contingente dei docenti di educazione motoria di cui al comma 1 è determinato in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l'insegnamento, rispetto all'orario di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l'orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento. In tale ultimo caso le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza ferma restando la responsabilità dei docenti coinvolti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare situazioni di esubero di personale.

6. I posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 7, in fase di prima applicazione, sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante, da bandire negli anni 2022 e 2023. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo a carico dei partecipanti sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'entità del contributo di cui al secondo periodo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le relative graduatorie hanno

validità annuale e in ogni caso perdono efficacia con l'approvazione delle graduatorie riferite al successivo concorso.

7. Con decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022:

a) è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze di personale connesse all'attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) è definito il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero dei posti di insegnamento.

8. I decreti di cui al comma 7 relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento per ciascun ordine e grado di istruzione distintamente per regione con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria nella scuola primaria.

9. Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 6 non siano approvate in tempo utile per l'assunzione in ruolo dei docenti, i contratti a tempo determinato

**Art. 109.**

necessari possono essere attribuiti anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per classi di concorso A-48 « Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado » e A-49 « Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado ». L'attivazione dei predetti contratti a tempo determinato è subordinata all'adozione del decreto di cui al comma 7.

10. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero dell'istruzione provvede ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

**Art. 110.****Art. 110.**

*(Incremento del fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici)*

1. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessità e alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

2. Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuano ad operare le contrattazioni integrative regionali (CIR) sot-



**Art. 110.**

toscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale, di cui all'articolo 4 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'istruzione in applicazione dell'articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 15 luglio 2010.

**Art. 111.****Art. 111.**

*(Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi)*

1. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «l'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023» e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge n. 178 del 2020, le parole: «e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 40,84 milioni di euro per l'anno 2022 e 27,23 milioni di euro per l'anno 2023».

**Art. 112.****Art. 112.**

*(Misura per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose)*

1. Al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, il Ministero

## Art. 112.

dell'istruzione è autorizzato, nei limiti di cui alla lettera *d*) del comma 2, a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La predetta deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 2 e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento e, in sede di prima attuazione, entro il mese di marzo:

*a*) sono individuati gli indicatori di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica da utilizzare per individuare le scuole beneficiarie della deroga di cui al comma 1;

*b*) sono definite le soglie degli indicatori di cui alla lettera *a*) al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga di cui al comma 1 per il grado della scuola primaria e per il primo e il secondo grado della scuola secondaria;

*c*) sono definiti i parametri da utilizzare per la costituzione delle classi, escluse le pluriclassi, nelle scuole caratterizzate da valori degli indicatori inferiori o superiori alle menzionate soglie, in luogo di quelli definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

*d*) è individuata, nell'ambito del fabbisogno di personale come rimodulato ai sensi del comma 7 dell'articolo 109, la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga ed è individuato conseguentemente il numero delle predette classi.

Art. 112.

3. L'attuazione del decreto di cui al comma 2 è affidata agli uffici scolastici regionali.

4. Il Ministero dell'istruzione effettua, entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, una valutazione dell'impatto delle disposizioni di cui al presente articolo sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica.

## TITOLO VIII

CULTURA, TURISMO, INFORMAZIONE  
E INNOVAZIONE

Art. 113.

Art. 113.

*(Misure per il cinema e per la cultura)*

1. All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: « 640 milioni di euro annui », sono sostituite dalle seguenti: « 750 milioni di euro annui ».

2. Il Fondo per la cultura di cui all'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 114.

Art. 114.

*(Tax credit per le librerie)*

1. Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Art. 115.

Art. 115.

*(Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo – SET)*

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato « Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET », con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento previsto.

Art. 116.

Art. 116.

*(Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività

in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attività nei comuni di cui al presente comma, di un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

Art. 117.

Art. 117.

*(App18-Bonus cultura per i diciottenni)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le

modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

2. Ai fini di cui al comma 1, secondo periodo, il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Art. 117.

Art. 118.

*(Fondazioni lirico sinfoniche)*

Art. 118.

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023 per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.

2. Una quota non inferiore a 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche che nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile riportano una delle seguenti situazioni contabili:

a) un patrimonio netto negativo o un patrimonio disponibile negativo;

b) una riserva indisponibile iscritta al passivo dello stato patrimoniale o un patrimonio indisponibile, inferiori alla corrispondente voce intangibile dell'attivo patrimoniale denominata « diritto d'uso illimitato del teatro » riveniente dall'atto di trasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto privato.

3. La restante quota del fondo di cui al comma 1 è destinata prioritariamente alle

**Art. 118.**

fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni contabili di cui al comma 2, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo mediante l'acquisto di beni strumentali, mobili e immobili, nonché mediante la realizzazione di opere infrastrutturali volte all'adeguamento tecnologico, energetico e ambientale dei teatri e degli altri immobili utilizzati per lo svolgimento delle relative attività. Alle somme oggetto di finanziamento corrisponde una riserva indisponibile di pari importo.

4. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabilite le modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché le modalità di impiego delle risorse assegnate e della relativa rendicontazione. Il commissario straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, svolge l'istruttoria propedeutica all'adozione dei decreti ministeriali di cui al primo periodo e verifica il rispetto da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche di quanto previsto dagli stessi decreti.

5. Quando la fondazione che ha ricevuto il contributo di cui al comma 2 produce nuovo disavanzo d'esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone lo scioglimento del consiglio di indirizzo o del consiglio di amministrazione e la fondazione è sottoposta ad amministrazione straordinaria. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.



## Art. 119.

*(Potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato)*

1. Al fine di assicurare la conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e antisismico degli istituti archivistici nonché per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi di cui al comma 1 e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 1 nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati.

## Art. 120.

*(Fondo unico nazionale per il turismo)*

1. Al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di atte-

## Art. 119.

## Art. 120.

**Art. 120.**

riestensione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato «Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente», con una dotazione pari a 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità:

a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;

b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.

3. Per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato «Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta

Art. 120.

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 1 e 3.

5. Per le risorse del Fondo di cui al comma 3, il medesimo decreto definisce un piano con il quale sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 3, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati.

6. Il Ministro del turismo presenta ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate a valere sui Fondi di cui ai commi 1 e 3.

Art. 121.

*(Banca dati strutture ricettive)*

Art. 121.

1. All'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: « alle informazioni che vi sono contenute » sono aggiunte le seguenti: « e della loro pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo. Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, la banca dati è accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali ».

2. Per le finalità di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30

## Art. 121.

aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

## Art. 122.

## Art. 122.

*(Fondo editoria)*

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il « Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria », con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022 e a 140 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi *media*, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio 2022-2023, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

## Art. 123.

## Art. 123.

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)*

1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

## Art. 124.

## Art. 124.

*(Incremento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione)*

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024.

## TITOLO IX

MISURE PER LA PARTECIPAZIONE  
DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA E  
AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

## Art. 125.

## Art. 125.

*(Cooperazione allo sviluppo)*

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazio-

## Art. 125.

nale per lo sviluppo, sono disposti i seguenti interventi:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 99 milioni per l'anno 2022, di euro 199 milioni per l'anno 2023, di euro 249 milioni per l'anno 2024, di euro 299 milioni per l'anno 2025 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026;

b) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La dotazione del fondo rotativo di cui al presente comma e della quota di cui all'articolo 27, comma 3, può essere incrementata mediante apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee »;

2) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: « crediti di cui agli articoli 8 e 27; » sono inserite le seguenti: « attività e servizi di comunicazione finalizzati alla valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo; » e le parole: « dell'Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto di cui all'articolo 21 » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;

3) all'articolo 20, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

« 2-ter. Per l'attuazione dell'attività e dei servizi di comunicazione e dell'attività di valutazione d'impatto delle iniziative di cooperazione di cui al comma 2, è autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022 »;

4) all'articolo 27, comma 3, lettera a), le parole da: « miste » fino alla fine della

## Art. 125.

lettera sono sostituite dalle seguenti: « in Paesi *partner*, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Possono essere altresì concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma direttamente a imprese in Paesi *partner* »;

5) all'articolo 27, comma 3, lettera *b*), le parole: « , secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste » sono sostituite dalle seguenti: « imprese anche aventi sede »;

6) all'articolo 27, comma 3, lettera *c*), la parola: « miste » è soppressa;

7) all'articolo 27, comma 4, le parole: « Il CICS stabilisce » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti »;

8) all'articolo 27, comma 5, la parola: « crediti » è sostituita dalle seguenti: « finanziamenti sotto qualsiasi forma ».

## Art. 126.

(Partecipazione italiana all'Expo 2025  
Osaka)

## Art. 126.

1. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Ai fini del presente comma, si applica l'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ad eccezione dei periodi primo e terzo, e i riferimenti ivi contenuti a Expo 2020 Dubai e agli Emirati Arabi Uniti si intendono rispettivamente fatti a Expo 2025 Osaka e al Giappone.

Art. 127.

Art. 127.

*(Partecipazione dell'Italia al Conto speciale CEDU e ai programmi del Fondo monetario internazionale)*

1. Per la concessione da parte dello Stato italiano di un contributo annuale da destinare al Conto speciale della Corte europea dei diritti dell'uomo, è autorizzata la spesa di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché l'accordo di prestito di cui all'articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il *Poverty Reduction and Growth Trust*, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

3. Nell'ambito del nuovo accordo di prestito di cui al comma 2, per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del *Poverty Reduction and Growth Trust*, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere risorse a titolo di dono al Fondo monetario internazionale nei limiti complessivi di 101 milioni di euro, equivalenti a 83 milioni di euro di diritti speciali di prelievo, da ripartire in cinque versamenti annuali di pari importo, da effettuare per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. In relazione a quanto previsto dal presente comma ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni legislative nazionali ed europee, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione



Art. 127.

di 20,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da corrispondere alla Banca d'Italia entro il mese di marzo di ciascun anno.

4. Sul prestito autorizzato dal comma 2 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rimborsare alla Banca d'Italia, con valuta antergata al 29 giugno 2021, l'importo di 49 milioni di euro nell'anno 2022, equivalente all'importo di 40,46 milioni di diritti speciali di prelievo versato dalla Banca d'Italia al Fondo monetario internazionale e utilizzato come contributo dell'Italia al programma del medesimo Fondo a favore del Sudan, conformemente alla decisione assunta dal Ministero stesso nell'ambito dell'iniziativa sulla cancellazione del debito dei Paesi più poveri fortemente indebitati (HIPC).

Art. 128.

*(Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa)*

1. Al libro terzo, titolo III, capo III, sezione II, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 620 è aggiunto il seguente:

« Art. 620-bis. - *(Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa)* -  
1. Per assicurare il rispetto degli impegni as-

Art. 128.

**Art. 128.**

sunti dall'Italia connessi con il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo per finanziare l'approntamento e l'impiego degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa a ciò destinati. La dotazione iniziale del fondo di cui al primo periodo è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le diverse finalità di impiego con decreto del Ministro della difesa, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ».

**Art. 129.****Art. 129.**

*(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)*

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

**Art. 130.****Art. 130.**

*(Partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS)*

1. Al fine di garantire la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 80

milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024.

**Art. 130.**

## TITOLO X

### MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA E SISMA

Art. 131.

**Art. 131.**

*(Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un apposito Fondo denominato « Fondo per la strategia di mobilità sostenibile », con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche,

**Art. 131.**

allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli le risorse di cui al presente articolo, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 132.****Art. 132.**

*(Metropolitane nelle grandi aree urbane)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, ivi comprese le attività di progettazione, e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno

Art. 132.

2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2022, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse da destinare, in via prioritaria, alla predisposizione ovvero al completamento dell'attività di progettazione, e sono individuati gli interventi e il soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati.

Art. 133.

*(Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria adriatica)*

Art. 133.

1. Per l'accelerazione degli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete centrale (*Core Network*) della Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), è autorizzata, in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031,

**Art. 133.**

650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034 e 450 milioni di euro per l'anno 2035. Le risorse di cui al presente articolo sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

**Art. 134.****Art. 134.***(Contratto di programma RFI)*

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 230 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti 2022-2026 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI.

2. È autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 600 milioni di euro per l'anno 2027 per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI.

**Art. 135.****Art. 135.***(Contratto di programma ANAS)*

1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS Spa.

## Art. 136.

*(Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)*

1. All'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021 » e le parole: « entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021 »;

b) al comma 3, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre »;

c) al comma 4, primo periodo, le parole: « del decreto di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti di cui al comma 1 »;

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2022.

## Art. 137.

*(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-

## Art. 136.

## Art. 137.

**Art. 137.**

legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, quale contributo massimo a favore di Società Autostrada tirrenica Spa, al fine di assicurare il riequilibrio delle condizioni economico-finanziarie della concessione.

2. La misura del contributo, da includere nel piano economico-finanziario della società concessionaria, è determinata, nel limite dello stanziamento di cui al comma 1, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del raggiungimento delle condizioni di equilibrio e sostenibilità tariffaria della concessione. Il piano economico-finanziario di cui al primo periodo è predisposto da Società Autostrada tirrenica Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alla disciplina regolatoria definita dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al livello di congrua remunerazione del capitale investito definito dalla medesima Autorità in relazione al contributo pubblico previsto dal presente articolo e al correlato profilo di rischio.

3. L'erogazione del contributo è subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione degli atti convenzionali di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alla rinuncia da parte di Società Autostrada tirrenica Spa di tutti i giudizi pendenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche relativi al rapporto concessorio.



## Art. 138.

*(Disposizioni urgenti in materia  
di infrastrutture autostradali regionali)*

1. Per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, quale contributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna.

2. L'erogazione del contributo, da includere nel piano economico-finanziario della società concessionaria Autostrada regionale Cispadana Spa, è subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione dell'aggiornamento degli atti convenzionali, previa attestazione da parte di un primario istituto finanziario delle condizioni di bancabilità del progetto e di sostenibilità economico-finanziaria della concessione.

## Art. 139.

*(Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane)*

1. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.

## Art. 138.

## Art. 139.

**Art. 139.**

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali sisma e dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di approvazione dei piani predisposti dalle regioni, province e città metropolitane, di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché le procedure di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio. Con lo stesso decreto sono inoltre definiti i criteri generali per adeguare la progettazione e l'esecuzione di tali opere ai principi ambientali comunitari.

**Art. 140.****Art. 140.**

*(Messa in sicurezza delle strade)*

1. Per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023. I contributi di cui al periodo precedente per l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni

con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno. I contributi di cui al primo periodo per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il decreto di cui al periodo precedente in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022. La popolazione di riferimento, ai fini del riparto di cui al periodo precedente, è la popolazione residente al 31 dicembre 2019 *post* censimento, disponibile al seguente indirizzo: <http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita>. Entro il 30 gennaio 2022, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

2. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.

3. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi all'anno 2023.

4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6 e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero del-

**Art. 140.**

l'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 6.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per i contributi relativi all'anno 2023, con decreti del Ministero dell'interno.

6. Il monitoraggio degli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022 ». Non trova applicazione l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.

7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 5.

8. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito *internet*, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco è tenuto a comunicare tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

## Art. 141.

## Art. 141.

*(Rifinanziamento della progettazione)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 51, le parole: « di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 » sono sostituite dalle seguenti: « di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 »;

*b)* dopo il comma 53 sono inseriti i seguenti:

« *53-bis.* Per il biennio 2022-2023 l'ordine prioritario di assegnazione dei contributi è il seguente:

*a)* opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

*b)* messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

*c)* messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

*d)* messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

*53-ter.* Per i contributi relativi all'anno 2022 il termine di cui al comma 52 è il 15 marzo 2022 ed il termine di cui al comma 53 è il 15 aprile 2022. »;

*c)* al comma 54, le parole: « Ferme restando le priorità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 53 » sono sostituite dalle se-

**Art. 141.** guenti: « Ferme restando le priorità di cui ai commi 53 e 53-bis ».

**Art. 142.** Art. 142.

*(Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la progettazione, con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalità di riparto, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con decreto del residente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 143.** Art. 143.

*(Completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi stoccati nel deposito ex Cemerad)*

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito dell'area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in provincia di

Taranto, è autorizzata la spesa di euro 8.800.000 per l'anno 2022.

**Art. 143.**

Art. 144.

**Art. 144.**

*(Rifinanziamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne)*

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 12, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2-*quinquies* del predetto decreto-legge n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle nuove aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2022. Agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 7-*bis*, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021.

Art. 145.

**Art. 145.**

*(Giubileo 2025)*

1. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire con una dotazione di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato di previsione è altresì istituito, per le medesime celebrazioni, un fondo da ripartire per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a

**Art. 145.**

servizi da rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

**Art. 146.**

Art. 146.

*(Gran Premio del Made in Italy  
e dell'Emilia-Romagna)*

1. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio di Formula 1 del *Made in Italy* e dell'Emilia-Romagna, presso l'autodromo di Imola, riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI.

**Art. 147.**

Art. 147.

*(Candidatura Roma Expo 2030)*

1. Per le attività e gli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consi-



glio dei ministri, un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

Art. 147.

Art. 148.

Art. 148.

*(Rifinanziamento degli interventi di protezione civile connessi agli stati di emergenza di rilievo nazionale)*

1. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Alla disciplina delle modalità di determinazione e concessione dei contributi di cui al presente comma e all'assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione ai predetti fabbisogni si provvede con apposite ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con la medesima, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 2016 e al netto degli eventuali contributi già percepiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

Art. 149.

Art. 149.

*(Disposizioni in materia di eventi sismici)*

1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quinqies* è inserito il seguente:

« 4-*sexies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le attività conseguenti alla proroga di cui al comma 1, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018 ».

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ». A tal fine è autorizzata la spesa di euro 72.270.000 per l'anno 2022.

3. Il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022. Le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022 nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022. Al-

l'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 » e le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ». A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022.

4. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *i-bis*), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro.

5. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 2.920.000 di cui:

a) euro 1.400.000 per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) euro 820.000 per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

c) euro 700.000 per le finalità di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022. Alle

**Art. 149.**

conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziato per l'emergenza.

7. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 14-*bis* e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2022.

8. Il termine di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato fino al 31 dicembre 2022 nel limite di 2,32 milioni di euro per l'anno 2022.

9. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da destinare al supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, con provvedimento del capo del Dipartimento « Casa Italia » della Presidenza del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 gennaio 2022, in esito alla puntuale individuazione degli interventi e del relativo soggetto attuatore, tra il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento « Casa Italia ».

10. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera *a*), della legge 11 dicembre

2016, n. 232, è incrementata di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per venticinque anni.

11. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, compresi quelli derivanti da convenzioni con società, la proroga fino al 31 dicembre 2022 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

12. Il Fondo di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2022.

13. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Per l'anno 2022 è assegnato un contributo straordinario di 7 milioni di euro. »;

b) al comma 2, al quinto periodo, le parole: « Per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».

14. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per l'anno 2022.

15. Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156,

**Art. 149.**

sono prorogate sino al 31 dicembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

**Art. 150.****Art. 150.**

*(Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico)*

1. Al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, il Fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Alla disciplina dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma e alla relativa assegnazione si provvede, previa presentazione da parte delle regioni di apposito Piano degli interventi da realizzare nel limite delle risorse disponibili, con il relativo cronoprogramma procedurale, i soggetti attuatori e i codici unici di progetto delle opere, con apposita ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale sono indicate anche le modalità di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.

**Art. 151.****Art. 151.**

*(Finanziamento del Piano nazionale per la lotta attiva contro gli incendi boschivi)*

1. Per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tec-

**Art. 151.**

nologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle regioni.

2. Ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale relativo alle annualità 2022-2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenuto conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero dell'interno finalizzate al rinnovo della flotta di elicotteri, all'aggiornamento tecnologico dei velivoli e all'aumento della capacità operativa delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**Art. 152.**

*(Ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza)*

1. Per assicurare la funzionalità dei servizi di istituto dell'organizzazione territoriale e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, quale forza militare di polizia a competenza

**Art. 152.**

**Art. 152.**

generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, capillarmente dislocata sul territorio nazionale, attraverso la realizzazione di un programma ultradecennale per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Per l'utilizzo delle risorse del fondo, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* le opere di edilizia previste dal programma sono considerate opere destinate alla difesa nazionale ai fini dell'applicazione del capo I del titolo VII del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

*b)* si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dai titoli III e IV della parte II del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

*c)* la funzione di stazione appaltante è svolta dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

*d)* l'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente comma equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse;

*e)* il programma, predisposto sulla base delle proposte del Comando generale del-



l'Arma dei carabinieri relative, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma;

f) gli interventi del programma devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a: stabili demaniali che potranno essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e la successiva ricostruzione laddove economicamente più vantaggioso; all'accasermamento nel medesimo stabile di reparti di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati già sede di presidi territoriali dell'Arma dei carabinieri in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

2. Per assicurare la funzionalità dei servizi di istituto della Guardia di finanza, quale forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, capillarmente dislocata sul territorio nazionale, attraverso la realiz-

**Art. 152.**

zazione di un programma ultradecennale per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al presente articolo si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* le opere di edilizia previste dal programma sono considerate opere destinate alla difesa nazionale ai fini dell'applicazione del libro secondo, titolo VII, capo I, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

*b)* si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dalla parte II, titoli III e IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

*c)* la funzione di stazione appaltante è svolta dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

*d)* l'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente comma equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse;

*e)* il programma, predisposto dal Comando generale della Guardia di finanza e relativo, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e

ai parametri progettuali da rispettare, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma;

f) gli interventi del programma devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a: stabili demaniali che potranno essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e la successiva ricostruzione, laddove economicamente più vantaggioso; all'accasermamento nel medesimo stabile di comandi o reparti di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati già sede di comandi o reparti della Guardia di finanza in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

3. Gli interventi dei programmi di cui ai commi 1 e 2 devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

**Art. 153.**

Art. 153.

*(Fondo per il sostegno alla transizione industriale)*

1. Allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO<sub>2</sub>.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la transizione ecologica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

**Art. 154.**

Art. 154.

*(Fondo italiano per il clima)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo rotativo, denominato « Fondo italiano per il clima », con dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul

clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte. Gli interventi del Fondo sono realizzati, in conformità alle finalità e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125, e agli indirizzi della politica estera dell'Italia, a favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC). Con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori Paesi in cui gli interventi del Fondo possono essere realizzati, conformemente ai predetti accordi internazionali. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo italiano per il clima può:

*a)* assumere capitale di rischio mediante fondi di investimento, fondi di fondi o capitale di debito;

*b)* erogare finanziamenti indiretti mediante istituzioni finanziarie, inclusi istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multinazionali e sovranazionali e fondi multilaterali di sviluppo;

*c)* erogare finanziamenti diretti di iniziative e programmi ad elevato impatto, come definito dal Comitato di indirizzo di cui al comma 8;

*d)* erogare garanzie, su finanziamenti concessi da soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, entro il limite massimo del 50 per cento dell'importo finanziato, entro un importo massimo non eccedente il 50 per cento delle risorse stanziare ai sensi del comma 1, su operazioni finanziarie differenti

**Art. 154.**

da quelle realizzate ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma, a condizioni di mercato conformemente alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 155 del 20 giugno 2009. La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese, il gestore istituisce apposito fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse di cui al comma 1, a cui affluiscono i premi versati al Fondo a fronte del rilascio delle garanzie. Le obbligazioni assunte dal Fondo italiano per il clima ai sensi della presente lettera sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata insolvenza del Fondo in relazione agli impegni assunti dal Fondo medesimo ai sensi del presente articolo. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definite le modalità di escussione della garanzia di ultima istanza da avviare successivamente all'accertamento da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, gestore del Fondo, dell'incapienza del medesimo Fondo. Non è ammesso il ricorso diretto dei beneficiari degli interventi del Fondo alla garanzia di ultima istanza dello Stato. La garanzia di ultima istanza dello Stato è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Una quota del Fondo italiano per il clima, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla

erogazione di misure a fondo perduto nonché agli oneri e alle spese di gestione del Fondo di cui al comma 5.

4. Il Fondo italiano per il clima può intervenire anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multinazionali e sovranazionali e fondi multilaterali di sviluppo.

5. Il Fondo italiano per il clima è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attività di cui al comma 8 e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

6. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, affiancandone l'operatività e potenziandone la capacità d'impatto, la Cassa depositi e prestiti Spa può impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con interventi di finanziamento, inclusa l'assunzione di capitale di rischio e di debito, anche mediante il cofinanziamento di singole iniziative.

7. All'articolo 5, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge 20 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: « successivo comma 11, lettera *e*), » sono aggiunte le seguenti: « o al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale ai quali l'Italia ha aderito ».

8. Sono istituiti, presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato di indirizzo e un Comitato di-

**Art. 154.**

rettivo. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Ministro della transizione ecologica o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Esso definisce l'orientamento strategico, le priorità di investimento del Fondo italiano per il clima e delibera, su proposta della Cassa depositi e prestiti Spa, il piano di attività del Fondo, anche mediante la definizione dell'ammontare di risorse destinato alle distinte modalità di intervento di cui al comma 2, ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di Paesi e per interventi effettuati in favore di soggetti privati o aventi come intermediari soggetti privati. Il Comitato direttivo del Fondo delibera in merito ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del Fondo stesso, su proposta della Cassa depositi e prestiti Spa e previo parere del Comitato di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125. La segreteria del Comitato direttivo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della transizione ecologica con il supporto operativo della Cassa depositi e prestiti Spa, quale gestore del Fondo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di composizione e funzionamento del Comitato direttivo. Ai componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. La dotazione del Fondo italiano per il clima può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, na-



zionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, ai fini della costituzione di sezioni speciali secondo le medesime finalità di cui al comma 1.

**Art. 154.****Art. 155.****Art. 155.**

*(Istituzione del Fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico)*

1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, nonché di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Con appositi decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.

**Art. 156.****Art. 156.**

*(Misure a sostegno dell'avvio dei centri per la preparazione per il riutilizzo)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un ap-

**Art. 156.**

posito fondo, finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. I centri di cui al periodo precedente hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.

2. Ai fini dell'accesso al fondo di cui al comma 1, le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nell'apposito registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presso l'amministrazione competente per territorio, presentano al Ministero della transizione ecologica istanza per un contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l'avvio dell'attività, fino a un importo massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e alle quantità dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del fondo e conformemente alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti *de minimis*.

3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 1.

**Art. 157.****Art. 157.**

*(Ricerca per il contrasto alle specie esotiche invasive)*

1. Ai fini della concreta attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del

decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un « Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive », con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente.

**Art. 157.****Art. 158.**

*(Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)*

**Art. 158.**

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell'importo di 2.000 milioni di euro, che a tal fine sono trasferiti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2022.

**Art. 159.**

*(Finanziamento per le emergenze ambientali e per la semplificazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica)*

**Art. 159.**

1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare ad interventi di ripristino

**Art. 159.**

delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi. Gli interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e classificati sotto la voce DLB 2022 – Mite collettamento depurazione acque.

2. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, all'alinea, le parole: « ha natura rotativa » sono sostituite dalle seguenti: « ha natura mista » e, alla lettera *b*), dopo le parole: « l'erogazione di finanziamenti, » sono inserite le seguenti: « di cui una quota parte a fondo perduto nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, ».

## TITOLO XI

MISURE IN MATERIA DI POLITICHE  
AGRICOLE**Art. 160.**

## Art. 160.

*(Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera *f*), e 76 del regolamento (UE) recante « Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parla-

mento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio », in fase di approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo. I criteri e le modalità d'intervento del Fondo sono definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo di cui al comma 1 sono affidate all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata. La SIN – Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura Spa, costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, all'esito della trasformazione prevista dall'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è autorizzata a partecipare alla società dedicata. I sistemi informatici necessari alla gestione del fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con l'acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

3. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 2, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 1.

4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono trasferite dallo

**Art. 160.**

stesso Ministero alla società di cui al comma 2 al momento dell'apertura del conto corrente di tesoreria centrale di cui al comma 3. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 si applica il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 2016.

5. Al fine di garantire la copertura del maggiore fabbisogno finanziario relativo all'attuazione del Fondo di mutualizzazione di cui al comma 1, nonché della misura « assicurazioni agevolate in agricoltura » prevista dal Programma di sviluppo rurale nazionale sostenuto dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il cofinanziamento statale a carico del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è incrementato di complessivi 178,3 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro riservati alla misura « assicurazioni agevolate in agricoltura », per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

**Art. 161.****Art. 161.**

*(Proroga per l'anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli di età inferiore a quarant'anni)*

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2022 ».

**Art. 162.****Art. 162.**

*(Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare)*

1. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, per le attività di cui all'arti-

colo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022 da trasferire all'ISMEA.

2. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, è autorizzata, in favore dell'ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La predetta garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, nonché nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

3. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: « partecipazione giovanile » sono inserite le seguenti: « o femminile »;

b) all'articolo 10-bis, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 e i 40 anni o da una donna o, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni o da donne ».

4. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, come modificato dal comma 3 del presente articolo, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione

**Art. 162.**

femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2022 di ulteriori 5 milioni di euro.

5. Alle attività di cui al citato titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022.

6. Al fine di potenziare l'attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e disporre di dati, studi e valutazioni specifiche necessari a definire le strategie settoriali per l'attuazione della nuova fase di programmazione della politica agricola comune, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell'olio.

**Art. 163.****Art. 163.**

*(IVA agevolata per la cessione di bovini e suini)*

1. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2021 e 2022 ».

**Art. 164.****Art. 164.**

*(Esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima delle Capitanerie di porto - Guardia costiera)*

1. Al fine di assicurare alle Capitanerie di porto - Guardia costiera l'esercizio del com-



**Art. 164.**

plesso delle funzioni di amministrazione, gestione, vigilanza e controllo in materia di pesca marittima, ad esse affidate, anche in via esclusiva, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dall'articolo 136 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**Art. 165.****Art. 165.**

*(Attuazione della Strategia forestale nazionale di cui all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)*

1. Al fine di assicurare l'attuazione della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al primo periodo.

TITOLO XII  
REGIONI E ENTI LOCALI

Art. 166.

Art. 166.

*(Ponti e viadotti)*

1. Al fine di garantire la continuità degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2023, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità di riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 167.

Art. 167.

*(Manutenzione delle scuole)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 63, le parole: « per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni

Art. 167.

di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023, 530 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036 »;

b) al comma 64, al primo periodo, le parole: « 31 marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022, per il periodo 2020-2029, ed entro la data del 30 giugno 2029, per il periodo 2030-2036 » e, al secondo periodo, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti ».

Art. 168.

Art. 168.

*(Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)*

1. Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 2 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Possono richiedere i contributi di cui al comma 1:

a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;

b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e

**Art. 168.**

con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno.

3. Gli enti di cui al comma 2 comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere:

a) la tipologia dell'opera che può essere relativa a:

1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

3) mobilità sostenibile;

b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale è chiesto il

contributo comporta l'esclusione dalla procedura;

c) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco di comuni che fanno parte della forma associativa.

4. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme associate è calcolata la media semplice dell'IVSM. L'attribuzione del contributo sulla base della graduatoria costituita ai sensi del secondo periodo, nel limite delle risorse disponibili pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, è fatta assicurando il rispetto dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate.

5. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4:

a) per le opere il cui costo è inferiore a 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;

b) per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

6. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 5, il contributo è revocato con decreto del Ministero dell'interno.

7. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero

**Art. 168.**

alla regolare esecuzione di cui al comma 8 e possono essere successivamente utilizzati dal medesimo ente beneficiario per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 1, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.

8. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 4 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari nel seguente modo:

a) 20 per cento previa verifica dell'affidamento dei lavori entro i termini di cui al comma 5;

b) 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui al comma 9;

c) 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 9.

9. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 8 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022 ». Non trova applicazione l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Art. 169.****Art. 169.**

*(Accordi tra il Governo e le autonomie speciali in materia di finanza pubblica per gli*

*anni 2022 e successivi e disposizioni di interpretazione autentica in materia di finanziamento della spesa sanitaria)*

1. In applicazione dell'accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminato in 306,400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. A decorrere dall'anno 2022 è attribuito alla regione Sardegna l'importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.

3. In applicazione dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana di cui all'articolo 1, comma 881, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato in 800,80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. A decorrere dall'anno 2022 è attribuito alla Regione siciliana l'importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.

5. All'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo le parole: « di strade e scuole » sono inserite le seguenti: « nonché per immobili ed opere di

## Art. 169.

prevenzione idrauliche e idrogeologiche da danni atmosferici ».

6. Le disposizioni recate dai commi 7, 8 e 9 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

7. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 75, comma 1, lettera g), dopo le parole: « o di altri enti pubblici » sono aggiunte le seguenti: « ; nelle predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale »;

b) al comma 4-*bis* dell'articolo 79:

1) le parole: « degli anni dal 2018 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni dal 2018 al 2021, fermi restando i ristori e le riduzioni riconosciuti dallo Stato per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, »;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per ciascuno degli anni dal 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro annui »;

c) al comma 4-*ter* dell'articolo 79:

1) le parole: « A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2028 il contributo complessivo di 713,71 »;

2) le parole: « La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « La diffe-



renza rispetto al contributo di 713,71 milioni di euro ».

8. Le quote spettanti alle province autonome ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificata dal comma 7, lettera a), del presente articolo, relative alle entrate derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro, sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, delle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nel presente comma sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.

9. In attuazione dell'accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dall'anno 2022 è attribuito a ciascuna provincia autonoma l'importo di 20 milioni di euro annui a titolo di restituzione delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

10. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 è subordinata all'effettiva sottoscrizione degli accordi in materia di fi-

**Art. 169.**

nanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati.

11. Le disposizioni dei commi 12, 13 e 14 sono approvate in attuazione dell'accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154.

12. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia è stabilito nell'ammontare di 432,7 milioni di euro per l'anno 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l'anno 2026.

13. All'articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

«Le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo Stato in favore della generalità delle province, potenzialmente destinate anche ai territori delle ex province del Friuli Venezia Giulia, sono disposte a favore della Regione».

14. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 850, le parole: « 200 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 196 milioni »;

*b)* al comma 852, le parole: « 200 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 196 milioni » ed è aggiunto , in fine, il seguente periodo: « Per la regione Friuli Venezia Giulia e i relativi enti locali, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 ».

15. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicem-

Art. 169.

bre 2020, n. 178, è ridotta di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

16. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell'articolo 1, comma 875-*septies*, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 86,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

17. In attuazione dell'accordo tra il Governo e la regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, a decorrere dall'anno 2022 il contributo dovuto dalla regione quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato in 82,246 milioni di euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

18. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, e articolo 2, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, limitatamente agli anni 2020 e 2021.

Art. 170.

*(Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane)*

Art. 170.

1. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, è attribuito un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni

**Art. 170.**

di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

**Art. 171.**

## Art. 171.

*(Incremento del fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali)*

1. All'articolo 1, comma 449, lettera *d-quinquies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di solidarietà comunale è destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni *standard*, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non

Art. 171.

spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati. Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione dei fabbisogni *standard* per la funzione "Servizi sociali" dei comuni della regione Sardegna da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, allo scopo integrata con i rappresentanti della medesima regione, ai fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna, non si tiene conto dei fabbisogni *standard* »;

b) all'ultimo periodo, le parole: « terzo periodo », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « quinto periodo ».

Art. 172.

Art. 172.

*(Incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili)*

1. In considerazione di quanto disposto dagli articoli 44, 45 e 171 della presente legge, all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « in euro 6.855.513.365 per l'anno 2022, in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l'anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l'anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l'anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro

**Art. 172.** 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030 ».

**Art. 173.** Art. 173.

*(Rifinanziamento del fondo cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed estensione ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna)*

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 23 giugno 2020, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50 milioni di euro in favore dei soli comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, e di 150 milioni di euro per l'anno 2023 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 31 dicembre 2021 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 31 marzo 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tra i comuni di cui al primo periodo:

a) in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 risultante dal rendiconto 2020 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) anche sulla base dei dati di preconsuntivo, al netto dei contributi assegnati per gli esercizi

2021 e 2022 ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

b) con l'ultimo IVSM, calcolato dall'I-STAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale;

c) con capacità fiscale *pro capite* inferiore a 495 euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base di un metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del comma 1 per gli anni 2022 e 2023 non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 nettizzato dei contributi richiamati al comma 1, lettera a), ed è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. A seguito dell'utilizzo dei predetti contributi, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

## Art. 174.

## Art. 174.

*(Incremento delle risorse per i comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:

a) popolazione al 31 dicembre 2019 *post* censimento ridottasi di oltre il 5 per cento rispetto al 2011;

b) reddito medio *pro capite* inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale;

c) IVSM superiore alla media nazionale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 *post* censimento, disponibile al seguente indirizzo: <http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita>, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022.

## Art. 175.

## Art. 175.

*(Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali)*

1. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-



gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;

b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

2. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 1 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 1. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure

**Art. 175.**

di cui al comma 1 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

3. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

4. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

5. Le risorse di cui al comma 4 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

**Art. 176.****Art. 176.**

*(Versamento di ristori delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 111, comma 2-*novies*, le parole da: « e fino alla concorrenza » fino a:

Art. 176.

« di Trento e di Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna regione versa all'entrata del bilancio dello Stato la quota annuale prevista dalla tabella 1, fino alla concorrenza delle risorse ricevute a ristoro delle minori entrate derivanti dalla lotta all'evasione indicate nella tabella 1 »;

b) nell'intestazione della quarta colonna della tabella 1 la parola: « minima » è soppressa.

Art. 177.

Art. 177.

*(Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori)*

1. Al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.

Art. 178.

Art. 178.

*(Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali)*

1. Al comma 829 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole:

**Art. 178.**

« 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2022 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2022 ».

**Art. 179.****Art. 179.**

*(Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti territoriali)*

1. A decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarietà dell'azione di governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché ai relativi fabbisogni, costi *standard* e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Art. 180.****Art. 180.**

*(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)*

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio

autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato « Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane », con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:

a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;

b) interventi che diffondano e valorizzano, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'*habitat* montano;

c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna;

d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;

e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;

f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.

2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna.

3. Gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la

**Art. 180.**

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, confluiscono nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui al comma 1.

**Art. 181.****Art. 181.**

*(Rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità agli enti territoriali)*

1. Le regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, possono richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i seguenti termini e condizioni:

a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell'anno 2022 di cui alla lettera c), comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento previste nei contratti di anticipazione originari;

b) tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla

base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*. Il tasso di interesse è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, che lo pubblica sul proprio sito *internet*;

c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano di ammortamento modificato risultante dall'operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi è calcolata, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del tasso di interesse di cui alla lettera b);

d) con riferimento alle anticipazioni concesse in favore delle regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, in relazione alle quali è prevista la sospensione fino al 2022 della quota capitale annuale, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i piani di ammortamento risultanti dall'operazione di rinegoziazione prevedono il pagamento nell'anno 2022 della sola quota interessi. La relativa quota capitale, come determinata ai sensi della lettera a), è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora l'importo della quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore di quello della quota interessi risultante dal piano di ammortamento antecedente la rinegoziazione, la regione versa quest'ultima quota interessi.

## Art. 181.

2. Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse in favore degli enti locali, al fine di garantire la gestione della relativa operatività, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un atto aggiuntivo all'*addendum* di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nell'atto aggiuntivo all'*addendum* sono definiti, tra l'altro, criteri e modalità per il perfezionamento delle predette operazioni di rinegoziazione, da effettuare secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa. L'atto aggiuntivo all'*addendum* è pubblicato sui siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa.

3. Le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni concesse in favore degli enti locali possono essere trasmesse dagli enti locali medesimi alla Cassa depositi e prestiti Spa, nel periodo intercorrente tra il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022, secondo le modalità stabilite nell'atto aggiuntivo di cui al comma 2, previa deliberazione autorizzativa della giunta, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. I contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione sono perfezionati entro il 28 aprile 2022. Nel caso in cui il perfezionamento dell'operazione di rinegoziazione sia successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 prevista dai contratti di anticipazione originari, gli enti locali devono corrispondere tale rata nella misura prevista dai contratti originari. L'importo pari alla diffe-



renza, positiva o negativa, tra la rata di ammortamento corrisposta e quella di cui al piano di ammortamento risultante dall'operazione di rinegoziazione, in scadenza nel medesimo anno, è regolato entro il 31 dicembre 2022 con le modalità previste nell'atto aggiuntivo di cui al comma 2.

4. Per le attività svolte dalla Cassa depositi e prestiti Spa oggetto dell'atto aggiuntivo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi della presente legge.

5. Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità stipulate dalle regioni con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione Seconda, le richieste di rinegoziazione potranno essere effettuate dalle regioni medesime mediante domanda a firma congiunta del presidente e del responsabile finanziario, da trasmettere entro il 31 gennaio 2022, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Le operazioni di rinegoziazione sono perfezionate mediante la stipula, per ciascuna regione, di un unico atto modificativo dei contratti originari relativi alla concessione di una o più anticipazioni di liquidità, al quale sono allegati i nuovi piani di ammortamento relativi alle singole anticipazioni di liquidità concesse. Nel caso in cui la rata dell'anno 2022 abbia scadenza anteriore rispetto al perfezionamento dell'atto modificativo, le regioni che abbiano fatto domanda di rinegoziazione corrispondono la detta rata del 2022 sulla base del piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione medesima.

6. Gli atti modificativi mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione di cui al comma 1 non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Re-

**Art. 181.**

stano pertanto fermi, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previsti nei medesimi contratti originari.

7. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 456 le parole: « fino all'esercizio 2045 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla chiusura della gestione commissariale di cui al comma 452 »;

*b)* il comma 458 è sostituito dal seguente:

« 458. La gestione commissariale di cui al comma 452 è chiusa a decorrere dal 1° gennaio 2022 quando risultino pagati tutti i debiti posti a suo carico ai sensi della lettera *a)* del comma 454. Alla chiusura della gestione commissariale la regione Piemonte subentra nei rapporti passivi assunti dalla medesima gestione nei confronti dello Stato, provvedendo direttamente al pagamento dei debiti relativi alle anticipazioni di liquidità, da contabilizzare nel rispetto dell'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 8 dicembre 2015, n. 208. Ai fini della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 453:

*a)* le risorse residue sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti al contributo ivi disciplinato sono trasferite al bilancio della regione Piemonte;

*b)* le eventuali ulteriori risorse che residuano rispetto a quelle di cui alla lettera *a)* sono riversate d'ufficio ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ».

## TITOLO XIII

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
E LAVORO PUBBLICO

Art. 182.

Art. 182.

*(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)*

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**Art. 183.****Art. 183.**

*(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**Art. 184.****Art. 184.**

*(Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali)*

1. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. A valere sui predetti importi si dà luogo nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi tratta-

Art. 184.

menti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Art. 185.

*(Ordinamento professionale)*

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono integrate, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenente alle amministrazioni statali, i nuovi or-

Art. 185.

**Art. 185.**

dinamenti professionali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 52, comma 1-*bis*, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nel limite di una spesa complessiva corrispondente allo 0,33 per cento del monte salari 2018. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo del presente articolo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo.

**Art. 186.**

## Art. 186.

*(Risorse per la formazione)*

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo per la formazione con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

**Art. 187.**

## Art. 187.

*(Incremento del ruolo organico della magistratura)*

1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle sempre più gravose attività connesse alla protezione inter-

Art. 187.

nazionale, alla sorveglianza per l'esecuzione delle pene nonché alle funzioni di legittimità in ragione delle competenze relative alla Procura europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 82 unità. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 7 annesso alla presente legge. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2022 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2023, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.777.557 per l'anno 2023, di euro 6.908.200 per l'anno 2024, di euro 7.555.182 per l'anno 2025, di euro 7.703.931 per l'anno 2026, di euro 9.625.139 per l'anno 2027, di euro 9.831.582 per l'anno 2028, di euro 10.008.533 per l'anno 2029, di euro 10.214.976 per l'anno 2030, di euro 10.391.927 per l'anno 2031 e di euro 10.598.370 a decorrere dall'anno 2032.

Art. 188.

*(Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso)*

Art. 188.

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.761.450 per l'anno 2022, di euro 12.636.951 per l'anno 2023, di euro

**Art. 188.**

13.820.454 per l'anno 2024, di euro  
14.092.556 per l'anno 2025, di euro  
17.606.962 per l'anno 2026, di euro  
17.984.601 per l'anno 2027, di euro  
18.308.292 per l'anno 2028, di euro  
18.685.931 per l'anno 2029, di euro  
19.009.622 per l'anno 2030 e di euro  
19.387.262 a decorrere dall'anno 2031.

**Art. 189.**

## Art. 189.

*(Attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)*

1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinati al personale di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

**Art. 190.**

## Art. 190.

*(Operazione « Strade sicure »)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate e seguenti modificazioni:

a) al comma 1023, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 1024, le parole: « e di euro 141.521.230 per l'anno 2022 » sono



Art. 190.

sostituite dalle seguenti: « , di euro 149.721.230 per l'anno 2022 e di euro 137.070.683 per l'anno 2023 » e le parole: « e, per l'anno 2022, di euro 139.050.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2022, di euro 147.250.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, e, per l'anno 2023, di euro 134.600.000 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 ».

## TITOLO XIV

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI ENTRATE

Art. 191.

Art. 191.

*(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)*

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività

**Art. 191.**

immateriale le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

*8-quater.* In deroga alle disposizioni di cui al comma *8-ter*, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma *2-ter*, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 del presente articolo, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo

**Art. 191.**

d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottare con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al primo periodo.

**Art. 192.**

*(Disposizioni in materia di contributo unificato)*

**Art. 192.**

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente

**Art. 192.**

della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 16:

1) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. In caso di omesso pagamento del contributo unificato, ovvero nel caso in cui l'importo versato non è corrispondente al valore della causa dichiarato dalla parte ai sensi dell'articolo 15, comma 1, anche quando sono utilizzate modalità di pagamento con sistemi telematici, il personale incaricato non deve procedere all'iscrizione al ruolo »;

2) al comma 1, alle parole: « In caso di omesso » sono premesse le seguenti: « Fermo quanto previsto dal comma 01, »;

3) al comma 1-*bis*, le parole: « In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi di cui al comma 1 »;

*b)* all'articolo 248, comma 1, dopo le parole: « articolo 16 » sono inserite le seguenti: « , commi 1 e 1-*bis* »;

*c)* all'articolo 208, comma 1:

1) alla lettera *a)*, la parola: « , contabile » è soppressa;

2) dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) in tutte le altre ipotesi è quello incardinato presso la corte d'appello di Roma ».

**TITOLO XV****FONDI****Art. 193.****Art. 193.**

*(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale)*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, let-

tera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2022-2024, sono determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

**Art. 193.**

Art. 194.

**Art. 194.**

*(Fondo per esigenze indifferibili)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Art. 195.

**Art. 195.**

*(Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia)*

1. L'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 1037. Per l'attuazione del programma *Next Generation EU* è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia*, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 53.623 milioni di euro per l'anno 2023 ».

Art. 196.

**Art. 196.**

*(Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria)*

1. Ai fini dell'attuazione di interventi finalizzati alla disciplina della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 13 lu-

**Art. 196.**

glio 2017, n. 116, in funzione dell'efficienza del sistema giustizia, attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione di euro 1.000.000 per l'anno 2022, di euro 18.000.000 per l'anno 2023, di euro 58.000.000 per l'anno 2024, di euro 85.000.000 per l'anno 2025, di euro 80.000.000 per l'anno 2026, di euro 77.000.000 per l'anno 2027, di euro 70.000.000 per l'anno 2028, di euro 63.000.000 per l'anno 2029, di euro 62.000.000 per l'anno 2030, di euro 53.000.000 per l'anno 2031 e di euro 47.000.000 a decorrere dall'anno 2032.

## TITOLO XVI

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

**Art. 197.**

## Art. 197.

*(Fondo per la regolazione contabile delle sovvenzioni della tesoreria dello Stato a Poste italiane Spa)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2031 e di 1.320,629 milioni di euro per l'anno 2032, destinato alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, della legge 12 agosto 1974, n. 370. Al fine di accelerare l'estinzione delle partite iscritte al conto so-

**Art. 197.**

speso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo all'INPS e al Ministero dell'economia e delle finanze ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita.

2. A seguito dell'avvenuta regolazione contabile di cui al comma 1, l'INPS è autorizzato a contabilizzare nel proprio bilancio la riduzione graduale del debito nei confronti della tesoreria statale. Con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire le regolazioni contabili.

**Art. 198.****Art. 198.**

*(Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279)*

1. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

**Art. 199.****Art. 199.**

*(Modifiche all'articolo 1, commi 289-bis, 289-ter e 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156)*

1. All'articolo 1, comma 289-bis, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ».

**Art. 199.**

2. All'articolo 1, comma 289-ter, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ».

3. All'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ».

4. Il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si conclude il 31 dicembre 2021, ferma restando la sospensione del programma per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del medesimo regolamento. All'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, la lettera c) è abrogata.

5. L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica esclusivamente per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), del medesimo regolamento.

6. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e con la Concessionaria servizi assicurativi (Consap) Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono risolte, in relazione a quanto disposto dal presente articolo, a decorrere dal completamento delle operazioni di rimborso *cashback* e rimborso speciale, di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, relativamente al periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), del medesimo regolamento. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli obblighi a carico di PagoPa Spa e Consap Spa relativi alla gestione delle



Art. 199.

controversie derivanti dall'attuazione del programma *cashback*, come disciplinati dalle predette convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e Consap Spa.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

8. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022.

## SEZIONE II

## STATI DI PREVISIONE

Art. 200.

Art. 200.

*(Stato di previsione dell'entrata)*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2022, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 201.

Art. 201.

*(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario

**Art. 201.**

2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2022, in 110.000 milioni di euro.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2022, rispettivamente, in 4.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 26.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2022, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'esercizio finanziario 2022, in 120.000 milioni di euro.

6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2022, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000

milioni di euro, 600 milioni di euro e 7.200 milioni di euro.

7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2022, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2022, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei *referendum* dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettua-

**Art. 201.**

zione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2022, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2022, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonché nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2022, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

15. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2022, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie,

**Art. 201.**

in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

17. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo ».

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborso del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

19. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano pa-

**Art. 201.**

ralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la « Sezione Paralimpica Fiamme Gialle ».

20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative in termini di residui e cassa con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2020, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitività e sviluppo delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », classificate nella categoria economica « Acquisizione di attività finanziarie – Azioni e altre partecipazioni ».

21. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, nello stesso anno, dal Fondo di assistenza per i finanzieri (FAF), relative ai premi per i militari della Guardia di finanza non ancora ripartiti al 31 dicembre 2021 e destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

**Art. 202.****Art. 202.**

*(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-

**Art. 202.**

legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, rearsi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2022, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

**Art. 203.****Art. 203.**

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

**Art. 204.****Art. 204.**

*(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2022, in confor-



mità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2022.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della giustizia delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale » e « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2022.

Art. 205.

Art. 205.

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previa intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2022, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

## Art. 206.

## Art. 206.

*(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

## Art. 207.

## Art. 207.

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa, nell'ambito della voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato di previsione dell'entrata, sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », nell'ambito della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2022, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

## Art. 207.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2022, prelievi dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2022, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2022, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, fina-

lizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2022, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con pro-

**Art. 207.**

pri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », della missione « Ordine pubblico e sicurezza » sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2021.

**Art. 208.****Art. 208.**

*(Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della transizione ecologica, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

**Art. 209.****Art. 209.**

*(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nel-

l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 248 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 3 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere *b*) e *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2022, in 136 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2022, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.

**Art. 209.**

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l'anno finanziario 2022, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

**Art. 210.****Art. 210.**

*(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

**Art. 211.****Art. 211.**

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 100;

2) Marina n. 100;



3) Aeronautica n. 70;

4) Carabinieri n. 0

*b)* ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 37;

3) Aeronautica n. 40;

*c)* ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 104;

2) Marina n. 54;

3) Aeronautica n. 50;

4) Carabinieri n. 100.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2022, come segue:

1) Esercito n. 300;

2) Marina n. 307;

3) Aeronautica n. 287;

4) Carabinieri n. 121.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2022, come segue:

1) Esercito n. 264;

2) Marina n. 300;

## Art. 211.

## 3) Aeronautica n. 309.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera *b-ter*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2022, come segue:

1) Esercito n. 540;

2) Marina n. 192;

3) Aeronautica n. 130.

6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2022, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle

singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2022 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12. Il Ministro della difesa, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di

**Art. 211.**

spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.

**Art. 212.****Art. 212.**

*(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato, per l'anno finanziario 2022, a provvedere con propri decreti al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consi-

glio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per l'anno finanziario 2022 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi

**Art. 212.**

dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Art. 213.****Art. 213.**

*(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2022, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti

Art. 213.

Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2022, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 214.

*(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)*

Art. 214.

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute,

**Art. 214.**

per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Per l'anno finanziario 2022, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

**Art. 215.****Art. 215.**

*(Stato di previsione del Ministero del turismo)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

**Art. 216.****Art. 216.**

*(Totale generale della spesa)*

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.107.257.786.846, in euro 1.127.924.995.326 e in euro 1.079.492.382.438 in termini di competenza, nonché in euro 1.130.636.037.447, in euro 1.140.855.967.135 e in euro 1.087.608.844.955 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2022-2024.

**Art. 217.****Art. 217.**

*(Quadro generale riassuntivo)*

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2022-2024, il qua-



dro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 217.

Art. 218.

Art. 218.

*(Disposizioni diverse)*

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2022, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2022, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni

**Art. 218.**

dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2022, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri

decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri

**Art. 218.**

decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2022, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2021, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

15. Le somme stanziare sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2022-2024 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le risorse

**Art. 218.**

iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2021. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2021.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma

dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2021.

21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ».

23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma

**Art. 218.**

12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della transizione ecologica, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

24. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

25. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate



in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dai relativi decreti correttivi.

28. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2022, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel Mondo », programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale », e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario ».

30. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istitu-

**Art. 218.**

zioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.

31. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2022, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

32. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ragioniere generale dello Stato, su proposta dell'amministrazione, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, sul pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione della medesima amministrazione, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ogni singolo appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione è chiamata ad adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

**Art. 219.****Art. 219.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2022.

## **Allegati**



ALLEGATO 1  
(articolo 1, comma 1)  
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
– COMPETENZA –			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2022	2023	2024
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	203.000	180.500	116.800
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	480.347	490.600	435.475
– CASSA –			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2022	2023	2024
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	280.000	245.500	174.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	557.372	555.600	492.675
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

ALLEGATO 2  
(articolo 25, comma 2)

<b>Professioni sulla base della classificazione Istat</b>
2.6.4 – Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate
3.2.1 – Tecnici della salute
4.3.1.2 – Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1 – Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3 – Operatori della cura estetica
5.4.4 – Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
6 – Artigiani, operai specializzati, agricoltori
7.1.1 – Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
7.1.2 – Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3 – Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
7.1.4 – Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5 – Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
7.1.6 – Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.8.1 – Conduttori di mulini e impastatrici
7.1.8.2 – Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2 – Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.3 – Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.4 – Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
8.1.3 – Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4 – Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.5.2 – Portantini e professioni assimilate
8.3 – Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.4 – Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

ALLEGATO 3  
(articolo 94, commi 2 e 3)

Tabella A

REGIONE	Tetto specialistica 2011	Tetto ospedaliera 2011	Totale tetto 2011 da privato osped. + spec.	Incidenza percentuale	Ripartizione spesa per erogatori privati
	a	b	c = a+b		
PIEMONTE	193.289.000	524.732.000	718.021.000	5,98%	8.975.402
VALLE D'AOSTA	736.000	4.652.000	5.388.000	0,04%	67.351
LOMBARDIA	966.606.000	2.235.560.000	3.202.166.000	26,69%	40.027.695
P.A. BOLZANO	5.146.000	23.149.000	28.295.000	0,24%	353.693
P.A. TRENTO	19.383.000	56.299.000	75.682.000	0,63%	946.040
VENETO	274.605.000	522.736.000	797.341.000	6,64%	9.966.917
FRIULI VENEZIA GIULIA	45.118.000	64.663.000	109.781.000	0,91%	1.372.284
LIGURIA	25.786.000	34.105.000	59.891.000	0,50%	748.649
EMILIA-ROMAGNA	101.565.000	536.562.000	638.127.000	5,32%	7.976.711
TOSCANA	82.961.000	237.973.000	320.934.000	2,67%	4.011.737
UMBRIA	9.323.000	42.046.000	51.369.000	0,43%	642.122
MARCHE	24.840.000	107.186.000	132.026.000	1,10%	1.650.351
LAZIO	397.386.000	1.273.702.000	1.671.088.000	13,93%	20.888.924
ABRUZZO	39.244.000	126.703.000	165.947.000	1,38%	2.074.370
MOLISE	31.300.000	71.404.000	102.704.000	0,86%	1.283.820
CAMPANIA	556.065.000	822.940.000	1.379.005.000	11,49%	17.237.830
PUGLIA	193.025.000	709.892.000	902.917.000	7,52%	11.286.637
BASILICATA	30.320.000	17.323.000	47.643.000	0,40%	595.547
CALABRIA	73.064.000	190.321.000	263.385.000	2,19%	3.292.364
SICILIA	454.689.000	707.172.000	1.161.861.000	9,68%	14.523.488
SARDEGNA	75.920.000	90.323.000	166.243.000	1,39%	2.078.070
<b>TOTALE</b>	<b>3.600.371.000</b>	<b>8.399.443.000</b>	<b>11.999.814.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000.000</b>

Fonte: dati CENSIS - C2011 consolidati regionali

Tabella B

REGIONE	Quota d'accesso anno 2021	Ripartizione spesa per liste d'attesa
PIEMONTE	7,37%	36.862.840
VALLE D'AOSTA	0,21%	1.057.380
LOMBARDIA	16,78%	83.899.340
P.A. BOLZANO	0,87%	4.351.280
P.A. TRENTO	0,91%	4.538.939
VENETO	8,20%	40.981.245
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	10.368.081
LIGURIA	2,67%	13.326.570
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	37.733.693
TOSCANA	6,31%	31.542.009
UMBRIA	1,49%	7.436.700
MARCHE	2,57%	12.861.641
LAZIO	9,59%	47.970.518
ABRUZZO	2,19%	10.934.065
MOLISE	0,51%	2.557.190
CAMPANIA	9,27%	46.356.513
PUGLIA	6,58%	32.898.723
BASILICATA	0,93%	4.649.421
CALABRIA	3,14%	15.718.900
SICILIA	8,06%	40.282.075
SARDEGNA	2,73%	13.672.877
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000.000</b>



ALLEGATO 4  
(articolo 100, comma 2)

«

<b>Tabella C</b>		
Articolo 33, comma 2 (Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza)		
REGIONE	Anno 2021	Anno 2022
PIEMONTE	589.182	589.600
VALLE D'AOSTA	16.804	16.800
LOMBARDIA	1.331.538	1.342.400
BOLZANO	68.656	69.600
TRENTO	71.219	72.800
VENETO	651.345	656.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	165.155	165.600
LIGURIA	214.462	213.600
EMILIA-ROMAGNA	596.634	604.000
TOSCANA	503.921	504.800
UMBRIA	119.202	119.200
MARCHE	205.068	205.600
LAZIO	774.269	767.200
ABRUZZO	175.184	175.200
MOLISE	41.056	40.800
CAMPANIA	744.145	741.600
PUGLIA	529.740	526.400
BASILICATA	74.750	74.400
CALABRIA	255.241	251.200
SICILIA	652.914	644.800
SARDEGNA	219.515	218.400
<b>TOTALE</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>

».

ALLEGATO 5  
(articolo 100, comma 2)

«

<b>Tabella D</b>		
Articolo 33, comma 5 (Reclutamento straordinario psicologi)		
<b>REGIONE</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
PIEMONTE	1.467.948	1.468.988
VALLE D'AOSTA	41.866	41.857
LOMBARDIA	3.317.527	3.344.590
BOLZANO	171.057	173.408
TRENTO	177.441	181.381
VENETO	1.622.827	1.634.424
FRIULI VENEZIA GIULIA	411.483	412.593
LIGURIA	534.331	532.184
EMILIA-ROMAGNA	1.486.514	1.504.866
TOSCANA	1.255.520	1.257.709
UMBRIA	296.992	296.987
MARCHE	510.926	512.252
LAZIO	1.929.092	1.911.479
ABRUZZO	436.471	436.511
MOLISE	102.290	101.653
CAMPANIA	1.854.038	1.847.696
PUGLIA	1.319.848	1.311.526
BASILICATA	186.240	185.368
CALABRIA	635.933	625.865
SICILIA	1.626.734	1.606.519
SARDEGNA	546.921	544.144
<b>TOTALE</b>	<b>19.932.000</b>	<b>19.932.000</b>

».

ALLEGATO 6  
(articolo 102, comma 1)

REGIONE	Quota d'accesso anno 2021	Ripartizione spesa
PIEMONTE	7,37%	7.741.196
VALLE D'AOSTA	0,21%	222.050
LOMBARDIA	16,78%	17.618.861
P.A. BOLZANO	0,87%	913.769
P.A. TRENTO	0,91%	953.177
VENETO	8,20%	8.606.062
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	2.177.297
LIGURIA	2,67%	2.798.580
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	7.924.075
TOSCANA	6,31%	6.623.822
UMBRIA	1,49%	1.561.707
MARCHE	2,57%	2.700.945
LAZIO	9,59%	10.073.809
ABRUZZO	2,19%	2.296.154
MOLISE	0,51%	537.010
CAMPANIA	9,27%	9.734.868
PUGLIA	6,58%	6.908.732
BASILICATA	0,93%	976.378
CALABRIA	3,14%	3.300.969
SICILIA	8,06%	8.459.236
SARDEGNA	2,73%	2.871.304
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>105.000.000</b>

ALLEGATO 7  
(articolo 187, comma 1)

## « Tabella B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	9.721
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	10.853

».

## **TABELLE A E B**



## TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO  
SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2022	2023	2024
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	91.329.559	109.633.559	124.633.559
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	29.493.141	35.493.141	35.493.141
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	20.000.000	20.000.000	15.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	60.212.907	66.331.707	66.331.707
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	91.264.753	97.634.173	97.634.173
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	33.353.340	38.353.340	38.353.340
MINISTERO DELL'INTERNO	17.056.872	19.740.090	19.740.090
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	26.303.371	23.238.024	23.238.024
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI	33.737.384	39.658.823	39.658.823
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	27.553.747	32.553.747	32.553.747
MINISTERO DELLA DIFESA	16.903.130	17.249.600	17.249.600
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	46.093.000	41.893.000	41.893.000
MINISTERO DELLA CULTURA	27.176.137	7.176.137	7.176.137
MINISTERO DELLA SALUTE	15.104.704	15.104.704	20.104.704
MINISTERO DEL TURISMO	20.000.000	20.000.000	20.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	555.582.045	584.060.045	599.060.045
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

## TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO  
SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2022	2023	2024
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	252.648.000	257.648.000	257.648.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	50.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	29.253.000	25.753.000	25.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	55.000.000	60.000.000	60.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	35.000.000	40.000.000	40.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	45.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	45.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI	62.000.000	60.000.000	60.000.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	35.000.000	35.000.000	35.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA	35.000.000	35.000.000	35.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	40.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DELLA CULTURA	31.000.000	36.000.000	36.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	35.000.000	45.000.000	45.000.000
MINISTERO DEL TURISMO	10.000.000	10.000.000	10.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	769.901.000	814.401.000	814.401.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



## **Quadri generali riassuntivi**



A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO  
DEL BILANCIO DI COMPETENZA  
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/638/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2022 - 2024 (in Euro)					
			Sezione II <i>(di cui disponibile)</i>	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) <i>(di cui disponibile)</i>
ENTRATE					
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	2022	545.824.247.834	2.546.470.000	548.370.717.834
		2023	563.269.436.440	963.550.000	564.232.986.440
		2024	574.143.038.516	-1.236.550.000	572.906.488.516
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2022	78.268.278.691	-337.820.369	77.930.458.322
		2023	72.952.235.044	-475.939.376	72.476.295.668
		2024	71.316.685.571	-727.990.916	70.588.694.655
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	2022	1.740.791.000	<<	1.740.791.000
		2023	1.641.250.000	<<	1.641.250.000
		2024	1.496.144.000	<<	1.496.144.000
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	2022	544.436.000	<<	544.436.000
		2023	444.895.000	<<	444.895.000
		2024	299.789.000	<<	299.789.000
	TOTALE ENTRATE FINALI	2022	625.833.317.525	2.208.649.631	628.041.967.156
		2023	637.862.921.484	487.610.624	638.350.532.108
		2024	646.955.868.087	-1.964.540.916	644.991.327.171
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	2022	479.215.819.690	<<	479.215.819.690
		2023	489.574.463.218	<<	489.574.463.218
		2024	434.501.055.267	<<	434.501.055.267
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2022	1.105.049.137.215	2.208.649.631	1.107.257.786.846
		2023	1.127.437.384.702	487.610.624	1.127.924.995.326
		2024	1.081.456.923.354	-1.964.540.916	1.079.492.382.438
SPESE					
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	2022	654.498.799.936 <i>(600.685.944.269)</i>	27.479.888.385	681.978.688.321 <i>(628.165.832.654)</i>
		2023	647.199.387.699 <i>(599.188.718.897)</i>	27.521.888.558	674.721.276.257 <i>(626.710.607.455)</i>
		2024	648.374.183.478 <i>(606.130.908.286)</i>	24.955.972.957	673.330.156.435 <i>(631.086.881.243)</i>
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	2022	132.022.619.793 <i>(120.224.303.992)</i>	15.909.560.000	147.932.179.793 <i>(136.133.863.992)</i>
		2023	127.191.317.830 <i>(118.088.487.074)</i>	15.912.400.000	143.103.717.830 <i>(134.000.887.074)</i>
		2024	78.214.653.451 <i>(70.137.809.034)</i>	9.272.200.000	87.486.853.451 <i>(79.410.009.034)</i>
	di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2022	5.422.790.000 <i>(5.087.301.117)</i>	889.000.000	6.311.790.000 <i>(5.976.301.117)</i>
		2023	3.879.800.000 <i>(3.519.841.650)</i>	840.000.000	4.719.800.000 <i>(4.359.841.650)</i>
		2024	1.507.850.000 <i>(1.268.327.321)</i>	840.000.000	2.347.850.000 <i>(2.108.327.321)</i>
	TOTALE SPESE FINALI	2022	786.521.419.729 <i>(720.910.248.261)</i>	43.389.448.385	829.910.868.114 <i>(764.299.696.646)</i>
		2023	774.390.705.529 <i>(717.277.205.971)</i>	43.434.288.558	817.824.994.087 <i>(760.711.494.529)</i>
		2024	726.588.836.929 <i>(676.268.717.320)</i>	34.228.172.957	760.817.009.886 <i>(710.496.890.277)</i>
TITOLO III -	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	2022	277.346.918.732 <i>(51.565.967.345)</i>	<<	277.346.918.732 <i>(51.565.967.345)</i>
		2023	310.100.001.239 <i>(61.298.286.480)</i>	<<	310.100.001.239 <i>(61.298.286.480)</i>
		2024	318.675.372.552 <i>(114.122.575.524)</i>	<<	318.675.372.552 <i>(114.122.575.524)</i>

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/638/2

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2022 - 2024 (in Euro)				
		Sezione II <i>(di cui disponibile)</i>	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) <i>(di cui disponibile)</i>
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2022	1.063.868.338.461 <i>(772.476.215.606)</i>	43.389.448.385	1.107.257.786.846 <i>(815.865.663.991)</i>
	2023	1.084.490.706.768 <i>(778.575.492.451)</i>	43.434.288.558	1.127.924.995.326 <i>(822.009.781.009)</i>
	2024	1.045.264.209.481 <i>(790.391.292.844)</i>	34.228.172.957	1.079.492.382.438 <i>(824.619.465.801)</i>

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/638/3

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2022 - 2024 (in Euro)				
RISULTATI DIFFERENZIALI		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I)
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	2022	624.092.526.525	2.208.649.631	626.301.176.156
	2023	636.221.671.484	487.610.624	636.709.282.108
	2024	645.459.724.087	-1.964.540.916	643.495.183.171
SPESE CORRENTI (-)	2022	654.498.799.936	27.479.888.385	681.978.688.321
	2023	647.199.387.699	27.521.888.558	674.721.276.257
	2024	648.374.183.478	24.955.972.957	673.330.156.435
RISPARMIO PUBBLICO	2022	-30.406.273.411	-25.271.238.754	-55.677.512.165
	2023	-10.977.716.215	-27.034.277.934	-38.011.994.149
	2024	-2.914.459.391	-26.920.513.873	-29.834.973.264
TOTALE ENTRATE FINALI	2022	625.833.317.525	2.208.649.631	628.041.967.156
	2023	637.862.921.484	487.610.624	638.350.532.108
	2024	646.955.868.087	-1.964.540.916	644.991.327.171
TOTALE SPESE FINALI (-)	2022	786.521.419.729	43.389.448.385	829.910.868.114
	2023	774.390.705.529	43.434.288.558	817.824.994.087
	2024	726.588.836.929	34.228.172.957	760.817.009.886
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2022	-160.688.102.204	-41.180.798.754	-201.868.900.958
	2023	-136.527.784.045	-42.946.677.934	-179.474.461.979
	2024	-79.632.968.842	-36.192.713.873	-115.825.682.715
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	2022	625.288.881.525	2.208.649.631	627.497.531.156
	2023	637.418.026.484	487.610.624	637.905.637.108
	2024	646.656.079.087	-1.964.540.916	644.691.538.171
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	2022	781.098.629.729	42.549.448.385	823.599.078.114
	2023	770.510.905.529	42.594.288.558	813.105.194.087
	2024	725.080.986.929	33.388.172.957	758.469.159.886
INDEBITAMENTO NETTO	2022	-155.809.748.204	-40.340.798.754	-196.101.546.958
	2023	-133.092.879.045	-42.106.677.934	-175.199.556.979
	2024	-78.424.907.842	-35.352.713.873	-113.777.621.715
TOTALE ENTRATE FINALI	2022	625.833.317.525	2.208.649.631	628.041.967.156
	2023	637.862.921.484	487.610.624	638.350.532.108
	2024	646.955.868.087	-1.964.540.916	644.991.327.171
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	2022	1.063.868.338.461	43.389.448.385	1.107.257.786.846
	2023	1.084.490.706.768	43.434.288.558	1.127.924.995.326
	2024	1.045.264.209.481	34.228.172.957	1.079.492.382.438
RICORSO AL MERCATO	2022	-438.035.020.936	-41.180.798.754	-479.215.819.690
	2023	-446.627.785.284	-42.946.677.934	-489.574.463.218
	2024	-398.308.341.394	-36.192.713.873	-434.501.055.267

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/641/1

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024  
(in euro)

MINISTERI		SPESA CORRENTE						TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO			
ECONOMIA E FINANZE	2022	25.664.706.623	240.300.339.786	30.535.349.064	77.267.159.986		373.767.555.459	
	Sez I	300.000	7.709.450.000	5.970.700.000	-5.028.477		13.675.421.523	
	Tot	25.665.006.623	248.009.789.786	36.506.049.064	77.262.131.509		387.442.976.982	
	2023	25.688.617.425	232.276.351.291	30.418.914.801	77.135.727.925		365.519.611.442	
	Sez I	238.421	12.325.420.000	6.234.700.000	-30.755.716		18.529.602.705	
	Tot	25.688.855.846	244.601.771.291	36.653.614.801	77.104.972.209		384.049.214.147	
2024	25.748.415.260	232.078.164.128	29.088.541.997	77.946.542.919		364.861.664.304		
Sez I	<<	12.771.600.000	6.269.700.000	-47.701.729		18.993.598.271		
Tot	25.748.415.260	244.849.764.128	35.358.241.997	77.898.841.190		383.855.262.575		
SVILUPPO ECONOMICO	2022	184.378.913	300.829.471	83.034.923	5.841.525		574.084.832	
	Sez I	<<	150.000.000	<<	<<		150.000.000	
	Tot	184.378.913	450.829.471	83.034.923	5.841.525		724.084.832	
	2023	187.315.344	163.033.971	82.334.923	2.389.849		435.074.087	
	Sez I	<<	200.000.000	<<	<<		200.000.000	
	Tot	187.315.344	363.033.971	82.334.923	2.389.849		635.074.087	
2024	182.925.787	155.973.971	82.334.923	1.432.134		422.666.815		
Sez I	<<	200.000.000	<<	<<		200.000.000		
Tot	182.925.787	355.973.971	82.334.923	1.432.134		622.666.815		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2022	185.606.383	152.217.500.285	792.893.412	<<		153.196.000.080	
	Sez I	<<	7.447.714.312	32.700.000	<<		7.480.414.312	
	Tot	185.606.383	159.665.214.597	825.593.412	<<		160.676.414.392	
	2023	184.398.204	155.419.788.515	543.909.580	<<		156.148.096.299	
	Sez I	<<	6.185.927.983	99.900.000	<<		6.285.827.983	
	Tot	184.398.204	161.605.716.498	643.809.580	<<		162.433.924.282	
2024	184.307.935	159.427.116.239	543.909.580	<<		160.155.333.754		
Sez I	<<	3.191.464.932	<<	<<		3.191.464.932		
Tot	184.307.935	162.618.581.171	543.909.580	<<		163.346.798.686		
GIUSTIZIA	2022	7.918.826.892	1.233.947.741	149.759.416	<<		9.302.534.049	
	Sez I	3.061.450	<<	<<	<<		3.061.450	
	Tot	7.921.888.342	1.233.947.741	149.759.416	<<		9.305.595.499	
	2023	7.889.652.623	1.233.947.741	207.346.463	<<		9.330.946.827	
	Sez I	36.714.508	<<	<<	<<		36.714.508	
	Tot	7.926.367.131	1.233.947.741	207.346.463	<<		9.367.661.335	
2024	7.875.786.779	1.227.647.741	206.886.113	<<		9.310.320.633		
Sez I	79.028.654	<<	<<	<<		79.028.654		
Tot	7.954.815.433	1.227.647.741	206.886.113	<<		9.389.349.287		



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/641/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024  
(in euro)

MINISTERI		SPESA CORRENTE					TOTALE		
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO				
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2022	Sez II Sez I Tot	956.786.801 1.000.000 957.786.801	1.949.148.756 2.198.148.756	17.644.485 <<	<<	2.923.580.042 250.000.000 3.173.580.042		
	2023	Sez II Sez I Tot	957.941.017 1.000.000 958.941.017	1.834.206.126 351.000.000 2.185.206.126	18.644.485 <<	<<	2.810.791.628 352.000.000 3.162.791.628		
		2024	Sez II Sez I Tot	949.446.504 1.000.000 950.446.504	1.746.705.856 415.000.000 2.161.705.856	18.644.485 <<	<<	2.714.796.845 416.000.000 3.130.796.845	
	ISTRUZIONE	2022	Sez II Sez I Tot	46.649.816.696 333.610.000 46.983.426.696	842.073.518 << 842.073.518	1.226.243.697 210.000.000 1.436.243.697	<<	48.718.133.911 543.610.000 49.261.743.911	
		2023	Sez II Sez I Tot	45.800.244.280 47.230.000 45.847.474.280	842.373.518 << 842.373.518	1.226.380.697 210.000.000 1.436.380.697	<<	47.868.998.495 257.230.000 48.126.228.495	
			2024	Sez II Sez I Tot	43.587.443.218 20.000.000 43.607.443.218	762.973.518 << 762.973.518	1.228.744.697 210.000.000 1.438.744.697	<<	45.579.161.433 230.000.000 45.809.161.433
		INTERNO	2022	Sez II Sez I Tot	10.905.103.266 << 10.905.103.266	12.677.212.820 659.681.100 13.336.893.920	199.862.121 <<	<<	23.782.178.207 659.681.100 24.441.859.307
			2023	Sez II Sez I Tot	10.862.062.943 1.776.297 10.863.839.240	12.543.148.106 566.681.100 13.109.829.206	179.660.149 <<	<<	23.584.871.198 568.457.397 24.153.328.595
				2024	Sez II Sez I Tot	10.918.515.910 << 10.918.515.910	12.838.154.021 553.881.100 13.392.035.121	180.643.672 << 180.643.672	<<
TRANSIZIONE ECOLOGICA			2022	Sez II Sez I Tot	179.180.857 << 179.180.857	352.705.976 2.008.000.000 2.360.705.976	6.716.204 <<	635.122	539.238.159 2.008.000.000 2.547.238.159
			2023	Sez II Sez I Tot	179.450.795 << 179.450.795	314.770.718 58.000.000 372.770.718	6.780.835 <<	600.204	501.602.552 58.000.000 559.602.552
				2024	Sez II Sez I Tot	177.904.756 << 177.904.756	299.522.732 105.000.000 404.522.732	7.080.835 << 7.080.835	563.802

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/641/3

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024  
(in euro)

MINISTERI		SPESA CORRENTE					ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	2022	Sez II	1.398.613.168	6.263.791.531	61.155.833	<<	7.723.560.532	
		Sez I	<<	5.000.000	<<	<<	5.000.000	
		Tot	1.398.613.168	6.268.791.531	61.155.833	<<	7.728.560.532	
	2023	Sez II	1.404.827.418	6.016.275.617	37.515.833	<<	7.458.618.868	
		Sez I	<<	5.000.000	<<	<<	5.000.000	
		Tot	1.404.827.418	6.021.275.617	37.515.833	<<	7.463.618.868	
2024	Sez II	1.410.787.806	6.099.111.048	22.105.833	<<	7.532.004.687		
	Sez I	<<	5.000.000	<<	<<	5.000.000		
	Tot	1.410.787.806	6.104.111.048	22.105.833	<<	7.537.004.687		
UNIVERSITA' E RICERCA	2022	Sez II	567.635.657	8.926.238.688	66.271.518	2.964.643	9.563.110.506	
		Sez I	75.000.000	252.000.000	<<	<<	327.000.000	
		Tot	642.635.657	9.178.238.688	66.271.518	2.964.643	9.890.110.506	
	2023	Sez II	558.187.421	8.925.348.098	66.271.518	2.799.972	9.552.607.009	
		Sez I	95.000.000	517.000.000	<<	<<	612.000.000	
		Tot	653.187.421	9.442.348.098	66.271.518	2.799.972	10.164.607.009	
2024	Sez II	553.933.966	8.922.906.541	57.604.385	2.628.532	9.537.073.424		
	Sez I	95.000.000	765.000.000	<<	<<	860.000.000		
	Tot	648.933.966	9.687.906.541	57.604.385	2.628.532	10.397.073.424		
DIFESA	2022	Sez II	19.250.903.299	260.343.550	626.305.786	<<	20.137.552.635	
		Sez I	11.200.000	<<	<<	<<	11.200.000	
		Tot	19.262.103.299	260.343.550	626.305.786	<<	20.148.752.635	
	2023	Sez II	18.992.772.109	261.218.421	620.893.981	<<	19.874.884.511	
		Sez I	141.055.965	<<	<<	<<	141.055.965	
		Tot	19.133.828.074	261.218.421	620.893.981	<<	20.015.940.476	
2024	Sez II	18.971.557.289	261.332.342	617.378.957	<<	19.850.268.588		
	Sez I	6.000.000	<<	<<	<<	6.000.000		
	Tot	18.977.557.289	261.332.342	617.378.957	<<	19.856.268.588		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2022	Sez II	138.483.721	508.285.295	6.735.330	<<	653.504.346	
		Sez I	4.000.000	500.000	<<	<<	4.500.000	
		Tot	142.483.721	508.785.295	6.735.330	<<	658.004.346	
	2023	Sez II	101.441.025	506.489.095	5.735.330	<<	613.665.450	
		Sez I	4.000.000	<<	<<	<<	4.000.000	
		Tot	105.441.025	506.489.095	5.735.330	<<	617.665.450	
2024	Sez II	100.543.476	495.289.095	5.035.330	<<	600.867.901		
	Sez I	4.000.000	<<	<<	<<	4.000.000		
	Tot	104.543.476	495.289.095	5.035.330	<<	604.867.901		

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/641/4

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024  
(in euro)

MINISTERI		SPESE CORRENTI						ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE					
CULTURA	2022	Sez II	998.052.757	640.394.870	70.932.232	<<	<<	1.709.379.859	
		Sez I	<<	380.000.000	<<	<<	<<	380.000.000	
	Tot	998.052.757	1.020.394.870	70.932.232	<<	<<	2.089.379.859		
	2023	Sez II	955.893.795	614.515.666	65.932.232	<<	<<	1.636.341.693	
		Sez I	<<	350.000.000	<<	<<	<<	350.000.000	
	Tot	955.893.795	964.515.666	65.932.232	<<	<<	1.986.341.693		
2024	Sez II	955.444.560	610.591.909	64.932.232	<<	<<	1.630.968.701		
	Sez I	<<	270.000.000	<<	<<	<<	270.000.000		
Tot	955.444.560	880.591.909	64.932.232	<<	<<	1.900.968.701			
SALUTE	2022	Sez II	393.720.694	1.402.685.167	23.953.573	<<	<<	1.820.359.434	
		Sez I	1.850.000.000	12.000.000	<<	<<	<<	1.862.000.000	
	Tot	2.243.720.694	1.414.685.167	23.953.573	<<	<<	3.682.359.434		
	2023	Sez II	380.127.022	1.376.949.913	31.522.820	<<	<<	1.788.599.755	
		Sez I	<<	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000	
	Tot	380.127.022	1.378.949.913	31.522.820	<<	<<	1.790.599.755		
2024	Sez II	376.670.647	1.285.799.313	21.522.820	<<	<<	1.683.992.780		
	Sez I	<<	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000		
Tot	376.670.647	1.287.799.313	21.522.820	<<	<<	1.685.992.780			
TURISMO	2022	Sez II	25.166.211	62.106.791	754.883	<<	<<	88.027.885	
		Sez I	<<	120.000.000	<<	<<	<<	120.000.000	
	Tot	25.166.211	182.106.791	754.883	<<	<<	208.027.885		
	2023	Sez II	27.566.211	46.356.791	754.883	<<	<<	74.677.885	
		Sez I	<<	120.000.000	<<	<<	<<	120.000.000	
	Tot	27.566.211	166.356.791	754.883	<<	<<	194.677.885		
2024	Sez II	25.566.211	46.356.791	754.883	<<	<<	72.677.885		
	Sez I	<<	40.000.000	<<	<<	<<	40.000.000		
Tot	25.566.211	86.356.791	754.883	<<	<<	112.677.885			
TOTALE	2022	Sez II	115.416.981.938	427.937.604.245	33.867.612.477	77.276.601.276	654.498.799.936		
		Sez I	2.278.171.450	18.993.345.412	6.213.400.000	-5.028.477	27.479.888.385		
	Tot	117.695.153.388	446.930.949.657	40.081.012.477	77.271.572.799	681.978.688.321			
	2023	Sez II	114.170.497.632	422.374.773.587	33.512.598.530	77.141.517.950	647.199.387.699		
		Sez I	327.015.191	20.681.029.083	6.544.600.000	-30.755.716	27.521.888.558		
	Tot	114.497.512.823	443.055.802.670	40.057.198.530	77.110.762.234	674.721.276.257			
2024	Sez II	112.019.250.104	426.257.645.245	32.146.120.742	77.951.167.387	648.374.183.478			
	Sez I	205.028.654	18.318.946.032	6.479.700.000	-47.701.729	24.955.972.957			
Tot	112.224.278.758	444.576.591.277	38.625.820.742	77.903.465.658	673.330.156.435				

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/641/5

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024  
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE						RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESA IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	TOTALE SPESE		
ECONOMIA E FINANZE	2022	Sez II	81.177.661.212	3.688.467.876	4.290.935.030	89.157.064.118	462.924.619.577	740.130.154.972
		Sez I	12.800.740.000	102.170.000	445.350.000	13.348.260.000	27.023.681.523	27.023.681.523
		Tot	93.978.401.212	3.790.637.876	4.736.285.030	102.505.324.118	489.948.301.100	767.153.836.495
	2023	Sez II	79.175.217.791	2.893.957.938	4.339.392.971	86.408.568.700	451.928.180.142	761.958.807.781
	Sez I	12.238.100.000	150.000.000	485.000.000	12.873.100.000	31.402.702.705	31.402.702.705	
	Tot	91.413.317.791	3.043.957.938	4.824.392.971	99.281.668.700	483.330.882.847	793.361.510.486	
2024	Sez II	33.173.555.678	1.949.397.938	4.215.757.560	39.338.711.176	404.200.375.480	722.817.545.809	
	Sez I	4.582.800.000	20.000.000	490.000.000	5.092.800.000	24.086.398.271	24.086.398.271	
	Tot	37.756.355.678	1.969.397.938	4.705.757.560	44.431.511.176	428.286.773.751	746.903.944.080	
SVILUPPO ECONOMICO	2022	Sez II	11.249.918.790	1.084	24.824.892	11.274.744.766	11.848.829.598	11.948.668.615
		Sez I	390.000.000	<<	<<	390.000.000	540.000.000	540.000.000
		Tot	11.639.918.790	1.084	24.824.892	11.664.744.766	12.388.829.598	12.488.668.615
	2023	Sez II	12.276.773.235	1.084	12.574.892	12.289.349.211	12.724.423.298	12.755.787.946
	Sez I	1.026.800.000	<<	<<	1.026.800.000	1.226.800.000	1.226.800.000	
	Tot	13.303.573.235	1.084	12.574.892	13.316.149.211	13.951.223.298	13.982.587.946	
2024	Sez II	11.502.653.935	1.084	12.397.892	11.515.052.911	11.937.719.726	11.959.261.450	
	Sez I	2.196.900.000	<<	<<	2.196.900.000	2.396.900.000	2.396.900.000	
	Tot	13.699.553.935	1.084	12.397.892	13.711.952.911	14.334.619.726	14.356.161.450	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2022	Sez II	63.295.139	<<	<<	63.295.139	153.259.295.219	153.259.295.219
		Sez I	<<	<<	<<	<<	7.480.414.312	7.480.414.312
		Tot	63.295.139	<<	<<	63.295.139	160.739.709.531	160.739.709.531
	2023	Sez II	59.395.139	<<	<<	59.395.139	156.207.491.438	156.207.491.438
	Sez I	<<	<<	<<	<<	6.285.827.983	6.285.827.983	
	Tot	59.395.139	<<	<<	59.395.139	162.493.319.421	162.493.319.421	
2024	Sez II	57.695.139	<<	<<	57.695.139	160.213.028.893	160.213.028.893	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	3.191.464.932	3.191.464.932	
	Tot	57.695.139	<<	<<	57.695.139	163.404.493.825	163.404.493.825	
GIUSTIZIA	2022	Sez II	884.667.409	<<	1.400.000	886.067.409	10.188.601.458	10.188.601.458
		Sez I	<<	<<	<<	<<	3.061.450	3.061.450
		Tot	884.667.409	<<	1.400.000	886.067.409	10.191.662.908	10.191.662.908
	2023	Sez II	847.023.218	<<	<<	847.023.218	10.177.970.045	10.177.970.045
	Sez I	<<	<<	<<	<<	36.714.508	36.714.508	
	Tot	847.023.218	<<	<<	847.023.218	10.214.684.553	10.214.684.553	
2024	Sez II	767.852.682	<<	<<	767.852.682	10.078.173.315	10.078.173.315	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	79.028.654	79.028.654	
	Tot	767.852.682	<<	<<	767.852.682	10.157.201.969	10.157.201.969	



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/641/7

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024  
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE						RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESA IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	TOTALE SPESE FINALI		
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	2022	Sez I	8.492.598.330	9.500.000	681.028.425	9.183.126.755	<<	16.906.687.287
		Sez II	300.000.000	<<	<<	300.000.000	<<	305.000.000
		Tot	8.792.598.330	9.500.000	681.028.425	9.483.126.755	<<	17.211.687.287
	2023	Sez I	8.100.343.939	15.000.000	440.749.095	8.556.093.034	<<	16.014.711.902
		Sez II	420.000.000	<<	<<	420.000.000	<<	425.000.000
		Tot	8.520.343.939	15.000.000	440.749.095	8.976.093.034	<<	16.439.711.902
2024	Sez I	8.443.154.356	42.000.000	233.275.757	8.718.430.113	<<	16.250.434.800	
	Sez II	640.000.000	<<	<<	640.000.000	<<	645.000.000	
	Tot	9.083.154.356	42.000.000	233.275.757	9.358.430.113	<<	16.895.434.800	
UNIVERSITA' E RICERCA	2022	Sez I	3.725.533.631	<<	<<	3.725.533.631	4.014.267	13.292.668.404
		Sez II	-38.500.000	<<	<<	288.500.000	<<	288.500.000
		Tot	3.687.033.631	<<	<<	3.687.033.631	4.014.267	13.581.168.404
	2023	Sez I	3.445.333.631	<<	<<	3.445.333.631	4.178.940	13.002.119.580
		Sez II	141.500.000	<<	<<	141.500.000	<<	753.500.000
		Tot	3.586.833.631	<<	<<	3.586.833.631	4.178.940	13.755.619.580
2024	Sez I	3.267.633.631	<<	<<	3.267.633.631	4.350.381	12.809.057.436	
	Sez II	211.500.000	<<	<<	211.500.000	<<	1.071.500.000	
	Tot	3.479.133.631	<<	<<	3.479.133.631	4.350.381	13.880.557.436	
DIFESA	2022	Sez I	5.750.309.944	<<	16.600.000	5.766.909.944	<<	25.904.462.579
		Sez II	20.000.000	<<	<<	20.000.000	<<	31.200.000
		Tot	5.770.309.944	<<	16.600.000	5.786.909.944	<<	25.935.662.579
	2023	Sez I	5.428.042.805	<<	15.900.000	5.443.942.805	<<	25.318.827.316
		Sez II	30.000.000	<<	<<	30.000.000	<<	171.055.965
		Tot	5.458.042.805	<<	15.900.000	5.473.942.805	<<	25.489.883.281
2024	Sez I	5.067.784.764	<<	15.000.000	5.082.784.764	<<	24.933.053.352	
	Sez II	50.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	56.000.000	
	Tot	5.117.784.764	<<	15.000.000	5.132.784.764	<<	24.989.053.352	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARIE FORESTALI	2022	Sez I	990.904.559	45.567.200	<<	1.036.471.759	<<	1.689.976.105
		Sez II	160.000.000	<<	<<	160.000.000	<<	164.500.000
		Tot	1.150.904.559	45.567.200	<<	1.196.471.759	<<	1.854.476.105
	2023	Sez I	1.010.252.328	<<	<<	1.010.252.328	<<	1.623.917.778
		Sez II	30.000.000	<<	<<	30.000.000	<<	34.000.000
		Tot	1.040.252.328	<<	<<	1.040.252.328	<<	1.657.917.778
2024	Sez I	775.881.068	<<	<<	775.881.068	<<	1.376.748.969	
	Sez II	40.000.000	<<	<<	40.000.000	<<	44.000.000	
	Tot	815.881.068	<<	<<	815.881.068	<<	1.420.748.969	

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/641/8

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024  
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE						RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESA IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	TOTALE SPESE		
CULTURA	Sez II	1.659.315.759	<<	<<	1.659.315.759	3.368.695.618	17.363.397	3.386.059.015
	Sez I	165.000.000	<<	<<	165.000.000	545.000.000	<<	545.000.000
	Tot	1.824.315.759	<<	<<	1.824.315.759	3.913.695.618	17.363.397	3.931.059.015
	Sez II	1.496.240.387	<<	<<	1.496.240.387	3.132.582.080	12.555.759	3.145.137.839
	Sez I	185.000.000	<<	<<	185.000.000	535.000.000	<<	535.000.000
	Tot	1.681.240.387	<<	<<	1.681.240.387	3.667.582.080	12.555.759	3.680.137.839
SALUTE	Sez II	1.415.877.689	<<	<<	1.415.877.689	3.046.846.390	9.866.721	3.056.713.111
	Sez I	130.000.000	<<	<<	130.000.000	400.000.000	<<	400.000.000
	Tot	1.545.877.689	<<	<<	1.545.877.689	3.446.846.390	9.866.721	3.456.713.111
	Sez II	823.600.820	400.000	6.560.000	830.560.820	2.650.920.254	<<	2.650.920.254
	Sez I	<<	<<	<<	<<	1.862.000.000	<<	1.862.000.000
	Tot	823.600.820	400.000	6.560.000	830.560.820	4.512.920.254	<<	4.512.920.254
TURISMO	Sez II	788.600.820	400.000	6.060.000	795.060.820	2.583.660.575	<<	2.583.660.575
	Sez I	<<	<<	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000
	Tot	788.600.820	400.000	6.060.000	795.060.820	2.583.660.575	<<	2.583.660.575
	Sez II	642.622.137	400.000	6.060.000	649.082.137	2.333.074.917	<<	2.333.074.917
	Sez I	<<	<<	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000
	Tot	642.622.137	400.000	6.060.000	649.082.137	2.333.074.917	<<	2.333.074.917
TURISMO	Sez II	2.263.470	<<	<<	2.263.470	90.291.355	<<	90.291.355
	Sez I	61.000.000	<<	<<	61.000.000	181.000.000	<<	181.000.000
	Tot	63.263.470	<<	<<	63.263.470	271.291.355	<<	271.291.355
	Sez II	2.563.470	<<	<<	2.563.470	77.241.355	<<	77.241.355
	Sez I	111.000.000	<<	<<	111.000.000	231.000.000	<<	231.000.000
	Tot	113.563.470	<<	<<	113.563.470	308.241.355	<<	308.241.355
TOTALE	Sez II	123.235.335.286	3.743.936.160	5.043.348.347	132.022.619.793	786.521.419.729	277.346.918.732	1.063.868.338.461
	Sez I	15.362.040.000	102.170.000	445.350.000	15.909.560.000	43.389.448.385	<<	43.389.448.385
	Tot	138.597.375.286	3.846.106.160	5.488.698.347	147.932.179.793	829.910.868.114	277.346.918.732	1.107.257.786.846
	Sez II	119.455.281.850	2.909.359.022	4.826.676.958	127.191.317.830	774.390.705.529	310.100.001.239	1.084.490.706.768
	Sez I	15.277.400.000	150.000.000	485.000.000	15.912.400.000	43.434.288.558	<<	43.434.288.558
	Tot	134.732.681.850	3.059.359.022	5.311.676.958	143.103.717.830	817.824.994.087	310.100.001.239	1.127.924.995.326
TOTALE	Sez II	71.730.363.220	1.991.799.022	4.492.491.209	78.214.653.451	726.588.836.929	318.675.372.552	1.045.264.209.481
	Sez I	8.762.200.000	20.000.000	490.000.000	9.272.200.000	34.228.172.957	<<	34.228.172.957
	Tot	80.492.563.220	2.011.799.022	4.982.491.209	87.486.853.451	760.817.009.886	318.675.372.552	1.079.492.382.438

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERI		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)											ALLEGATO A	
		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE		
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	619.627.145.129	1.482.028.894	2.678.432.435	68.333.524.351	5.561.600	3.077.759.263	13.080.627.426	4.323.432.130	<<	27.521.643.743	740.130.154.972		
	Sez I	14.644.765.048	15.300.000	40.000.000	11.062.050.000	129.506.475	95.660.000	-122.000.000	455.000.000	100.000.000	603.400.000	27.023.681.523		
	Tot	634.271.910.177	1.497.328.894	2.718.432.435	79.395.574.351	135.068.075	3.173.419.263	12.958.627.426	4.778.432.130	100.000.000	28.125.043.743	767.153.836.495		
	Sez II	647.469.541.531	1.779.528.894	2.649.385.908	66.207.481.018	8.061.600	1.222.531.789	11.476.345.488	4.218.502.130	<<	26.927.429.422	761.958.807.781		
SVILUPPO ECONOMICO	Sez I	15.931.157.809	<<	50.238.421	12.685.600.000	209.506.475	58.800.000	1.279.000.000	500.000.000	100.000.000	411.400.000	31.402.702.705		
	Tot	663.400.699.340	1.779.528.894	2.699.624.329	79.073.081.018	217.568.075	1.278.331.789	12.755.345.488	4.718.502.130	100.000.000	27.338.829.422	793.361.510.486		
	Sez II	657.229.160.786	379.528.894	2.682.078.588	18.719.405.073	8.061.600	1.441.244.765	11.345.415.488	4.130.475.817	<<	26.882.174.797	722.817.545.809		
	Tot	17.313.891.796	<<	60.000.000	4.468.800.000	209.506.475	60.800.000	1.191.000.000	300.000.000	100.000.000	384.400.000	24.086.398.271		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	674.543.052.582	379.528.894	2.742.078.588	23.186.205.073	217.568.075	1.502.044.765	12.536.415.488	4.430.475.817	100.000.000	27.266.574.797	746.903.944.080		
	Sez I	<<	<<	<<	11.829.760.259	47.026.047	<<	<<	69.382.308	<<	2.500.000	11.948.668.615		
	Tot	<<	<<	<<	240.000.000	150.000.000	<<	<<	<<	<<	150.000.000	540.000.000		
	Sez II	<<	<<	<<	12.069.760.259	187.026.047	<<	<<	69.382.308	<<	152.500.000	12.488.668.615		
GIUSTIZIA	Sez I	<<	<<	<<	12.642.480.061	51.470.647	<<	<<	61.837.237	<<	<<	12.755.787.946		
	Tot	<<	<<	<<	876.900.000	150.000.000	<<	<<	<<	<<	200.000.000	1.226.800.000		
	Sez II	<<	<<	<<	13.519.280.061	201.470.647	<<	<<	61.837.237	<<	200.000.000	13.982.587.946		
	Tot	<<	<<	<<	11.851.199.982	46.225.972	<<	<<	61.835.515	<<	<<	11.959.261.450		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez I	<<	<<	<<	2.046.900.000	150.000.000	<<	<<	<<	<<	200.000.000	2.396.900.000		
	Tot	<<	<<	<<	13.898.099.982	196.225.972	<<	<<	61.835.515	<<	200.000.000	14.356.161.450		
	Sez II	<<	<<	<<	23.586.191.201	<<	<<	<<	<<	<<	129.873.104.017	153.259.295.219		
	Tot	<<	<<	<<	615.480.000	<<	<<	<<	<<	<<	6.864.934.312	7.480.414.312		
GIUSTIZIA	Sez I	<<	<<	<<	24.201.671.201	<<	<<	<<	<<	<<	136.538.038.329	160.739.709.531		
	Tot	<<	<<	<<	26.123.795.958	<<	<<	<<	<<	<<	130.083.695.479	156.207.491.438		
	Sez II	<<	<<	<<	775.040.000	<<	<<	<<	<<	<<	5.510.787.983	6.285.827.983		
	Tot	<<	<<	<<	26.898.835.958	<<	<<	<<	<<	<<	135.594.483.482	162.493.319.421		
GIUSTIZIA	Sez I	<<	<<	<<	25.906.646.867	<<	<<	<<	<<	<<	134.306.382.025	160.213.028.893		
	Tot	<<	<<	<<	433.540.000	<<	<<	<<	<<	<<	2.757.924.932	3.191.464.932		
	Sez II	<<	<<	<<	26.340.186.867	<<	<<	<<	<<	<<	137.064.306.957	163.404.493.825		
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.188.601.458		
GIUSTIZIA	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	3.061.450		
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.191.662.908		
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.177.970.045		
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	36.714.508		
GIUSTIZIA	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.214.684.553		
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.078.173.315		
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.078.173.315		
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.157.201.969		



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/642/2

		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)										ALLEGATO A	
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE		
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	<<	<<	70.800.000	<<	<<	<<	1.613.431	<<	<<	3.039.503.549	<<	<<
	Sez I	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	250.000.000	<<	<<
	Tot	<<	<<	220.800.000	<<	<<	<<	1.613.431	<<	<<	3.289.503.549	<<	<<
	Sez II	<<	<<	60.000.000	<<	<<	<<	1.651.431	<<	<<	2.872.215.135	<<	<<
ISTRUZIONE	Sez I	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	1.651.431	<<	<<	352.000.000	<<	<<
	Tot	<<	<<	210.000.000	<<	<<	<<	1.651.431	<<	<<	3.224.215.135	<<	<<
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.702.431	<<	<<	2.783.090.352	<<	<<
	Tot	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	1.702.431	<<	<<	416.000.000	<<	<<
INTERNO	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	50.191.058.446	<<	50.191.586.638	<<	<<
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	543.610.000	<<	543.610.000	<<	<<
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	50.734.668.446	<<	50.735.196.638	<<	<<
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	49.129.862.467	<<	49.130.394.441	<<	<<
TRANSIZIONE ECOLOGICA	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	257.230.000	<<	257.230.000	<<	<<
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	49.387.092.467	<<	49.387.624.441	<<	<<
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	46.836.741.586	<<	46.837.277.379	<<	<<
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	235.000.000	<<	235.000.000	<<	<<
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	5.357.028	11.485.761.497	336.648.020	5.048.543	3.719.650.000	<<	2.230.483	325.000.000	1.910.792.090	29.241.832.116	<<	<<
	Sez I	<<	<<	<<	<<	650.000.000	<<	<<	<<	29.981.100	1.309.681.100	<<	<<
	Tot	5.357.028	11.485.761.497	336.648.020	5.048.543	4.369.650.000	<<	2.230.483	325.000.000	1.940.773.190	30.551.513.216	<<	<<
	Sez II	3.799.701	11.525.059.427	336.648.020	2.548.543	2.329.650.000	<<	2.244.525	325.000.000	1.870.521.957	27.663.665.078	<<	<<
TRANSIZIONE ECOLOGICA	Sez I	<<	1.776.297	<<	<<	250.000.000	<<	<<	<<	29.981.100	818.457.397	<<	<<
	Tot	3.799.701	11.526.835.724	336.648.020	2.548.543	2.579.650.000	<<	2.244.525	325.000.000	1.900.503.057	28.482.122.475	<<	<<
	Sez II	3.760.675	11.441.892.372	336.648.020	2.548.543	2.414.000.000	<<	2.230.483	325.000.000	1.865.314.763	27.951.854.709	<<	<<
	Tot	3.760.675	11.441.892.372	336.648.020	2.548.543	2.414.000.000	<<	2.230.483	325.000.000	1.895.295.863	28.505.735.809	<<	<<
TRANSIZIONE ECOLOGICA	Sez II	<<	<<	228.729.606	1.715.126.589	3.784.700	<<	<<	<<	<<	1.947.640.895	<<	<<
	Sez I	<<	<<	<<	2.861.800.000	<<	<<	<<	<<	<<	2.861.800.000	<<	<<
	Tot	<<	<<	228.729.606	4.576.926.589	3.784.700	<<	<<	<<	<<	4.809.440.895	<<	<<
	Sez II	<<	<<	231.807.155	1.723.166.704	3.784.700	<<	<<	<<	<<	1.958.758.559	<<	<<
TRANSIZIONE ECOLOGICA	Sez I	<<	<<	<<	903.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	903.000.000	<<	<<
	Tot	<<	<<	231.807.155	2.626.166.704	3.784.700	<<	<<	<<	<<	2.861.758.559	<<	<<
	Sez II	<<	<<	214.637.542	1.571.231.392	3.784.700	<<	<<	<<	<<	1.789.653.634	<<	<<
	Tot	<<	<<	214.637.542	2.521.231.392	3.784.700	<<	<<	<<	<<	2.739.653.634	<<	<<

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERI		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)										ALLEGATO A	
		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE	
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	Sez II	246.243.119	<<	888.163.070	13.349.012.796	105.229.913	2.304.922.912	3.817.102	9.284.331	<<	13.559	16.906.687.287	
	Sez I	<<	<<	<<	305.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	305.000.000	
	Tot	246.243.119	<<	888.163.070	13.654.012.796	105.229.913	2.304.922.912	3.817.102	9.284.331	<<	13.559	17.211.687.287	
	Sez II	258.610.137	<<	900.483.025	13.084.255.073	90.229.913	1.670.630.131	3.817.101	6.672.478	<<	13.559	16.014.711.902	
	Sez I	<<	<<	<<	375.000.000	50.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	425.000.000	
	Tot	258.610.137	<<	900.483.025	13.459.255.073	140.229.913	1.670.630.131	3.817.101	6.672.478	<<	13.559	16.439.711.902	
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	702.811.788	<<	885.648.347	13.079.439.854	89.229.913	1.484.615.673	3.817.101	4.856.080	<<	13.559	16.250.434.800	
	Sez I	<<	<<	<<	595.000.000	50.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	645.000.000	
	Tot	702.811.788	<<	885.648.347	13.674.439.854	139.229.913	1.484.615.673	3.817.101	4.856.080	<<	13.559	16.895.434.800	
	Sez II	3.497.601.476	<<	<<	689	<<	<<	100.000.000	<<	9.695.056.239	<<	13.292.658.404	
DIFESA	Sez I	16.500.000	<<	<<	5.000.000	<<	<<	<<	<<	267.000.000	<<	288.500.000	
	Tot	3.514.101.476	<<	<<	5.000.689	<<	<<	100.000.000	<<	9.962.056.239	<<	13.581.158.404	
	Sez II	3.139.272.000	<<	<<	689	<<	<<	100.000.000	<<	9.762.846.891	<<	13.002.119.580	
	Sez I	216.500.000	<<	<<	5.000.000	<<	<<	<<	<<	532.000.000	<<	753.500.000	
	Tot	3.355.772.000	<<	<<	5.000.689	<<	<<	100.000.000	<<	10.294.846.891	<<	13.755.619.580	
	Sez II	2.998.829.413	<<	<<	689	<<	<<	100.000.000	<<	9.709.227.334	<<	12.809.057.436	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	Sez I	286.500.000	<<	<<	5.000.000	<<	<<	<<	<<	780.000.000	<<	1.071.500.000	
	Tot	3.286.329.413	<<	<<	5.000.689	<<	<<	100.000.000	<<	10.489.227.334	<<	13.880.557.436	
	Sez II	97.955.058	21.808.071.487	3.811.815.179	5.174.574	84.135.767	24.460.513	<<	<<	<<	72.850.000	25.904.462.579	
	Sez I	<<	21.196.270	10.003.730	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	31.200.000	
	Tot	97.955.058	21.829.267.757	3.821.818.909	5.174.574	84.135.767	24.460.513	<<	<<	<<	72.850.000	25.935.662.579	
	Sez II	95.057.899	21.219.059.320	3.816.674.495	5.174.608	84.550.480	24.460.513	<<	<<	<<	73.850.000	25.318.827.316	
POLTICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	Sez I	<<	122.310.514	48.745.451	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	171.055.965	
	Tot	95.057.899	21.341.369.834	3.865.419.946	5.174.608	84.550.480	24.460.513	<<	<<	<<	73.850.000	25.489.883.281	
	Sez II	95.623.492	20.806.259.471	3.845.633.795	5.174.643	83.551.437	24.460.513	<<	<<	<<	72.350.000	24.933.053.352	
	Tot	95.623.492	20.837.259.471	3.870.633.795	5.174.643	83.551.437	24.460.513	<<	<<	<<	72.350.000	24.989.053.352	
POLTICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	Sez II	<<	<<	<<	1.689.015.980	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.689.976.105	
	Sez I	<<	<<	<<	164.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	164.500.000	
	Tot	<<	<<	<<	1.853.515.980	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.854.476.105	
	Sez II	<<	<<	<<	1.622.957.653	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.623.917.778	
	Sez I	<<	<<	<<	34.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	34.000.000	
	Tot	<<	<<	<<	1.656.957.653	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.657.917.778	
POLTICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	Sez II	<<	<<	<<	1.375.788.844	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.376.748.969	
	Sez I	<<	<<	<<	44.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	44.000.000	
	Tot	<<	<<	<<	1.419.788.844	20.000	<<	<<	<<	940.125	1.420.748.969		

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERI		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)										ALLEGATO A	
		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE	
CULTURA	Sez II	19.863.397	<<	<<	<<	2.841.662	<<	<<	3.363.353.377	<<	579	3.366.059.015	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	545.000.000	<<	<<	545.000.000	
	Tot	19.863.397	<<	<<	<<	2.841.662	<<	<<	3.908.353.377	<<	579	3.931.059.015	
	Sez II	15.055.759	<<	<<	<<	2.376.662	<<	<<	3.127.704.839	<<	579	3.145.137.839	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	635.000.000	<<	<<	635.000.000	
	Tot	15.055.759	<<	<<	<<	2.376.662	<<	<<	3.662.704.839	<<	579	3.660.137.839	
SALUTE	Sez II	12.366.721	<<	<<	<<	2.376.662	<<	<<	3.041.969.149	<<	579	3.056.713.111	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	400.000.000	<<	<<	400.000.000	
	Tot	12.366.721	<<	<<	<<	2.376.662	<<	<<	3.441.969.149	<<	579	3.456.713.111	
	Sez II	19.563.669	<<	10.068.996	210.202	<<	<<	2.095.438.091	<<	<<	525.639.296	2.650.920.254	
TURISMO	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.852.000.000	<<	<<	10.000.000	1.862.000.000	
	Tot	19.563.669	<<	10.068.996	210.202	<<	<<	3.947.438.091	<<	<<	535.639.296	4.512.920.254	
	Sez II	19.563.669	<<	10.015.483	210.202	<<	<<	2.028.231.925	<<	<<	525.639.296	2.583.660.575	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000	
	Tot	19.563.669	<<	10.015.483	210.202	<<	<<	2.030.231.925	<<	<<	525.639.296	2.585.660.575	
	Sez II	19.563.669	<<	10.102.252	210.202	<<	<<	1.848.559.498	<<	<<	454.639.296	2.333.074.917	
TOTALE	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000	
	Tot	19.563.669	<<	10.102.252	210.202	<<	<<	1.850.559.498	<<	<<	454.639.296	2.335.074.917	
	Sez II	<<	<<	<<	90.291.355	<<	<<	<<	<<	<<	<<	90.291.355	
	Sez I	<<	<<	<<	181.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	181.000.000	
	Tot	<<	<<	<<	271.291.355	<<	<<	<<	<<	<<	<<	271.291.355	
	Sez II	<<	<<	<<	77.241.355	<<	<<	<<	<<	<<	<<	77.241.355	
TOTALE	Sez I	637.927.334.613	23.295.457.409	29.060.612.636	119.519.359.034	1.964.990.121	9.130.577.388	15.279.882.619	7.769.296.060	60.211.115.169	159.709.713.409	1.063.868.338.461	
	Sez II	15.390.965.048	36.496.270	53.065.180	12.723.030.000	3.141.306.475	745.660.000	1.730.000.000	1.000.000.000	910.610.000	7.658.315.412	43.389.448.985	
	Tot	653.318.299.661	23.331.953.679	29.113.677.816	132.242.389.034	5.106.296.596	9.876.237.388	17.009.882.619	8.769.296.060	61.121.725.169	167.368.028.821	1.107.257.786.846	
	Sez II	665.076.389.578	23.002.387.915	29.077.358.383	120.392.051.794	1.962.424.549	5.251.057.133	13.608.394.514	7.418.612.640	59.217.709.842	159.484.320.417	1.084.490.706.768	
2023	Sez I	16.886.357.809	122.310.514	137.474.677	15.312.440.000	1.312.506.475	305.800.000	1.281.000.000	1.035.000.000	889.230.000	6.152.169.083	43.434.288.558	
	Tot	681.962.747.387	23.124.698.429	29.214.833.060	135.704.491.794	3.274.931.024	5.556.857.133	14.889.394.514	8.463.612.640	60.106.939.842	165.636.489.500	1.127.924.995.326	
2024	Sez II	675.401.739.436	21.189.549.040	28.941.298.670	71.564.393.082	1.803.245.519	5.368.105.651	13.297.792.087	7.243.071.475	56.870.969.404	163.584.045.144	1.045.264.209.481	
	Tot	18.390.291.796	31.000.000	164.028.654	7.842.240.000	1.359.506.475	60.800.000	1.193.000.000	700.000.000	1.115.000.000	3.372.306.032	34.228.172.957	
Tot	683.792.031.232	21.220.549.040	29.105.327.324	79.406.633.082	3.162.751.994	5.428.905.651	14.490.792.087	7.943.071.475	57.985.969.404	166.956.351.176	1.079.492.382.438		

999/642/4

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)							ALLEGATO A/1	
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE			
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	20.937.288.204	6.864.364.070	276.501.434	126.918.924.470	17.197.918.132	9.977.315.180			
	Sez I	530.000.000	3.300.000	<<	2.973.100.000	-1.502.250.000	305.600.000			
	Tot	21.467.288.204	6.867.664.070	276.501.434	129.892.024.470	15.695.668.132	10.282.915.180			
	Sez II	21.277.095.348	6.809.050.941	273.806.872	125.707.177.764	15.634.705.951	6.896.115.180			
SVILUPPO ECONOMICO	Sez I	650.226.204	<<	12.217	4.572.520.000	<<	767.900.000			
	Tot	21.927.321.552	6.809.050.941	273.819.089	130.279.697.764	15.634.705.951	7.464.015.180			
	Sez II	21.383.441.854	6.975.107.269	271.404.278	125.851.684.716	15.602.479.638	6.196.115.180			
	Sez I	720.000.000	<<	<<	5.757.200.000	25.000.000	4.400.000			
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Tot	22.103.441.854	6.975.107.269	277.404.278	131.608.884.716	15.627.479.638	6.200.515.180			
	Sez II	144.553.733	71.855.528	5.816.143	141.533.761	60.118.800	89.439.970			
	Sez I	<<	<<	<<	150.000.000	<<	<<			
	Tot	144.553.733	71.855.528	5.816.143	291.533.761	60.118.800	89.439.970			
GIUSTIZIA	Sez II	149.384.836	43.375.081	5.834.418	102.155.761	8.190.800	68.817.970			
	Sez I	<<	<<	<<	200.000.000	<<	<<			
	Tot	149.384.836	43.375.081	5.834.418	302.155.761	8.190.800	68.817.970			
	Sez II	146.830.688	41.955.693	5.358.397	102.155.761	8.190.800	61.817.970			
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez I	<<	<<	<<	200.000.000	<<	<<			
	Tot	146.830.688	41.955.693	5.358.397	302.155.761	8.190.800	61.817.970			
	Sez II	56.006.215	41.468.075	2.894.525	144.528.974.930	1.049.001.767	1.687.722			
	Sez I	<<	<<	<<	7.789.614.312	<<	<<			
GIUSTIZIA	Tot	56.006.215	41.468.075	2.894.525	152.318.589.242	1.049.001.767	1.687.722			
	Sez II	55.814.633	39.007.602	2.838.401	147.138.313.160	1.048.751.767	1.687.722			
	Sez I	<<	<<	<<	6.586.727.983	<<	<<			
	Tot	55.814.633	39.007.602	2.838.401	153.725.041.143	1.048.751.767	1.687.722			
GIUSTIZIA	Sez II	55.714.482	39.063.855	2.792.030	149.376.240.884	1.043.751.767	1.687.722			
	Sez I	<<	<<	<<	5.311.064.932	<<	<<			
	Tot	55.714.482	39.063.855	2.792.030	154.687.305.816	1.043.751.767	1.687.722			
	Sez II	6.443.208.795	2.046.283.140	391.234.740	89.406.112	301.751.260	<<			
GIUSTIZIA	Sez I	1.761.450	1.000.000	<<	<<	<<	<<			
	Tot	6.444.970.245	2.047.283.140	391.234.740	89.406.112	301.751.260	<<			
	Sez II	6.449.305.679	2.038.149.030	386.830.199	87.406.112	281.751.260	<<			
	Sez I	18.414.508	18.000.000	<<	<<	<<	<<			
GIUSTIZIA	Tot	6.467.720.187	2.056.149.030	386.830.199	87.406.112	281.751.260	<<			
	Sez II	6.442.680.103	2.034.022.579	381.330.810	84.906.112	280.751.260	<<			
	Sez I	20.728.654	58.000.000	<<	<<	<<	<<			
	Tot	6.463.408.757	2.092.022.579	381.330.810	84.906.112	280.751.260	<<			

999/644/1

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/644/2		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024		(in euro)								
MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE			
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2022	803.740.923	144.065.903	12.537.523	801.922.193	45.584.721	60.000.000			
	Sez I	<<	1.000.000	<<	99.000.000	<<	150.000.000			
	Tot	803.740.923	145.065.903	12.537.523	900.922.193	45.584.721	210.000.000			
	2023	810.763.597	137.703.589	11.805.340	801.336.652	41.684.721	60.000.000			
	Sez I	<<	3.000.000	<<	199.000.000	<<	150.000.000			
	Tot	810.763.597	140.703.589	11.805.340	1.000.336.652	41.684.721	210.000.000			
ISTRUZIONE	2024	807.408.562	137.796.769	10.918.539	796.790.795	41.484.721	<<			
	Sez I	<<	16.000.000	<<	250.000.000	<<	150.000.000			
	Tot	807.408.562	153.796.769	10.918.539	1.046.790.795	41.484.721	150.000.000			
	2022	43.553.500.157	844.477.883	2.752.992.349	878.989.848	61.517.211	626.230.089			
	Sez I	523.248.076	<<	20.361.924	<<	<<	<<			
	Tot	44.076.748.233	844.477.883	2.773.354.273	878.989.848	61.517.211	626.230.089			
INTERNO	2023	42.885.089.551	952.095.871	2.713.732.551	629.289.848	61.517.211	626.230.089			
	Sez I	254.396.200	<<	2.833.800	<<	<<	<<			
	Tot	43.139.485.751	952.095.871	2.716.566.351	629.289.848	61.517.211	626.230.089			
	2024	40.904.598.866	838.323.746	2.585.174.299	629.889.848	61.517.211	556.230.089			
	Sez I	228.800.000	<<	1.200.000	<<	<<	<<			
	Tot	41.133.398.866	838.323.746	2.586.374.299	629.889.848	61.517.211	556.230.089			
TRANSIZIONE ECOLOGICA	2022	8.871.121.878	1.512.956.513	538.227.561	11.449.699.349	1.222.172.799	35.427.385			
	Sez I	<<	<<	<<	659.681.100	<<	<<			
	Tot	8.871.121.878	1.512.956.513	538.227.561	12.109.380.449	1.222.172.799	35.427.385			
	2023	8.876.505.039	1.453.935.150	538.325.440	11.330.607.313	1.201.972.799	35.427.385			
	Sez I	1.720.856	<<	55.441	566.681.100	<<	<<			
	Tot	8.878.225.895	1.453.935.150	538.380.881	11.897.288.413	1.201.972.799	35.427.385			
TRANSIZIONE ECOLOGICA	2024	8.926.837.846	1.455.210.750	541.818.340	11.576.676.549	1.250.192.219	35.427.385			
	Sez I	<<	<<	<<	553.881.100	<<	<<			
	Tot	8.926.837.846	1.455.210.750	541.818.340	12.130.557.649	1.250.192.219	35.427.385			
	2022	100.294.824	131.590.346	5.546.868	239.139.527	5.000.000	43.623.308			
	Sez I	<<	<<	<<	2.008.000.000	<<	<<			
	Tot	100.294.824	131.590.346	5.546.868	2.247.139.527	5.000.000	43.623.308			
TRANSIZIONE ECOLOGICA	2023	102.690.595	120.818.358	5.665.417	226.176.506	<<	32.623.308			
	Sez I	<<	<<	<<	58.000.000	<<	<<			
	Tot	102.690.595	120.818.358	5.665.417	284.176.506	<<	32.623.308			
	2024	103.009.102	120.510.984	5.668.245	225.928.520	<<	17.623.308			
	Sez I	<<	<<	<<	105.000.000	<<	<<			
	Tot	103.009.102	120.510.984	5.668.245	330.928.520	<<	17.623.308			

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/644/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	2022	967.264.298	308.900.604	55.255.690	5.525.545.221	4.000.000	793.358.762
	Sez I	<<	<<	<<	<<	5.000.000	<<
	Tot	967.264.298	308.900.604	55.255.690	5.525.545.221	9.000.000	793.358.762
	2023	975.165.433	308.828.194	52.991.215	5.299.287.221	4.000.000	772.825.848
	Sez I	<<	<<	<<	<<	5.000.000	<<
	Tot	975.165.433	308.828.194	52.991.215	5.299.287.221	9.000.000	772.825.848
2024	981.310.520	305.740.226	52.084.484	5.394.287.221	<<	5.000.000	767.661.279
Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	5.000.000	<<
Tot	981.310.520	305.740.226	52.084.484	5.394.287.221	5.000.000	5.000.000	767.661.279
UNIVERSITA' E RICERCA	2022	448.196.411	87.208.855	27.851.617	8.854.721.298	14.410.623	68.305.000
	Sez I	12.455.538	2.000.000	544.462	312.000.000	<<	<<
	Tot	460.651.949	89.208.855	28.396.079	9.166.721.298	14.410.623	68.305.000
	2023	445.665.519	80.465.142	27.677.986	8.853.830.708	14.410.623	68.305.000
	Sez I	12.455.538	2.000.000	544.462	597.000.000	<<	<<
	Tot	458.121.057	82.465.142	28.222.448	9.450.830.708	14.410.623	68.305.000
2024	441.954.089	76.605.169	27.428.801	8.846.289.151	14.410.623	68.305.000	
Sez I	12.455.538	2.000.000	544.462	845.000.000	<<	<<	
Tot	454.409.627	78.605.169	27.973.263	9.691.289.151	14.410.623	68.305.000	
DIFESA	2022	16.829.666.883	1.498.594.234	1.013.578.497	50.594.407	75.956.553	<<
	Sez I	7.674.755	3.000.000	525.245	<<	<<	<<
	Tot	16.837.341.638	1.501.594.234	1.014.103.742	50.594.407	75.956.553	<<
	2023	16.765.585.532	1.302.551.952	1.010.252.059	50.194.407	77.088.500	<<
	Sez I	96.825.675	39.475.560	4.754.730	<<	<<	<<
	Tot	16.862.411.207	1.342.027.512	1.015.006.789	50.194.407	77.088.500	<<
2024	16.724.551.210	1.324.802.542	1.005.812.920	50.194.407	75.695.448	<<	
Sez I	<<	6.000.000	<<	<<	<<	<<	
Tot	16.724.551.210	1.330.802.542	1.005.812.920	50.194.407	75.695.448	<<	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2022	91.280.068	54.640.167	4.288.360	317.624.388	2.451.765	156.994.663
	Sez I	<<	4.000.000	<<	500.000	<<	<<
	Tot	91.280.068	58.640.167	4.288.360	318.124.388	2.451.765	156.994.663
	2023	79.679.604	49.888.058	3.472.037	316.344.388	2.451.765	156.994.663
	Sez I	<<	4.000.000	<<	<<	<<	<<
	Tot	79.679.604	53.888.058	3.472.037	316.344.388	2.451.765	156.994.663
2024	79.333.207	48.871.441	3.237.502	316.344.388	1.551.765	146.694.663	
Sez I	<<	4.000.000	<<	<<	<<	<<	
Tot	79.333.207	52.871.441	3.237.502	316.344.388	1.551.765	146.694.663	

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA  
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024  
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		
	Sez I	Sez II							
CULTURA	2022	Sez I	833.059.301	189.744.225	36.914.006	429.163.424	134.598.859	62.874.658	
		Tot	<<	<<	<<	100.000.000	250.000.000	30.000.000	
	2023	Sez I	833.059.301	189.744.225	36.914.006	529.163.424	384.598.859	92.874.658	
		Tot	835.252.323	124.905.740	36.076.087	427.563.424	131.338.860	62.553.798	
	2024	Sez I	835.252.323	124.905.740	36.076.087	50.000.000	270.000.000	30.000.000	
		Tot	839.832.263	119.685.460	35.167.192	427.563.424	401.338.860	92.553.798	
	SALUTE	2022	Sez I	839.832.263	119.685.460	35.167.192	427.563.424	128.007.371	62.553.798
			Tot	839.832.263	119.685.460	35.167.192	427.563.424	270.000.000	<<
		2023	Sez I	170.224.756	87.849.047	8.497.907	873.898.463	640.754.208	<<
			Tot	170.224.756	87.849.047	<<	1.862.000.000	<<	<<
		2024	Sez I	164.587.124	79.116.077	8.334.583	2.735.898.463	640.754.208	<<
			Tot	164.587.124	79.116.077	<<	848.923.463	640.454.208	<<
TURISMO		2022	Sez I	161.299.133	79.186.558	8.145.118	850.923.463	564.454.208	<<
			Tot	161.299.133	79.186.558	<<	833.723.463	564.454.208	<<
		2023	Sez I	17.119.298	5.984.980	777.616	45.243.991	<<	16.900.000
			Tot	17.119.298	<<	<<	<<	<<	120.000.000
		2024	Sez I	17.119.298	5.984.980	777.616	45.243.991	<<	120.000.000
			Tot	17.119.298	8.384.980	777.616	44.493.991	<<	1.900.000
	TOTALE	2022	Sez I	100.266.525.744	13.889.983.570	5.132.914.836	301.145.381.382	20.815.236.698	11.932.156.737
			Tot	1.075.139.819	14.300.000	21.431.631	15.953.895.412	-1.247.250.000	605.600.000
		2023	Sez I	101.341.665.563	13.904.283.570	5.154.346.467	317.099.276.794	19.567.986.698	12.537.756.737
			Tot	99.889.684.111	13.548.275.765	5.076.420.221	301.863.100.718	19.148.318.465	8.583.480.963
		2024	Sez I	1.034.038.981	66.475.560	8.200.650	12.831.929.083	275.000.000	1.067.900.000
			Tot	100.923.723.092	13.614.751.325	5.086.620.871	314.695.029.801	19.423.318.465	9.651.380.963
2024		Sez I	98.015.921.223	13.605.268.021	4.943.118.571	304.557.169.230	19.072.487.031	7.916.016.394	
		Tot	98.997.905.415	86.000.000	1.744.462	13.024.146.032	300.000.000	194.400.000	
				13.691.268.021	4.944.863.033	317.581.315.262	19.372.487.031	8.110.416.394	

999/644/4

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/644/5

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO A/1
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)										
		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE				
ECONOMIA E FINANZE	2022	Sez II	63.125.585	22.070.000.000	76.302.734.986	82.316.141.833	1.176.005.000	9.667.236.565	373.767.555.459			
		Sez I	<<	<<	-5.028.477	<<	<<	11.370.700.000	13.675.421.523			
		Tot	63.125.585	22.070.000.000	76.297.706.509	82.316.141.833	1.176.005.000	21.037.936.565	387.442.976.982			
	2023	Sez II	64.177.955	22.365.000.000	76.151.002.925	80.942.095.661	1.176.005.000	8.423.377.845	385.519.611.442			
		Sez I	<<	<<	-30.755.716	<<	<<	12.569.700.000	18.529.602.705			
		Tot	64.177.955	22.365.000.000	76.120.247.209	80.942.095.661	1.176.005.000	20.993.077.845	384.049.214.147			
SVILUPPO ECONOMICO	2024	Sez II	64.177.955	22.550.000.000	76.840.917.919	80.937.195.661	1.176.005.000	7.007.134.834	364.861.664.304			
		Sez I	<<	<<	-47.701.729	<<	<<	12.534.700.000	18.993.598.271			
		Tot	64.177.955	22.550.000.000	76.793.216.190	80.937.195.661	1.176.005.000	19.541.834.834	383.855.262.575			
	2022	Sez II	49.340.275	<<	5.841.525	<<	<<	5.585.097	574.084.832			
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	150.000.000			
		Tot	49.340.275	<<	5.841.525	<<	<<	5.585.097	724.084.832			
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2023	Sez II	49.340.275	<<	2.389.849	<<	<<	5.585.097	435.074.087			
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	200.000.000			
		Tot	49.340.275	<<	2.389.849	<<	<<	5.585.097	635.074.087			
	2024	Sez II	49.340.275	<<	1.432.134	<<	<<	5.585.097	422.666.815			
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	200.000.000			
		Tot	49.340.275	<<	1.432.134	<<	<<	5.585.097	622.666.815			
GIUSTIZIA	2022	Sez II	<<	<<	<<	42.000.000	<<	7.473.966.846	153.196.000.080			
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-309.200.000	7.480.414.312			
		Tot	<<	<<	<<	42.000.000	<<	7.164.766.846	160.676.414.392			
	2023	Sez II	<<	<<	<<	42.000.000	<<	7.819.683.014	156.148.096.299			
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-300.900.000	6.285.827.983			
		Tot	<<	<<	<<	42.000.000	<<	7.518.783.014	162.433.924.282			
	2024	Sez II	<<	<<	<<	42.000.000	<<	9.594.083.014	160.155.333.754			
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-2.119.600.000	3.191.464.932			
		Tot	<<	<<	<<	42.000.000	<<	7.474.483.014	163.346.798.686			
	2022	Sez II	<<	<<	962.084	50.000	<<	29.637.918	9.302.534.049			
		Sez I	300.000	<<	<<	<<	<<	<<	3.061.450			
		Tot	300.000	<<	962.084	50.000	<<	29.637.918	9.305.595.499			
2023	Sez II	<<	<<	962.084	50.000	<<	86.492.463	9.330.946.827				
	Sez I	300.000	<<	<<	<<	<<	<<	36.714.508				
	Tot	300.000	<<	962.084	50.000	<<	86.492.463	9.367.661.335				
2024	Sez II	<<	<<	962.084	50.000	<<	85.617.685	9.310.320.633				
	Sez I	300.000	<<	<<	<<	<<	<<	79.028.654				
	Tot	300.000	<<	962.084	50.000	<<	85.617.685	9.389.349.287				



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024

(in euro)

ALLEGATO A/1

999/644/6

MINISTERI		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2022	Sez II 1.046.242.975	<<	<<	<<	<<	9.485.804	2.923.580.042
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	250.000.000
		Tot 1.046.242.975	<<	<<	<<	<<	<<	3.173.580.042
	2023	Sez II 939.011.925	<<	<<	<<	<<	8.485.804	2.810.791.628
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	352.000.000
		Tot 939.011.925	<<	<<	<<	<<	<<	3.162.791.628
2024	Sez II 911.911.655	<<	<<	<<	<<	8.485.804	2.714.796.845	
	Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	416.000.000	
	Tot 911.911.655	<<	<<	<<	<<	<<	3.130.796.845	
ISTRUZIONE	2022	Sez II 425.926	<<	<<	<<	<<	448	48.718.133.911
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	543.610.000
		Tot 425.926	<<	<<	<<	<<	<<	49.261.743.911
	2023	Sez II 425.926	<<	<<	<<	<<	448	49.261.743.911
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	47.868.998.495
		Tot 425.926	<<	<<	<<	<<	<<	257.230.000
2024	Sez II 425.926	<<	<<	<<	<<	637.448	48.126.228.495	
	Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000.000	
	Tot 425.926	<<	<<	<<	<<	<<	45.579.161.433	
INTERNO	2022	Sez II 12.845.748	<<	20.563.464	75.093.457	<<	44.070.053	23.782.178.207
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	659.681.100
		Tot 12.845.748	<<	20.563.464	75.093.457	<<	44.070.053	24.441.859.307
	2023	Sez II 12.845.748	<<	19.490.786	75.093.457	<<	40.668.081	23.584.871.198
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	568.457.397
		Tot 12.845.748	<<	19.490.786	75.093.457	<<	40.668.081	24.153.328.595
2024	Sez II 12.845.748	<<	18.358.045	75.093.457	<<	44.853.264	23.937.313.603	
	Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	553.881.100	
	Tot 12.845.748	<<	18.358.045	75.093.457	<<	44.853.264	24.491.194.703	
TRANSIZIONE ECOLOGICA	2022	Sez II 11.755.985	<<	635.122	<<	<<	1.652.179	539.238.159
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	2.008.000.000
		Tot 11.755.985	<<	635.122	<<	<<	1.652.179	2.547.238.159
	2023	Sez II 11.755.985	<<	600.204	<<	<<	1.272.179	501.602.552
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	58.000.000
		Tot 11.755.985	<<	600.204	<<	<<	1.272.179	559.602.552
2024	Sez II 11.755.985	<<	563.802	<<	<<	12.179	485.072.125	
	Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	105.000.000	
	Tot 11.755.985	<<	563.802	<<	<<	12.179	590.072.125	

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/644/7		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1			
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024		(in euro)										
MINISTERI		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE				
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	2022	Sez II 1.176.597	<<	208.900	5.625.697	<<	62.224.763	7.723.560.532				
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	5.000.000				
		Tot 1.176.597	<<	208.900	5.625.697	<<	62.224.763	7.728.560.532				
	2023	Sez II	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	38.584.763	7.458.618.868			
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	5.000.000			
	2024	Sez II	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	38.584.763	7.463.618.868			
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	5.000.000			
	UNIVERSITA' E RICERCA	2022	Sez II 1.336.767	<<	2.964.643	12.000	<<	58.103.292	9.563.110.506			
			Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	327.000.000			
			Tot 1.336.767	<<	2.964.643	12.000	<<	58.103.292	9.890.110.506			
		2023	Sez II	1.336.767	<<	2.799.972	12.000	<<	58.103.292	9.552.607.009		
			Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	612.000.000		
2024		Sez II	1.336.767	<<	2.799.972	12.000	<<	58.103.292	10.164.607.009			
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	860.000.000			
DIFESA		2022	Sez II 185.687.636	<<	228.000	403.900.000	<<	79.346.425	20.137.552.635			
			Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	11.200.000			
			Tot 185.687.636	<<	228.000	403.900.000	<<	79.346.425	20.148.752.635			
		2023	Sez II	185.687.636	<<	278.000	403.900.000	<<	79.346.425	19.874.884.511		
			Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	141.055.965		
	2024	Sez II	185.687.636	<<	278.000	403.900.000	<<	79.346.425	20.015.940.476			
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	6.000.000			
	POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2022	Sez II 665.301	<<	278.000	50.000	<<	25.509.634	653.504.346			
			Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	4.500.000			
			Tot 665.301	<<	278.000	50.000	<<	25.509.634	658.004.346			
		2023	Sez II	649.101	<<	278.000	50.000	<<	4.135.834	613.665.450		
			Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.000.000		
2024		Sez II	649.101	<<	278.000	50.000	<<	4.135.834	617.665.450			
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.000.000			
		Sez I 600.867.901	<<	<<	<<	<<	<<	600.867.901				
		Tot 600.867.901	<<	<<	<<	<<	<<	600.867.901				
		Sez I 604.867.901	<<	<<	<<	<<	<<	604.867.901				
		Tot 604.867.901	<<	<<	<<	<<	<<	604.867.901				

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024								
		(in euro)								
MINISTERI		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE		
CULTURA	Sez II	500.000	<<	3.235.306	1.548	<<	19.288.532	1.709.379.859		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	380.000.000		
	Tot	500.000	<<	3.235.306	1.548	<<	19.288.532	2.089.379.859		
	Sez II	500.000	<<	2.586.961	1.548	<<	15.562.952	1.636.341.693		
SALUTE	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	350.000.000		
	Tot	500.000	<<	2.586.961	1.548	<<	15.562.952	1.986.341.693		
	Sez II	500.000	<<	2.094.693	1.548	<<	15.562.952	1.630.968.701		
	Sez I	<<	<<	2.094.693	1.548	<<	15.562.952	270.000.000		
TURISMO	Tot	500.000	<<	2.094.693	1.548	<<	15.562.952	1.900.968.701		
	Sez II	19.605.237	<<	<<	<<	<<	19.529.816	1.820.359.434		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.862.000.000		
	Tot	19.605.237	<<	<<	<<	<<	19.529.816	3.682.359.434		
	Sez II	19.605.237	<<	<<	<<	<<	<<	1.788.599.755		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.000.000		
	Tot	19.605.237	<<	<<	<<	<<	27.579.063	1.790.599.755		
	Sez II	19.605.237	<<	<<	<<	<<	17.579.063	1.683.992.790		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.000.000		
	Tot	19.605.237	<<	<<	<<	<<	17.579.063	1.685.992.790		
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	2.002.000	88.027.885		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	120.000.000		
Tot	<<	<<	<<	<<	<<	2.002.000	208.027.885			
Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	74.677.885			
Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	120.000.000			
Tot	<<	<<	<<	<<	<<	2.002.000	194.677.885			
Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.000			
Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	40.000.000			
Tot	<<	<<	<<	<<	<<	2.000	112.677.885			
TOTALE	Sez II	1.392.708.032	22.070.000.000	76.337.374.030	82.842.874.535	1.176.005.000	17.497.639.372	654.498.799.936		
	Sez I	300.000	<<	-5.028.477	<<	<<	11.061.500.000	27.479.888.385		
	Tot	1.393.008.032	22.070.000.000	76.332.345.553	82.842.874.535	1.176.005.000	28.559.139.372	681.978.688.321		
	Sez II	1.286.438.152	22.365.000.000	76.180.319.681	81.468.828.363	1.176.005.000	16.611.516.260	647.199.387.699		
	Sez I	300.000	<<	-30.755.716	<<	<<	27.521.888.558	27.521.888.558		
	Tot	1.286.738.152	22.365.000.000	76.149.563.965	81.468.828.363	1.176.005.000	28.880.316.260	674.721.276.257		
	Sez II	1.259.337.882	22.550.000.000	76.867.444.109	81.463.928.363	1.176.005.000	16.947.487.654	648.374.183.478		
	Sez I	300.000	<<	-47.701.729	<<	<<	10.415.100.000	24.955.972.957		
	Tot	1.259.637.882	22.550.000.000	76.819.742.380	81.463.928.363	1.176.005.000	27.362.587.654	673.330.156.435		

999/644/B



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/644/10

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024

(in euro)

MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2022	Sez II Sez I Tot	12.800.000 << 12.800.000	<< << <<	<< << <<	<< << <<	2.000.000 << 2.000.000	<< << <<	115.923.507 << 115.923.507
	2023	Sez II Sez I Tot	2.300.000 << 2.300.000	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	61.423.507 << 61.423.507
		Sez II Sez I Tot	68.293.507 << 68.293.507	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	68.293.507 << 68.293.507
	2024	Sez II Sez I Tot	70.785.946 << 70.785.946	1.402.666.781 << 1.402.666.781	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	1.473.452.727 << 1.473.452.727
		Sez II Sez I Tot	66.985.946 << 66.985.946	1.194.410.000 << 1.194.410.000	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	1.261.395.946 << 1.261.395.946
	ISTRUZIONE	2022	Sez II Sez I Tot	1.191.030.000 << 1.191.030.000	5.000.000 << 5.000.000	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
2023		Sez II Sez I Tot	67.085.946 << 67.085.946	1.196.030.000 << 1.196.030.000	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	1.263.115.946 << 1.263.115.946
		Sez II Sez I Tot	1.328.278.419 << 1.328.278.419	4.110.236.168 << 4.110.236.168	<< << <<	<< << <<	<< << <<	1.800.000 << 1.800.000	5.440.314.587 << 5.440.314.587
2024		Sez II Sez I Tot	1.370.645.711 << 1.370.645.711	2.687.736.168 << 2.687.736.168	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	6.090.314.587 << 6.090.314.587
		Sez II Sez I Tot	1.231.260.196 << 1.231.260.196	2.761.736.168 << 2.761.736.168	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	3.992.996.364 << 3.992.996.364
INTERNO		2022	Sez II Sez I Tot	854.422.055 13.800.000 868.222.055	<< << <<	<< << <<	10.000.000 << 10.000.000	16.607.705 << 16.607.705	<< 840.000.000 840.000.000
	2023	Sez II Sez I Tot	817.205.132 5.000.000 822.205.132	817.205.132 5.000.000 822.205.132	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	1.456.293.755 << 1.456.293.755
		Sez II Sez I Tot	465.444.804 << 465.444.804	749.230.345 5.000.000 754.230.345	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	1.303.682.854 << 1.303.682.854
	2024	Sez II Sez I Tot	465.444.804 << 465.444.804	754.230.345 5.000.000 754.230.345	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	845.000.000 << 845.000.000
		Sez II Sez I Tot	465.444.804 << 465.444.804	754.230.345 5.000.000 754.230.345	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	845.000.000 << 845.000.000
	TRANSIZIONE ECOLOGICA	2022	Sez II Sez I Tot	854.422.055 13.800.000 868.222.055	<< << <<	<< << <<	10.000.000 << 10.000.000	16.607.705 << 16.607.705	<< 840.000.000 840.000.000
2023		Sez II Sez I Tot	817.205.132 5.000.000 822.205.132	817.205.132 5.000.000 822.205.132	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	1.456.293.755 << 1.456.293.755
		Sez II Sez I Tot	465.444.804 << 465.444.804	749.230.345 5.000.000 754.230.345	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	1.303.682.854 << 1.303.682.854
2024		Sez II Sez I Tot	465.444.804 << 465.444.804	754.230.345 5.000.000 754.230.345	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	845.000.000 << 845.000.000
		Sez II Sez I Tot	465.444.804 << 465.444.804	754.230.345 5.000.000 754.230.345	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	845.000.000 << 845.000.000

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024

ALLEGATO A/1

(in euro)

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
	2022	2023								
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	Sez II		407.688.676	6.901.221.366	999.101.127	2.949.371	68.117.388	804.048.827	<<	9.183.126.755
	Sez I		<<	160.000.000	140.000.000	<<	<<	<<	<<	300.000.000
	Tot		407.688.676	7.061.221.366	1.139.101.127	2.949.371	68.117.388	804.048.827	<<	9.483.126.755
	Sez II		478.166.733	6.211.393.628	1.235.681.417	2.949.371	68.117.388	559.784.497	<<	8.556.093.034
	Sez I		<<	330.000.000	40.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	420.000.000
	Tot		478.166.733	6.541.393.628	1.275.681.417	2.949.371	68.117.388	609.784.497	<<	8.976.093.034
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II		563.617.916	5.754.498.202	1.534.881.417	2.949.371	512.711.048	349.772.159	<<	8.718.430.113
	Sez I		<<	550.000.000	40.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	640.000.000
	Tot		563.617.916	6.304.498.202	1.574.881.417	2.949.371	512.711.048	399.772.159	<<	9.358.430.113
	Sez II		10.822.199	3.516.775.078	13.220.456	7.000.000	177.715.898	<<	<<	3.725.533.631
	Sez I		<<	-38.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	-38.500.000
	Tot		10.822.199	3.478.275.078	13.220.456	7.000.000	177.715.898	<<	<<	3.687.033.631
DIFESA	Sez II		14.722.199	3.229.675.078	16.220.456	7.000.000	177.715.898	<<	<<	3.445.333.631
	Sez I		<<	141.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	141.500.000
	Tot		14.722.199	3.371.175.078	16.220.456	7.000.000	177.715.898	<<	<<	3.586.833.631
	Sez II		14.222.199	3.050.475.078	18.220.456	7.000.000	177.715.898	<<	<<	3.267.633.631
	Sez I		<<	211.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	211.500.000
	Tot		14.222.199	3.261.975.078	18.220.456	7.000.000	177.715.898	<<	<<	3.479.133.631
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	Sez II		5.705.294.327	<<	<<	14.617	46.601.000	15.000.000	<<	5.766.909.944
	Sez I		20.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	20.000.000
	Tot		5.725.294.327	<<	<<	14.617	46.601.000	15.000.000	<<	5.786.909.944
	Sez II		5.382.327.188	<<	<<	14.617	46.601.000	<<	<<	5.443.942.805
	Sez I		30.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	30.000.000
	Tot		5.412.327.188	<<	<<	14.617	46.601.000	<<	<<	5.473.942.805
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	Sez II		5.021.169.147	<<	<<	14.617	46.601.000	15.000.000	<<	5.082.784.764
	Sez I		50.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	50.000.000
	Tot		5.071.169.147	<<	<<	14.617	46.601.000	15.000.000	<<	5.132.784.764
	Sez II		70.041.090	306.086.458	656.344.211	<<	<<	<<	4.000.000	1.036.471.759
	Sez I		<<	30.000.000	130.000.000	<<	<<	<<	<<	160.000.000
	Tot		70.041.090	336.086.458	786.344.211	<<	<<	<<	4.000.000	1.196.471.759
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	Sez II		70.109.958	241.719.929	698.422.441	<<	<<	<<	<<	1.010.252.328
	Sez I		<<	30.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	30.000.000
	Tot		70.109.958	271.719.929	698.422.441	<<	<<	<<	<<	1.040.252.328
	Sez II		75.636.319	216.022.308	484.222.441	<<	<<	<<	<<	775.881.068
	Sez I		<<	40.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	40.000.000
	Tot		75.636.319	256.022.308	484.222.441	<<	<<	<<	<<	815.881.068

999/644/11

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024

ALLEGATO A/1

(in euro)

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI/LORDIE ACQUISTI DI TERRENI		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		TOTALE		
	Sez II	Tot	Sez I	Tot	Sez I	Tot	Sez I	Tot	Sez I	Tot	Sez I	Tot	Sez I	Tot	Sez I	Tot	
CULTURA	2022	768.719.428	362.385.683	483.920.145	44.290.503	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.659.315.759	
	Sez I	55.000.000	<<	110.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	165.000.000	
	Tot	823.719.428	362.385.683	593.920.145	44.290.503	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.824.315.759	
	2023	683.080.470	291.465.683	483.920.145	37.774.089	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.496.240.387
	Sez I	75.000.000	<<	110.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	185.000.000
	Tot	758.080.470	291.465.683	593.920.145	37.774.089	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.681.240.387
2024	621.517.772	271.665.683	484.920.145	37.774.089	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.415.877.689	
Sez I	20.000.000	<<	110.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	130.000.000	
Tot	641.517.772	271.665.683	594.920.145	37.774.089	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.545.877.689	
SALUTE	2022	2.930.652	821.083.363	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	6.546.805	<<	<<	<<	830.560.820	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	2.930.652	821.083.363	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	6.546.805	<<	<<	<<	830.560.820	
	2023	1.430.652	787.583.363	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	6.046.805	<<	<<	<<	795.060.820	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	1.430.652	787.583.363	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	6.046.805	<<	<<	<<	795.060.820	
2024	1.180.652	641.854.680	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	6.046.805	<<	<<	<<	649.082.137		
Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	6.046.805	<<	<<	<<	<<		
Tot	1.180.652	641.854.680	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	6.046.805	<<	<<	<<	649.082.137		
TURISMO	2022	2.263.470	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.263.470	
	Sez I	5.000.000	<<	56.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	61.000.000	
	Tot	7.263.470	<<	56.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	63.263.470	
	2023	2.563.470	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.563.470	
	Sez I	5.000.000	<<	106.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	111.000.000	
	Tot	7.563.470	<<	106.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	113.563.470	
2024	2.563.470	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.563.470		
Sez I	5.000.000	<<	56.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	61.000.000		
Tot	7.563.470	<<	56.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	63.563.470		
TOTALE	2022	10.710.147.767	86.504.542.420	21.598.285.147	362.254.491	452.383.927	6.972.216.041	5.422.790.000	132.022.619.793								
	Sez I	120.000.000	10.906.040.000	3.082.100.000	242.000.000	20.200.000	650.220.000	889.000.000	15.909.560.000								
	Tot	10.830.147.767	97.410.582.420	24.680.385.147	604.254.491	472.583.927	7.622.436.041	6.311.790.000	147.932.179.793								
	2023	10.307.471.526	84.967.369.128	21.497.836.046	80.738.077	452.623.339	6.005.479.714	3.879.800.000	127.191.317.830								
	Sez I	150.000.000	10.125.600.000	4.146.600.000	<<	20.200.000	630.000.000	840.000.000	15.912.400.000								
	Tot	10.457.471.526	95.092.969.128	25.644.436.046	80.738.077	472.823.339	6.635.479.714	4.719.800.000	143.103.717.830								
2024	9.625.708.567	41.840.900.447	18.786.420.801	60.738.077	923.730.594	5.489.304.965	1.507.850.000	78.214.653.451									
Sez I	95.000.000	990.600.000	6.681.400.000	<<	20.200.000	840.000.000	840.000.000	9.272.200.000									
Tot	9.720.708.567	42.831.500.447	25.447.820.801	60.738.077	943.930.594	6.134.304.965	2.347.850.000	87.486.853.451									

999/644/12

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/056/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
<b>ALLEGATO A/2</b>				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
<b>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>				
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	2022	286.401.332.093	3.409.530.000	289.810.862.093
	2023	296.552.257.868	1.003.150.000	297.555.407.868
	2024	301.713.810.152	-1.317.250.000	300.396.560.152
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	2022	200.833.915.741	-212.660.000	200.621.255.741
	2023	206.681.178.572	81.200.000	206.762.378.572
	2024	211.302.228.364	80.700.000	211.382.928.364
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	2022	34.069.000.000	-650.400.000	33.418.600.000
	2023	35.360.000.000	-120.800.000	35.239.200.000
	2024	36.375.000.000	<<	36.375.000.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	2022	10.763.000.000	<<	10.763.000.000
	2023	10.820.000.000	<<	10.820.000.000
	2024	10.823.000.000	<<	10.823.000.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	2022	13.757.000.000	<<	13.757.000.000
	2023	13.856.000.000	<<	13.856.000.000
	2024	13.929.000.000	<<	13.929.000.000
<b>TOTALE</b>	2022	545.824.247.834	2.546.470.000	548.370.717.834
	2023	563.269.436.440	963.550.000	564.232.986.440
	2024	574.143.038.516	-1.236.550.000	572.906.488.516



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/056/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
<b>TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE</b>				
<b>CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI</b>				
	2022	1.383.612.986	92.500.000	1.476.112.986
	2023	918.889.424	138.700.000	1.057.589.424
	2024	916.578.862	<<	916.578.862
<b>CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI</b>				
	2022	34.760.430.195	<<	34.760.430.195
	2023	28.931.355.176	<<	28.931.355.176
	2024	28.828.653.416	<<	28.828.653.416
<b>CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO</b>				
	2022	344.206.779	<<	344.206.779
	2023	307.191.325	<<	307.191.325
	2024	311.205.000	<<	311.205.000
<b>CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI</b>				
	2022	2.200.000.000	<<	2.200.000.000
	2023	2.200.000.000	<<	2.200.000.000
	2024	2.200.000.000	<<	2.200.000.000
<b>CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO</b>				
	2022	4.133.279.121	-46.054.369	4.087.224.752
	2023	4.268.371.707	-177.873.376	4.090.498.331
	2024	4.063.764.505	-170.924.916	3.892.839.589
<b>CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI</b>				
	2022	32.456.156.913	-384.266.000	32.071.890.913
	2023	33.235.834.715	-436.766.000	32.799.068.715
	2024	31.805.891.091	-557.066.000	31.248.825.091
<b>CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA</b>				
	2022	2.990.592.697	<<	2.990.592.697
	2023	3.090.592.697	<<	3.090.592.697
	2024	3.190.592.697	<<	3.190.592.697
	<b>TOTALE</b>			
	2022	78.268.278.691	-337.820.369	77.930.458.322
	2023	72.952.235.044	-475.939.376	72.476.295.668
	2024	71.316.685.571	-727.990.916	70.588.694.655

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/056/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
<b>ALLEGATO A/2</b>				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
<b>TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI</b>				
<b>CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI</b>				
	2022	20.350.000	<<	20.350.000
	2023	20.350.000	<<	20.350.000
	2024	20.350.000	<<	20.350.000
<b>CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI</b>				
	2022	1.176.005.000	<<	1.176.005.000
	2023	1.176.005.000	<<	1.176.005.000
	2024	1.176.005.000	<<	1.176.005.000
<b>CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO</b>				
	2022	544.436.000	<<	544.436.000
	2023	444.895.000	<<	444.895.000
	2024	299.789.000	<<	299.789.000
	<b>TOTALE</b>			
	2022	1.740.791.000	<<	1.740.791.000
	2023	1.641.250.000	<<	1.641.250.000
	2024	1.496.144.000	<<	1.496.144.000
	<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>			
	2022	625.833.317.525	2.208.649.631	628.041.967.156
	2023	637.862.921.484	487.610.624	638.350.532.108
	2024	646.955.868.087	-1.964.540.916	644.991.327.171

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/058/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI				
(in euro)				
<b>ALLEGATO A/3</b>				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2022	100.266.525.744	1.075.139.819	101.341.665.563
	2023	99.889.684.111	1.034.038.981	100.923.723.092
	2024	98.015.921.223	981.984.192	98.997.905.415
CONSUMI INTERMEDI	2022	13.889.983.570	14.300.000	13.904.283.570
	2023	13.548.275.765	66.475.560	13.614.751.325
	2024	13.605.268.021	86.000.000	13.691.268.021
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2022	5.132.914.836	21.431.631	5.154.346.467
	2023	5.078.420.221	8.200.650	5.086.620.871
	2024	4.943.118.571	1.744.462	4.944.863.033
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2022	301.145.381.382	15.953.895.412	317.099.276.794
	2023	301.863.100.718	12.831.929.083	314.695.029.801
	2024	304.557.169.230	13.024.146.032	317.581.315.262
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2022	20.815.236.698	-1.247.250.000	19.567.986.698
	2023	19.148.318.465	275.000.000	19.423.318.465
	2024	19.072.487.031	300.000.000	19.372.487.031
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2022	11.932.156.737	605.600.000	12.537.756.737
	2023	8.583.480.963	1.067.900.000	9.651.380.963
	2024	7.916.016.394	194.400.000	8.110.416.394
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2022	1.392.708.032	300.000	1.393.008.032
	2023	1.286.438.152	300.000	1.286.738.152
	2024	1.259.337.882	300.000	1.259.637.882
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	2022	22.070.000.000	<<	22.070.000.000
	2023	22.365.000.000	<<	22.365.000.000
	2024	22.550.000.000	<<	22.550.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	2022	76.337.374.030	-5.028.477	76.332.345.553
	2023	76.180.319.681	-30.755.716	76.149.563.965
	2024	76.867.444.109	-47.701.729	76.819.742.380
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	2022	82.842.874.535	<<	82.842.874.535
	2023	81.468.828.363	<<	81.468.828.363
	2024	81.463.928.363	<<	81.463.928.363
AMMORTAMENTI	2022	1.176.005.000	<<	1.176.005.000
	2023	1.176.005.000	<<	1.176.005.000
	2024	1.176.005.000	<<	1.176.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI	2022	17.497.639.372	11.061.500.000	28.559.139.372
	2023	16.611.516.260	12.268.800.000	28.880.316.260
	2024	16.947.487.654	10.415.100.000	27.362.587.654
<b>TOTALE</b>	2022	654.498.799.936	27.479.888.385	681.978.688.321
	2023	647.199.387.699	27.521.888.558	674.721.276.257
	2024	648.374.183.478	24.955.972.957	673.330.156.435

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/058/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI				
(in euro)				
<b>ALLEGATO A/3</b>				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2022	10.710.147.767	120.000.000	10.830.147.767
	2023	10.307.471.526	150.000.000	10.457.471.526
	2024	9.625.708.567	95.000.000	9.720.708.567
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2022	86.504.542.420	10.906.040.000	97.410.582.420
	2023	84.967.369.128	10.125.600.000	95.092.969.128
	2024	41.840.900.447	990.600.000	42.831.500.447
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2022	21.598.285.147	3.082.100.000	24.680.385.147
	2023	21.497.836.046	4.146.600.000	25.644.436.046
	2024	18.766.420.801	6.681.400.000	25.447.820.801
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2022	362.254.491	242.000.000	604.254.491
	2023	80.738.077	<<	80.738.077
	2024	60.738.077	<<	60.738.077
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	2022	452.383.927	20.200.000	472.583.927
	2023	452.623.339	20.200.000	472.823.339
	2024	923.730.594	20.200.000	943.930.594
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2022	6.972.216.041	650.220.000	7.622.436.041
	2023	6.005.479.714	630.000.000	6.635.479.714
	2024	5.489.304.965	645.000.000	6.134.304.965
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2022	5.422.790.000	889.000.000	6.311.790.000
	2023	3.879.800.000	840.000.000	4.719.800.000
	2024	1.507.850.000	840.000.000	2.347.850.000
<b>TOTALE</b>	2022	132.022.619.793	15.909.560.000	147.932.179.793
	2023	127.191.317.830	15.912.400.000	143.103.717.830
	2024	78.214.653.451	9.272.200.000	87.486.853.451
<b>TOTALE SPESE FINALI</b>	2022	786.521.419.729	43.389.448.385	829.910.868.114
	2023	774.390.705.529	43.434.288.558	817.824.994.087
	2024	726.588.836.929	34.228.172.957	760.817.009.886

**B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO  
DEL BILANCIO DI CASSA  
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/646/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2022 - 2024 (in Euro)					
			Sezione II <i>(di cui disponibile)</i>	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) <i>(di cui disponibile)</i>
ENTRATE					
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	2022	511.537.823.131	2.546.470.000	514.084.293.131
		2023	529.578.540.365	963.550.000	530.542.090.365
		2024	542.740.529.252	-1.236.550.000	541.503.979.252
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2022	59.583.606.034	-337.820.369	59.245.785.665
		2023	54.579.942.274	-475.939.376	54.104.002.898
		2024	53.910.139.190	-727.990.916	53.182.148.274
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	2022	1.727.402.509	<<	1.727.402.509
		2023	1.628.644.355	<<	1.628.644.355
		2024	1.482.822.390	<<	1.482.822.390
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	2022	531.047.509	<<	531.047.509
		2023	432.289.355	<<	432.289.355
		2024	286.467.390	<<	286.467.390
	TOTALE ENTRATE FINALI	2022	572.848.831.674	2.208.649.631	575.057.481.305
		2023	585.787.126.994	487.610.624	586.274.737.618
		2024	598.133.490.832	-1.964.540.916	596.168.949.916
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	2022	555.578.556.142	<<	555.578.556.142
		2023	554.581.229.517	<<	554.581.229.517
		2024	491.439.895.039	<<	491.439.895.039
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2022	1.128.427.387.816	2.208.649.631	1.130.636.037.447
		2023	1.140.368.356.511	487.610.624	1.140.855.967.135
		2024	1.089.573.385.871	-1.964.540.916	1.087.608.844.955
SPESE					
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	2022	669.179.901.809 <i>(615.764.482.971)</i>	27.479.888.385	696.659.790.194 <i>(643.244.371.356)</i>
		2023	660.937.618.989 <i>(613.210.667.119)</i>	27.521.888.558	688.459.507.547 <i>(640.732.555.677)</i>
		2024	657.497.185.575 <i>(657.053.342.578)</i>	24.955.972.957	682.453.158.532 <i>(682.009.315.535)</i>
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	2022	140.694.548.412 <i>(132.346.400.501)</i>	15.909.560.000	156.604.108.412 <i>(148.255.960.501)</i>
		2023	126.384.126.018 <i>(120.066.007.315)</i>	15.912.400.000	142.296.526.018 <i>(135.978.407.315)</i>
		2024	77.208.113.870 <i>(76.869.113.870)</i>	9.272.200.000	86.480.313.870 <i>(86.141.313.870)</i>
	di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2022	20.433.558.486 <i>(20.098.069.603)</i>	889.000.000	21.322.558.486 <i>(20.987.069.603)</i>
		2023	8.979.800.000 <i>(8.619.841.650)</i>	840.000.000	9.819.800.000 <i>(9.459.841.650)</i>
		2024	7.507.850.000 <i>(7.507.850.000)</i>	840.000.000	8.347.850.000 <i>(8.347.850.000)</i>
	TOTALE SPESE FINALI	2022	809.874.450.221 <i>(748.110.883.472)</i>	43.389.448.385	853.263.898.606 <i>(791.500.331.857)</i>
		2023	787.321.745.007 <i>(733.276.674.434)</i>	43.434.288.558	830.756.033.565 <i>(776.710.962.992)</i>
		2024	734.705.299.445 <i>(733.922.456.448)</i>	34.228.172.957	768.933.472.402 <i>(768.150.629.405)</i>
TITOLO III -	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	2022	277.372.138.841 <i>(51.709.669.477)</i>	<<	277.372.138.841 <i>(51.709.669.477)</i>
		2023	310.099.933.570 <i>(61.347.299.264)</i>	<<	310.099.933.570 <i>(61.347.299.264)</i>
		2024	318.675.372.553 <i>(318.675.372.553)</i>	<<	318.675.372.553 <i>(318.675.372.553)</i>

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/646/2

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2022 - 2024 (in Euro)				
		Sezione II <i>(di cui disponibile)</i>	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) <i>(di cui disponibile)</i>
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2022	1.087.246.589.062 <i>(799.820.552.949)</i>	43.389.448.385	1.130.636.037.447 <i>(843.210.001.334)</i>
	2023	1.097.421.678.577 <i>(794.623.973.698)</i>	43.434.288.558	1.140.855.967.135 <i>(838.058.262.256)</i>
	2024	1.053.380.671.998 <i>(1.052.597.829.001)</i>	34.228.172.957	1.087.608.844.955 <i>(1.086.826.001.958)</i>



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/646/3

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2022 - 2024 (in Euro)				
RISULTATI DIFFERENZIALI		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I)
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	2022	571.121.429.165	2.208.649.631	573.330.078.796
	2023	584.158.482.639	487.610.624	584.646.093.263
	2024	596.650.668.442	-1.964.540.916	594.686.127.526
SPESE CORRENTI (-)	2022	669.179.901.809	27.479.888.385	696.659.790.194
	2023	660.937.618.989	27.521.888.558	688.459.507.547
	2024	657.497.185.575	24.955.972.957	682.453.158.532
RISPARMIO PUBBLICO	2022	-98.058.472.644	-25.271.238.754	-123.329.711.398
	2023	-76.779.136.350	-27.034.277.934	-103.813.414.284
	2024	-60.846.517.133	-26.920.513.873	-87.767.031.006
TOTALE ENTRATE FINALI	2022	572.848.831.674	2.208.649.631	575.057.481.305
	2023	585.787.126.994	487.610.624	586.274.737.618
	2024	598.133.490.832	-1.964.540.916	596.168.949.916
TOTALE SPESE FINALI (-)	2022	809.874.450.221	43.389.448.385	853.263.898.606
	2023	787.321.745.007	43.434.288.558	830.756.033.565
	2024	734.705.299.445	34.228.172.957	768.933.472.402
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2022	-237.025.618.547	-41.180.798.754	-278.206.417.301
	2023	-201.534.618.013	-42.946.677.934	-244.481.295.947
	2024	-136.571.808.613	-36.192.713.873	-172.764.522.486
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	2022	572.317.784.165	2.208.649.631	574.526.433.796
	2023	585.354.837.639	487.610.624	585.842.448.263
	2024	597.847.023.442	-1.964.540.916	595.882.482.526
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	2022	789.440.891.735	42.549.448.385	831.941.340.120
	2023	778.341.945.007	42.594.288.558	820.936.233.565
	2024	727.197.449.445	33.388.172.957	760.585.622.402
INDEBITAMENTO NETTO	2022	-217.123.107.570	-40.340.798.754	-257.414.906.324
	2023	-192.987.107.368	-42.106.677.934	-235.093.785.302
	2024	-129.350.426.003	-35.352.713.873	-164.703.139.876
TOTALE ENTRATE FINALI	2022	572.848.831.674	2.208.649.631	575.057.481.305
	2023	585.787.126.994	487.610.624	586.274.737.618
	2024	598.133.490.832	-1.964.540.916	596.168.949.916
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	2022	1.087.246.589.062	43.389.448.385	1.130.636.037.447
	2023	1.097.421.678.577	43.434.288.558	1.140.855.967.135
	2024	1.053.380.671.998	34.228.172.957	1.087.608.844.955
RICORSO AL MERCATO	2022	-514.397.757.388	-41.180.798.754	-555.578.556.142
	2023	-511.634.551.583	-42.946.677.934	-554.581.229.517
	2024	-455.247.181.166	-36.192.713.873	-491.439.895.039

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/1

		segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)				
		SPESE CORRENTI				
MINISTERI		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2022	25.686.444.000	241.731.890.745	42.733.969.069	77.267.159.986	387.419.463.800
	Sez I	300.000	7.709.450.000	5.970.700.000	-5.028.477	13.675.421.523
	Tot	25.686.744.000	249.441.340.745	48.704.669.069	77.262.131.509	401.094.885.323
	2023	25.690.913.249	237.445.976.291	38.417.534.806	77.135.727.925	378.690.152.271
	Sez I	238.421	12.325.420.000	6.234.700.000	-30.755.716	18.529.602.705
	Tot	25.691.151.670	249.771.396.291	44.652.234.806	77.104.972.209	397.219.754.976
2024	25.750.631.772	233.247.829.128	37.095.612.007	77.946.542.919	374.040.615.826	
Sez I	<<	12.771.600.000	6.269.700.000	-47.701.729	18.993.598.271	
Tot	25.750.631.772	246.019.429.128	43.365.312.007	77.898.841.190	393.034.214.097	
SVILUPPO ECONOMICO	2022	184.378.913	323.829.471	83.034.923	5.841.525	597.084.832
	Sez I	<<	150.000.000	<<	<<	150.000.000
	Tot	184.378.913	473.829.471	83.034.923	5.841.525	747.084.832
	2023	187.315.344	163.033.971	82.334.923	2.389.849	435.074.087
	Sez I	<<	200.000.000	<<	<<	200.000.000
	Tot	187.315.344	363.033.971	82.334.923	2.389.849	635.074.087
2024	182.925.787	155.973.971	82.334.923	1.432.134	422.666.815	
Sez I	<<	200.000.000	<<	<<	200.000.000	
Tot	182.925.787	355.973.971	82.334.923	1.432.134	622.666.815	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2022	185.263.379	152.711.920.094	792.893.412	<<	153.690.076.885
	Sez I	<<	7.447.714.312	32.700.000	<<	7.480.414.312
	Tot	185.263.379	160.159.634.406	825.593.412	<<	161.170.491.197
	2023	184.055.200	156.001.524.477	543.909.580	<<	156.729.489.257
	Sez I	<<	6.185.927.983	99.900.000	<<	6.285.827.983
	Tot	184.055.200	162.187.452.460	643.809.580	<<	163.015.317.240
2024	183.940.665	159.427.116.239	543.909.580	<<	160.154.966.484	
Sez I	<<	3.191.464.932	<<	<<	3.191.464.932	
Tot	183.940.665	162.618.581.171	543.909.580	<<	163.346.431.416	
GIUSTIZIA	2022	7.928.678.298	1.233.947.741	149.759.416	<<	9.312.385.455
	Sez I	3.061.450	<<	<<	<<	3.061.450
	Tot	7.931.739.748	1.233.947.741	149.759.416	<<	9.315.446.905
	2023	7.889.652.623	1.233.947.741	207.346.463	<<	9.330.946.827
	Sez I	36.714.508	<<	<<	<<	36.714.508
	Tot	7.926.367.131	1.233.947.741	207.346.463	<<	9.367.661.335
2024	7.875.786.779	1.227.647.741	206.886.113	<<	9.310.320.633	
Sez I	79.028.654	<<	<<	<<	79.028.654	
Tot	7.954.815.433	1.227.647.741	206.886.113	<<	9.389.349.287	

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/2

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024  
(in euro)

MINISTERI	SPESE CORRENTI					TOTALE
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO		
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	956.786.801	1.949.148.756	17.644.485	<<	2.923.580.042
	Sez I	1.000.000	249.000.000	<<	<<	250.000.000
	Tot	957.786.801	2.198.148.756	17.644.485	<<	3.173.580.042
	Sez II	957.941.017	1.834.206.126	18.644.485	<<	2.810.791.628
	Sez I	1.000.000	351.000.000	<<	<<	352.000.000
	Tot	958.941.017	2.185.206.126	18.644.485	<<	3.162.791.628
ISTRUZIONE	Sez II	949.446.504	1.746.705.856	18.644.485	<<	2.714.796.845
	Sez I	1.000.000	415.000.000	<<	<<	416.000.000
	Tot	950.446.504	2.161.705.856	18.644.485	<<	3.130.796.845
	Sez II	46.657.759.730	858.059.899	1.226.243.697	<<	48.742.063.326
INTERNO	Sez I	333.610.000	<<	210.000.000	<<	543.610.000
	Tot	46.991.369.730	858.059.899	1.436.243.697	<<	49.285.673.326
	Sez II	45.802.748.280	842.373.518	1.226.380.697	<<	47.871.502.495
	Sez I	47.230.000	<<	210.000.000	<<	257.230.000
	Tot	45.849.978.280	842.373.518	1.436.380.697	<<	48.128.732.495
	Sez II	43.593.074.083	762.973.518	1.228.744.697	<<	45.584.792.298
TRANSIZIONE ECOLOGICA	Sez I	20.000.000	<<	210.000.000	<<	230.000.000
	Tot	43.613.074.083	762.973.518	1.438.744.697	<<	45.814.792.298
	Sez II	10.909.616.925	12.900.777.909	199.862.121	<<	24.010.256.955
	Sez I	<<	659.681.100	<<	<<	659.681.100
	Tot	10.909.616.925	13.560.459.009	199.862.121	<<	24.669.938.055
	Sez II	10.862.035.725	12.543.148.107	179.660.149	<<	23.584.843.981
TRANSIZIONE ECOLOGICA	Sez I	1.776.297	566.681.100	<<	<<	568.457.397
	Tot	10.863.812.022	13.109.829.207	179.660.149	<<	24.153.301.378
	Sez II	10.917.866.337	12.837.863.395	180.643.672	<<	23.936.373.404
	Sez I	<<	553.881.100	<<	<<	553.881.100
	Tot	10.917.866.337	13.391.744.495	180.643.672	<<	24.490.254.504
	Sez II	179.180.857	352.755.976	6.716.204	635.122	539.288.159
TRANSIZIONE ECOLOGICA	Sez I	<<	2.008.000.000	<<	<<	2.008.000.000
	Tot	179.180.857	2.360.755.976	6.716.204	635.122	2.547.288.159
	Sez II	179.450.795	314.770.718	6.780.835	600.204	501.602.552
	Sez I	<<	58.000.000	<<	<<	58.000.000
	Tot	179.450.795	372.770.718	6.780.835	600.204	559.602.552
	Sez II	177.904.756	299.522.732	7.080.835	563.802	485.072.125
TRANSIZIONE ECOLOGICA	Sez I	<<	105.000.000	<<	<<	105.000.000
	Tot	177.904.756	404.522.732	7.080.835	563.802	590.072.125

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/3

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024  
(in euro)

MINISTERI		SPESE CORRENTI					TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO		
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	Sez II	1.383.749.843	6.268.791.531	61.155.833	<<	7.713.697.207	
	Sez I	<<	5.000.000	<<	<<	5.000.000	
	Tot	1.383.749.843	6.273.791.531	61.155.833	<<	7.718.697.207	
	Sez II	1.388.676.544	6.016.275.617	37.515.833	<<	7.442.467.994	
	Sez I	<<	5.000.000	<<	<<	5.000.000	
	Tot	1.388.676.544	6.021.275.617	37.515.833	<<	7.447.467.994	
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	1.394.014.218	6.099.111.048	22.105.833	<<	7.515.231.099	
	Sez I	<<	5.000.000	<<	<<	5.000.000	
	Tot	1.394.014.218	6.104.111.048	22.105.833	<<	7.520.231.099	
	Sez II	567.635.657	8.926.238.688	66.271.518	2.964.643	9.563.110.506	
	Sez I	75.000.000	252.000.000	<<	<<	327.000.000	
	Tot	642.635.657	9.178.238.688	66.271.518	2.964.643	9.890.110.506	
DIFESA	Sez II	558.187.421	8.925.348.098	66.271.518	2.799.972	9.552.607.009	
	Sez I	95.000.000	517.000.000	<<	<<	612.000.000	
	Tot	653.187.421	9.442.348.098	66.271.518	2.799.972	10.164.607.009	
	Sez II	553.933.966	8.922.906.541	57.604.385	2.628.532	9.537.073.424	
	Sez I	95.000.000	765.000.000	<<	<<	860.000.000	
	Tot	648.933.966	9.687.906.541	57.604.385	2.628.532	10.397.073.424	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	Sez II	19.284.783.239	260.343.550	626.305.786	<<	20.171.432.575	
	Sez I	11.200.000	<<	<<	<<	11.200.000	
	Tot	19.295.983.239	260.343.550	626.305.786	<<	20.182.632.575	
	Sez II	18.992.772.109	261.218.421	620.893.981	<<	19.874.884.511	
	Sez I	141.055.965	<<	<<	<<	141.055.965	
	Tot	19.133.828.074	261.218.421	620.893.981	<<	20.015.940.476	
	Sez II	18.971.557.289	261.332.342	617.378.957	<<	19.850.268.588	
	Sez I	6.000.000	<<	<<	<<	6.000.000	
	Tot	18.977.557.289	261.332.342	617.378.957	<<	19.856.268.588	
	Sez II	138.608.410	509.379.323	6.735.330	<<	654.723.063	
	Sez I	4.000.000	500.000	<<	<<	4.500.000	
	Tot	142.608.410	509.879.323	6.735.330	<<	659.223.063	
	Sez II	101.441.025	506.489.095	5.735.330	<<	613.665.450	
	Sez I	4.000.000	<<	<<	<<	4.000.000	
	Tot	105.441.025	506.489.095	5.735.330	<<	617.665.450	
	Sez II	100.533.433	495.289.095	5.035.330	<<	600.857.858	
	Sez I	4.000.000	<<	<<	<<	4.000.000	
	Tot	104.533.433	495.289.095	5.035.330	<<	604.857.858	

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/4

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024  
(in euro)

MINISTERI		SPESE CORRENTI						TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO			
CULTURA	Sez II	1.003.024.583	860.394.870	70.932.232	<<	<<	1.934.351.685	
	Sez I	<<	380.000.000	<<	<<	<<	380.000.000	
	Tot	1.003.024.583	1.240.394.870	70.932.232	<<	<<	2.314.351.685	
	Sez II	955.865.389	614.515.666	65.932.232	<<	<<	1.636.313.287	
	Sez I	<<	350.000.000	<<	<<	<<	350.000.000	
	Tot	955.865.389	964.515.666	65.932.232	<<	<<	1.986.313.287	
SALUTE	Sez II	955.241.599	597.439.340	64.932.232	<<	<<	1.617.613.171	
	Sez I	<<	270.000.000	<<	<<	<<	270.000.000	
	Tot	955.241.599	867.439.340	64.932.232	<<	<<	1.887.613.171	
	Sez II	393.720.694	1.402.685.167	23.953.573	<<	<<	1.820.359.434	
	Sez I	1.850.000.000	12.000.000	<<	<<	<<	1.862.000.000	
	Tot	2.243.720.694	1.414.685.167	23.953.573	<<	<<	3.682.359.434	
TURISMO	Sez II	380.127.022	1.376.949.913	31.522.820	<<	<<	1.788.599.755	
	Sez I	<<	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000	
	Tot	380.127.022	1.378.949.913	31.522.820	<<	<<	1.790.599.755	
	Sez II	376.536.987	1.255.799.313	21.522.820	<<	<<	1.653.859.120	
	Sez I	<<	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000	
	Tot	376.536.987	1.257.799.313	21.522.820	<<	<<	1.655.859.120	
TURISMO	Sez II	25.166.211	62.106.791	754.883	<<	<<	88.027.885	
	Sez I	<<	120.000.000	<<	<<	<<	120.000.000	
	Tot	25.166.211	182.106.791	754.883	<<	<<	208.027.885	
	Sez II	27.566.211	46.356.791	754.883	<<	<<	74.677.885	
	Sez I	<<	120.000.000	<<	<<	<<	120.000.000	
	Tot	27.566.211	166.356.791	754.883	<<	<<	194.677.885	
TOTALE	Sez II	25.566.211	46.356.791	754.883	<<	<<	72.677.885	
	Sez I	<<	40.000.000	<<	<<	<<	40.000.000	
	Tot	25.566.211	86.356.791	754.883	<<	<<	112.677.885	
	Sez II	115.484.797.540	430.352.270.511	46.066.232.482	77.276.601.276	669.179.901.809		
	Sez I	2.278.171.450	18.993.345.412	6.213.400.000	-5.028.477	27.479.888.385		
	Tot	117.762.968.990	449.345.615.923	52.279.632.482	77.271.572.799	696.659.790.194		
TOTALE	Sez II	114.158.747.954	428.126.134.550	41.511.218.535	77.141.517.950	660.937.618.989		
	Sez I	327.015.191	20.681.029.083	6.544.600.000	-30.755.716	27.521.888.558		
	Tot	114.485.763.145	448.807.163.633	48.055.818.535	77.110.762.234	688.459.507.547		
	Sez II	112.008.960.386	427.383.867.050	40.153.190.752	77.951.167.387	657.497.185.575		
	Sez I	205.028.654	18.318.946.032	6.479.700.000	-47.701.729	24.955.972.957		
	Tot	112.213.989.040	445.702.813.082	46.632.890.752	77.903.465.658	682.453.158.532		

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/5

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024  
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE						RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	TOTALE SPESE FINALI		
ECONOMIA E FINANZE	2022	Sez II	71.775.613.665	18.911.423.232	4.856.699.266	95.543.736.163	482.963.199.963	760.168.735.358
		Sez I	12.800.740.000	102.170.000	445.350.000	13.348.260.000	27.023.681.523	27.023.681.523
		Tot	84.576.353.665	19.013.593.232	5.302.049.266	108.891.996.163	509.986.881.486	787.192.416.881
	2023	Sez II	72.568.124.530	7.993.957.938	4.840.373.088	85.402.455.556	464.092.607.827	774.123.235.466
		Sez I	12.238.100.000	150.000.000	485.000.000	12.873.100.000	31.402.702.705	31.402.702.705
		Tot	84.806.224.530	8.143.957.938	5.325.373.088	98.275.555.556	495.495.310.532	805.525.938.171
2024	Sez II	25.612.865.731	7.949.397.938	4.716.106.633	38.278.370.302	412.318.986.128	730.936.156.457	
	Sez I	4.582.800.000	20.000.000	490.000.000	5.092.800.000	24.086.398.271	24.086.398.271	
	Tot	30.195.665.731	7.969.397.938	5.206.106.633	43.371.170.302	436.405.384.399	755.022.554.728	
SVILUPPO ECONOMICO	2022	Sez II	11.765.416.856	10.001.084	24.824.892	11.800.242.832	12.397.327.664	12.497.166.881
		Sez I	390.000.000	<<	<<	390.000.000	540.000.000	540.000.000
		Tot	12.155.416.856	10.001.084	24.824.892	12.190.242.832	12.937.327.664	13.037.166.881
	2023	Sez II	12.645.149.320	1.084	12.574.892	12.657.725.296	13.092.799.383	13.124.164.031
		Sez I	1.026.800.000	<<	<<	1.026.800.000	1.226.800.000	1.226.800.000
		Tot	13.671.949.320	1.084	12.574.892	13.684.525.296	14.319.599.383	14.350.964.031
2024	Sez II	11.588.598.492	1.084	12.397.892	11.600.997.468	12.023.664.283	12.045.206.007	
	Sez I	2.196.900.000	<<	<<	2.196.900.000	2.396.900.000	2.396.900.000	
	Tot	13.785.498.492	1.084	12.397.892	13.797.897.468	14.420.564.283	14.442.106.007	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2022	Sez II	63.295.139	<<	<<	63.295.139	153.753.372.024	153.753.372.024
		Sez I	<<	<<	<<	<<	7.480.414.312	7.480.414.312
		Tot	63.295.139	<<	<<	63.295.139	161.233.786.336	161.233.786.336
	2023	Sez II	59.395.139	<<	<<	59.395.139	156.788.884.396	156.788.884.396
		Sez I	<<	<<	<<	<<	6.285.827.983	6.285.827.983
		Tot	59.395.139	<<	<<	59.395.139	163.074.712.379	163.074.712.379
2024	Sez II	57.695.139	<<	<<	57.695.139	160.212.661.623	160.212.661.623	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	3.191.464.932	3.191.464.932	
	Tot	57.695.139	<<	<<	57.695.139	163.404.126.555	163.404.126.555	
GIUSTIZIA	2022	Sez II	890.472.384	<<	1.400.000	891.872.384	10.204.257.839	10.204.257.839
		Sez I	<<	<<	<<	<<	3.061.450	3.061.450
		Tot	890.472.384	<<	1.400.000	891.872.384	10.207.319.289	10.207.319.289
	2023	Sez II	847.023.218	<<	<<	847.023.218	10.177.970.045	10.177.970.045
		Sez I	<<	<<	<<	<<	36.714.508	36.714.508
		Tot	847.023.218	<<	<<	847.023.218	10.214.684.553	10.214.684.553
2024	Sez II	767.852.682	<<	<<	767.852.682	10.078.173.315	10.078.173.315	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	79.028.654	79.028.654	
	Tot	767.852.682	<<	<<	767.852.682	10.157.201.969	10.157.201.969	

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/6

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024  
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE					RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESA IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESA FINALI		
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2022	Sez II	113.923.507	<<	2.000.000	115.923.507	3.039.503.549
		Sez I	<<	<<	<<	<<	250.000.000
		Tot	113.923.507	<<	2.000.000	115.923.507	3.289.503.549
	2023	Sez II	61.423.507	<<	<<	61.423.507	2.872.215.135
		Sez I	<<	<<	<<	<<	352.000.000
		Tot	61.423.507	<<	<<	61.423.507	3.224.215.135
2024	Sez II	68.293.507	<<	<<	68.293.507	2.783.090.352	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	416.000.000	
	Tot	68.293.507	<<	<<	68.293.507	3.199.090.352	
ISTRUZIONE	2022	Sez II	1.783.991.794	<<	<<	1.783.991.794	50.526.055.120
		Sez I	<<	<<	<<	<<	543.610.000
		Tot	1.783.991.794	<<	<<	1.783.991.794	51.069.665.120
	2023	Sez II	1.348.895.946	<<	<<	1.348.895.946	49.220.398.441
		Sez I	<<	<<	<<	<<	257.230.000
		Tot	1.348.895.946	<<	<<	1.348.895.946	49.477.628.441
2024	Sez II	1.258.115.946	<<	<<	1.258.115.946	46.842.908.244	
	Sez I	5.000.000	<<	<<	5.000.000	235.000.000	
	Tot	1.263.115.946	<<	<<	1.263.115.946	47.077.908.244	
INTERNO	2022	Sez II	5.640.102.473	<<	1.800.000	5.641.902.473	29.652.159.428
		Sez I	650.000.000	<<	<<	650.000.000	1.309.681.100
		Tot	6.290.102.473	<<	1.800.000	6.291.902.473	30.961.840.528
	2023	Sez II	4.018.381.879	<<	<<	4.018.381.879	27.603.225.860
		Sez I	250.000.000	<<	<<	250.000.000	818.457.397
		Tot	4.268.381.879	<<	<<	4.268.381.879	28.421.683.257
2024	Sez II	3.987.996.364	<<	<<	3.987.996.364	27.924.369.768	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	553.881.100	
	Tot	3.987.996.364	<<	<<	3.987.996.364	28.478.250.868	
TRANSIZIONE ECOLOGICA	2022	Sez II	1.756.762.184	<<	18.200.000	1.774.962.184	2.315.077.677
		Sez I	853.800.000	<<	<<	853.800.000	2.861.800.000
		Tot	2.610.562.184	<<	18.200.000	2.628.762.184	5.176.877.677
	2023	Sez II	1.532.631.936	<<	<<	1.544.631.936	2.046.234.488
		Sez I	845.000.000	<<	<<	845.000.000	903.000.000
		Tot	2.377.631.936	<<	<<	2.389.631.936	2.950.096.740
2024	Sez II	1.309.988.507	<<	10.000.000	1.319.988.507	1.805.959.287	
	Sez I	845.000.000	<<	<<	845.000.000	950.000.000	
	Tot	2.154.988.507	<<	10.000.000	2.164.988.507	2.755.959.287	

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/7

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024  
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE						RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE	
	INVESTIMENTI			ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE					
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESA IN C/CAPITALE	TOTALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESE FINALI			
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	2022	Sez II	8.954.809.939	9.500.000	760.373.463	9.724.683.402	17.438.380.609	<<	17.438.380.609
		Sez I	300.000.000	<<	<<	300.000.000	305.000.000	<<	305.000.000
		Tot	9.254.809.939	9.500.000	760.373.463	10.024.683.402	17.743.380.609	<<	17.743.380.609
	2023	Sez II	7.734.793.172	15.000.000	440.749.099	8.190.542.271	15.633.010.265	<<	15.633.010.265
		Tot	420.000.000	<<	<<	420.000.000	425.000.000	<<	425.000.000
		Tot	8.154.793.172	15.000.000	440.749.099	8.610.542.271	16.058.010.265	<<	16.058.010.265
2024	Sez II	8.383.918.446	42.000.000	233.275.757	8.659.194.203	16.174.425.302	<<	16.174.425.302	
	Sez I	640.000.000	<<	<<	640.000.000	645.000.000	<<	645.000.000	
	Tot	9.023.918.446	42.000.000	233.275.757	9.299.194.203	16.819.425.302	<<	16.819.425.302	
UNIVERSITA' E RICERCA	2022	Sez II	3.744.295.396	<<	<<	3.744.295.396	13.307.405.902	29.039.402	13.336.445.304
		Sez I	-38.500.000	<<	<<	-38.500.000	288.500.000	<<	288.500.000
		Tot	3.705.795.396	<<	<<	3.705.795.396	13.595.905.902	29.039.402	13.624.945.304
	2023	Sez II	3.471.770.266	<<	<<	3.471.770.266	13.024.377.275	4.178.940	13.028.556.215
		Sez I	141.500.000	<<	<<	141.500.000	753.500.000	<<	753.500.000
		Tot	3.613.270.266	<<	<<	3.613.270.266	13.777.877.275	4.178.940	13.782.056.215
2024	Sez II	3.272.276.374	<<	<<	3.272.276.374	12.809.349.798	4.350.381	12.813.700.179	
	Sez I	211.500.000	<<	<<	211.500.000	1.071.500.000	<<	1.071.500.000	
	Tot	3.483.776.374	<<	<<	3.483.776.374	13.880.849.798	4.350.381	13.885.200.179	
DIFESA	2022	Sez II	5.758.709.147	<<	16.600.000	5.775.309.147	25.946.741.722	<<	25.946.741.722
		Sez I	20.000.000	<<	<<	20.000.000	31.200.000	<<	31.200.000
		Tot	5.778.709.147	<<	16.600.000	5.795.309.147	25.977.941.722	<<	25.977.941.722
	2023	Sez II	5.427.181.071	<<	15.900.000	5.443.081.071	25.317.965.582	<<	25.317.965.582
		Tot	30.000.000	<<	<<	30.000.000	171.055.965	<<	171.055.965
		Tot	5.457.181.071	<<	15.900.000	5.473.081.071	25.489.021.547	<<	25.489.021.547
2024	Sez II	5.067.784.764	<<	15.000.000	5.082.784.764	24.933.053.352	<<	24.933.053.352	
	Sez I	50.000.000	<<	<<	50.000.000	56.000.000	<<	56.000.000	
	Tot	5.117.784.764	<<	15.000.000	5.132.784.764	24.989.053.352	<<	24.989.053.352	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARIE FORESTALI	2022	Sez II	1.029.307.086	45.567.200	<<	1.074.874.286	1.729.597.349	<<	1.729.597.349
		Sez I	160.000.000	<<	<<	160.000.000	164.500.000	<<	164.500.000
		Tot	1.189.307.086	45.567.200	<<	1.234.874.286	1.894.097.349	<<	1.894.097.349
	2023	Sez II	1.012.236.455	<<	<<	1.012.236.455	1.625.901.905	<<	1.625.901.905
		Tot	30.000.000	<<	<<	30.000.000	34.000.000	<<	34.000.000
		Tot	1.042.236.455	<<	<<	1.042.236.455	1.659.901.905	<<	1.659.901.905
2024	Sez II	775.881.068	<<	<<	775.881.068	1.376.738.926	<<	1.376.738.926	
	Sez I	40.000.000	<<	<<	40.000.000	44.000.000	<<	44.000.000	
	Tot	815.881.068	<<	<<	815.881.068	1.420.738.926	<<	1.420.738.926	



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/B

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024  
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE						RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI			ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE				
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	TOTALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESE FINALI		
CULTURA	2022	Sez II	1.803.543.903	<<	<<	1.803.543.903	17.363.397	3.755.258.985
		Sez I	165.000.000	<<	<<	165.000.000	<<	545.000.000
		Tot	1.968.543.903	<<	<<	1.968.543.903	17.363.397	4.300.258.985
	2023	Sez II	1.521.240.387	<<	<<	1.521.240.387	12.488.089	3.170.041.763
		Sez I	185.000.000	<<	<<	185.000.000	<<	535.000.000
		Tot	1.706.240.387	<<	<<	1.706.240.387	12.488.089	3.705.041.763
2024	Sez II	1.425.877.689	<<	<<	1.425.877.689	9.866.721	3.053.357.581	
	Sez I	130.000.000	<<	<<	130.000.000	<<	400.000.000	
	Tot	1.555.877.689	<<	<<	1.555.877.689	9.866.721	3.453.357.581	
SALUTE	2022	Sez II	850.750.841	96.342.481	6.560.000	953.653.322	<<	2.774.012.756
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	1.862.000.000
		Tot	850.750.841	96.342.481	6.560.000	953.653.322	<<	4.636.012.756
	2023	Sez II	796.299.621	400.000	6.060.000	802.759.621	<<	2.591.359.376
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	2.000.000
		Tot	796.299.621	400.000	6.060.000	802.759.621	<<	2.593.359.376
2024	Sez II	643.766.387	400.000	6.060.000	650.226.387	<<	2.304.085.507	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	2.000.000	
	Tot	643.766.387	400.000	6.060.000	650.226.387	<<	2.306.085.507	
TURISMO	2022	Sez II	2.262.480	<<	<<	2.262.480	<<	90.290.365
		Sez I	61.000.000	<<	<<	61.000.000	<<	181.000.000
		Tot	63.262.480	<<	<<	63.262.480	<<	271.290.365
	2023	Sez II	2.563.470	<<	<<	2.563.470	<<	77.241.355
		Sez I	111.000.000	<<	<<	111.000.000	<<	231.000.000
		Tot	113.563.470	<<	<<	113.563.470	<<	308.241.355
2024	Sez II	2.563.470	<<	<<	2.563.470	<<	75.241.355	
	Sez I	61.000.000	<<	<<	61.000.000	<<	101.000.000	
	Tot	63.563.470	<<	<<	63.563.470	<<	176.241.355	
TOTALE	2022	Sez II	115.933.256.794	19.072.833.997	5.688.457.621	140.694.548.412	277.372.138.841	1.087.246.589.062
		Sez I	15.362.040.000	102.170.000	445.350.000	15.909.560.000	<<	43.389.448.385
		Tot	131.295.296.794	19.175.003.997	6.133.807.621	156.604.108.412	277.372.138.841	1.130.636.037.447
	2023	Sez II	113.047.109.917	8.009.359.022	5.327.657.079	126.384.126.018	310.099.933.570	1.097.421.678.577
		Sez I	15.277.400.000	150.000.000	485.000.000	15.912.400.000	<<	43.434.288.558
		Tot	128.324.509.917	8.159.359.022	5.812.657.079	142.296.526.018	310.099.933.570	1.140.855.967.135
2024	Sez II	64.223.474.566	7.991.799.022	4.992.840.282	77.208.113.870	318.675.372.553	1.053.380.671.998	
	Sez I	8.762.200.000	20.000.000	490.000.000	9.272.200.000	<<	34.228.172.957	
	Tot	72.985.674.566	8.011.799.022	5.482.840.282	86.480.313.870	318.675.372.553	1.087.608.844.955	

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/650/1

MINISTERI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	626.259.736.351	1.482.028.894	2.709.830.728	80.677.739.566	5.561.600	3.119.838.186	14.058.508.317	4.333.232.130	<<	27.522.259.585	760.168.735.358
	Sez I	14.644.765.048	15.300.000	40.000.000	11.062.050.000	129.506.475	96.660.000	-122.000.000	455.000.000	100.000.000	603.400.000	27.023.681.523
	Tot	640.904.501.399	1.497.328.894	2.749.830.728	91.739.789.566	135.068.075	135.068.075	3.215.498.186	4.788.232.130	100.000.000	28.125.659.585	787.192.416.881
	Sez II	654.781.947.748	1.779.528.894	2.651.407.376	71.057.481.018	8.061.600	8.061.600	1.222.531.789	4.218.502.130	<<	26.927.429.422	774.123.235.466
	Sez I	15.931.157.809	<<	50.238.421	12.865.600.000	209.506.475	58.800.000	58.800.000	500.000.000	100.000.000	411.400.000	31.402.702.705
	Tot	670.713.105.557	1.779.528.894	2.701.645.797	83.923.081.018	217.568.075	217.568.075	1.278.331.789	4.718.502.130	100.000.000	27.338.829.422	805.525.938.171
2024	Sez II	659.345.182.655	379.528.894	2.684.667.367	24.719.405.073	8.061.600	1.441.244.765	11.345.415.488	4.130.475.817	<<	26.882.174.797	730.936.156.457
	Sez I	17.313.891.796	<<	60.000.000	4.468.600.000	209.506.475	60.800.000	1.191.000.000	300.000.000	100.000.000	384.400.000	24.086.398.271
	Tot	676.659.074.451	379.528.894	2.744.667.367	29.186.205.073	217.568.075	1.502.044.765	12.536.415.488	4.430.475.817	100.000.000	27.266.574.797	756.022.554.728
SVILUPPO ECONOMICO	Sez II	<<	<<	<<	12.348.258.325	57.026.047	<<	<<	89.382.308	<<	2.500.000	12.497.166.681
	Sez I	<<	<<	<<	240.000.000	150.000.000	<<	<<	<<	<<	150.000.000	540.000.000
	Tot	<<	<<	<<	12.588.258.325	207.026.047	<<	<<	89.382.308	<<	152.500.000	13.037.166.681
	Sez II	<<	<<	<<	13.010.856.146	51.470.647	<<	<<	<<	<<	<<	13.124.164.031
	Sez I	<<	<<	<<	876.900.000	150.000.000	<<	<<	<<	<<	200.000.000	1.226.800.000
	Tot	<<	<<	<<	13.887.656.146	201.470.647	<<	<<	<<	<<	200.000.000	14.350.964.031
2024	Sez II	<<	<<	<<	11.937.144.519	46.225.972	<<	<<	61.835.515	<<	<<	12.045.206.007
	Sez I	<<	<<	<<	2.046.900.000	150.000.000	<<	<<	<<	<<	200.000.000	2.396.900.000
	Sez I	<<	<<	<<	13.984.044.519	196.225.972	<<	<<	61.835.515	<<	200.000.000	14.442.106.007
	Tot	<<	<<	<<	23.581.685.399	<<	<<	<<	<<	<<	130.171.686.624	153.753.372.024
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	<<	<<	<<	615.480.000	<<	<<	<<	<<	<<	6.864.934.312	7.480.414.312
	Sez I	<<	<<	<<	24.197.165.399	<<	<<	<<	<<	<<	137.036.620.936	161.233.786.336
	Tot	<<	<<	<<	26.123.590.156	<<	<<	<<	<<	<<	130.665.294.239	156.788.884.396
	Sez II	<<	<<	<<	775.040.000	<<	<<	<<	<<	<<	5.510.787.983	6.285.827.983
GIUSTIZIA	Sez II	<<	<<	<<	26.898.630.156	<<	<<	<<	<<	<<	136.176.082.222	163.074.712.379
	Sez I	<<	<<	<<	25.906.441.064	<<	<<	<<	<<	<<	134.306.220.558	160.212.661.623
	Sez I	<<	<<	<<	433.540.000	<<	<<	<<	<<	<<	2.757.924.932	3.191.464.932
	Tot	<<	<<	<<	26.339.981.064	<<	<<	<<	<<	<<	137.064.145.490	163.404.126.555
2024	Sez II	<<	<<	10.202.027.839	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.204.257.839
	Sez I	<<	<<	3.061.450	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	3.061.450
	Tot	<<	<<	10.205.089.289	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.207.319.289
	Sez II	<<	<<	10.175.740.045	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.177.970.045
2023	Sez I	<<	<<	36.714.508	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	36.714.508
	Tot	<<	<<	10.212.454.553	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.214.684.553
	Sez II	<<	<<	10.075.943.315	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.078.173.315
	Sez I	<<	<<	79.028.654	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	79.028.654
Tot	<<	<<	10.154.971.969	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.157.201.969	

ALLEGATO B  
 RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024  
 (in euro)

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/650/2

ALLEGATO B

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024  
(in euro)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	<<	<<	70.800.000	<<	<<	<<	1.613.431	<<	<<	3.039.503.549
	Sez I	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	250.000.000
	Tot	<<	<<	220.800.000	<<	<<	<<	1.613.431	<<	<<	3.289.503.549
	Sez II	<<	<<	60.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.872.215.135
	Sez I	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	352.000.000
	Tot	<<	<<	210.000.000	<<	<<	<<	1.651.431	<<	<<	3.224.215.135
ISTRUZIONE	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.702.431	<<	<<	2.783.090.352
	Sez I	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	416.000.000
	Tot	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	1.702.431	<<	<<	3.199.090.352
INTERNO	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	50.525.526.928	<<	50.526.055.120
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	543.610.000	<<	543.610.000
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	51.069.136.928	<<	51.069.665.120
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	49.219.866.467	<<	49.220.398.441
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	257.230.000	<<	257.230.000
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	49.477.096.467	<<	49.477.628.441
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	46.842.372.451	<<	46.842.908.244
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	235.000.000	<<	235.000.000
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	47.077.372.451	<<	47.077.908.244
	Sez II	11.453.770.608	5.357.028	11.641.673.915	336.648.020	5.048.543	3.759.050.000	<<	2.230.483	2.142.915.127	29.671.693.724
	Sez I	629.700.000	<<	<<	<<	<<	650.000.000	<<	<<	29.981.100	1.309.681.100
	Tot	12.083.470.608	5.357.028	11.641.673.915	336.648.020	5.048.543	4.409.050.000	<<	2.230.483	2.172.896.227	30.981.374.824
Sez II	11.267.565.689	3.799.701	11.525.059.427	336.648.020	2.548.543	2.290.250.000	<<	2.244.525	1.870.521.957	27.623.637.862	
Sez I	536.700.000	<<	1.776.297	<<	<<	250.000.000	<<	<<	29.981.100	818.457.397	
Tot	11.804.265.689	3.799.701	11.526.835.724	336.648.020	2.548.543	2.540.250.000	<<	2.244.525	1.900.503.057	28.442.095.259	
Sez II	11.560.150.752	3.760.675	11.436.261.275	336.648.020	2.548.543	2.414.000.000	<<	2.230.483	1.865.314.763	27.945.914.511	
Sez I	523.900.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	29.981.100	553.881.100	
Tot	12.084.050.752	3.760.675	11.436.261.275	336.648.020	2.548.543	2.414.000.000	<<	2.230.483	1.895.295.863	28.499.795.611	
TRANSIZIONE ECOLOGICA	Sez II	<<	<<	228.729.606	2.082.563.371	3.784.700	<<	<<	<<	<<	2.315.077.677
	Sez I	<<	<<	<<	2.861.800.000	<<	<<	<<	<<	<<	2.861.800.000
	Tot	<<	<<	228.729.606	4.944.363.371	4.944.363.371	3.784.700	<<	<<	<<	5.176.877.677
	Sez II	<<	<<	231.807.155	<<	1.811.504.885	3.784.700	<<	<<	<<	2.047.096.740
	Sez I	<<	<<	<<	<<	903.000.000	<<	<<	<<	<<	903.000.000
	Tot	<<	<<	231.807.155	<<	2.714.504.885	3.784.700	<<	<<	<<	2.950.096.740
Sez II	<<	<<	214.637.542	1.587.537.045	1.587.537.045	3.784.700	<<	<<	<<	1.805.959.287	
Sez I	<<	<<	<<	<<	950.000.000	<<	<<	<<	<<	950.000.000	
Tot	<<	<<	214.637.542	2.537.537.045	2.537.537.045	3.784.700	<<	<<	<<	2.755.959.287	

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE	
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	Sez II	246.243.119	<<	888.163.070	13.554.899.524	148.316.760	2.587.584.235	3.817.102	9.342.755	484	13.559	17.438.380.609	
	Sez I	<<	<<	<<	305.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	305.000.000	
	Tot	246.243.119	<<	888.163.070	13.859.899.524	148.316.760	2.587.584.235	3.817.102	9.342.755	484	13.559	17.743.380.609	
	Sez II	258.610.137	<<	900.483.025	12.688.262.847	90.229.913	1.686.758.055	3.817.101	4.835.143	484	13.559	15.633.010.265	
	Sez I	<<	<<	<<	375.000.000	50.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	425.000.000
	Tot	258.610.137	<<	900.483.025	13.063.262.847	140.229.913	1.686.758.055	3.817.101	4.835.143	484	13.559	16.058.010.265	
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	702.841.788	<<	885.648.347	13.045.818.456	89.229.913	1.442.197.573	3.817.101	4.856.080	484	13.559	16.174.425.302	
	Sez I	<<	<<	<<	595.000.000	50.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	645.000.000	
	Tot	702.841.788	<<	885.648.347	13.640.818.456	139.229.913	1.442.197.573	3.817.101	4.856.080	484	13.559	16.819.425.302	
DIFESA	Sez II	3.497.601.476	<<	<<	689	<<	<<	100.000.000	<<	9.738.843.139	<<	13.336.445.304	
	Sez I	16.500.000	<<	<<	5.000.000	<<	<<	<<	<<	267.000.000	<<	288.500.000	
	Tot	3.514.101.476	<<	<<	5.000.689	<<	<<	100.000.000	<<	10.005.843.139	<<	13.624.945.304	
	Sez II	3.139.272.000	<<	<<	689	<<	<<	100.000.000	<<	9.789.283.526	<<	13.028.566.215	
	Sez I	216.500.000	<<	<<	5.000.000	<<	<<	<<	<<	532.000.000	<<	753.500.000	
	Tot	3.355.772.000	<<	<<	5.000.689	<<	<<	100.000.000	<<	10.321.283.526	<<	13.782.066.215	
	Sez II	2.998.829.413	<<	<<	689	<<	<<	100.000.000	<<	9.713.870.077	<<	12.813.700.179	
	Sez I	286.500.000	<<	<<	5.000.000	<<	<<	<<	<<	780.000.000	<<	1.071.500.000	
	Tot	3.286.329.413	<<	<<	5.000.689	<<	<<	100.000.000	<<	10.493.870.077	<<	13.885.200.179	
	Sez II	97.955.058	21.847.294.860	3.814.870.949	5.174.574	84.135.767	24.460.513	24.460.513	<<	<<	72.850.000	25.946.741.722	
	Sez I	<<	21.196.270	10.003.730	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	31.200.000	
	Tot	97.955.058	21.868.491.130	3.824.874.679	5.174.574	84.135.767	24.460.513	24.460.513	<<	<<	72.850.000	25.977.941.722	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	Sez II	95.057.899	21.218.197.586	3.816.674.495	5.174.608	84.550.480	24.460.513	<<	<<	<<	73.850.000	25.317.965.582	
	Sez I	<<	122.310.514	48.745.451	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	171.055.965	
	Tot	95.057.899	21.340.508.100	3.865.419.946	5.174.608	84.550.480	24.460.513	<<	<<	<<	73.850.000	25.489.021.547	
	Sez II	95.623.492	20.806.259.471	3.845.633.795	5.174.643	83.551.437	24.460.513	<<	<<	<<	72.350.000	24.933.053.352	
Sez I	<<	31.000.000	25.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	56.000.000		
Tot	95.623.492	20.837.259.471	3.870.633.795	5.174.643	83.551.437	24.460.513	<<	<<	<<	72.350.000	24.989.053.352		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	Sez II	<<	<<	<<	1.728.637.224	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.729.597.349	
	Sez I	<<	<<	<<	164.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	164.500.000	
	Tot	<<	<<	<<	1.893.137.224	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.894.097.349	
	Sez II	<<	<<	<<	1.624.941.780	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.625.901.905	
	Sez I	<<	<<	<<	34.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	34.000.000	
	Tot	<<	<<	<<	1.658.941.780	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.659.901.905	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	Sez II	<<	<<	<<	1.375.778.801	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.376.738.926	
	Sez I	<<	<<	<<	44.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	44.000.000	
	Tot	<<	<<	<<	1.419.778.801	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.420.738.926	

999/650/3

ALLEGATO B

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024  
(in euro)

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/650/4

		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)										ALLEGATO B	
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE		
CULTURA	Sez II	<<	<<	<<	2.841.662	<<	<<	3.732.553.347	<<	<<	3.755.258.985	<<	579
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	545.000.000	<<	<<	545.000.000	<<	<<
	Tot	<<	<<	<<	2.841.662	<<	<<	4.277.553.347	<<	<<	4.300.258.985	<<	579
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	3.152.676.433	<<	<<	3.170.041.763	<<	579
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	635.000.000	<<	<<	635.000.000	<<	<<
	Tot	<<	<<	<<	<<	2.376.662	<<	<<	3.887.676.433	<<	<<	3.705.041.763	<<
SALUTE	Sez II	<<	<<	<<	2.376.662	<<	<<	3.038.613.619	<<	<<	3.053.357.581	<<	579
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	400.000.000	<<	<<	400.000.000	<<	<<
	Tot	<<	<<	<<	2.376.662	<<	<<	3.438.613.619	<<	<<	3.453.357.581	<<	579
	Sez II	<<	10.068.996	<<	210.202	<<	2.218.530.593	<<	<<	525.639.296	2.774.012.756	<<	525.639.296
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	1.852.000.000	<<	<<	10.000.000	1.862.000.000	<<	10.000.000
	Tot	<<	10.068.996	<<	210.202	<<	4.070.530.593	<<	<<	535.639.296	4.636.012.756	<<	535.639.296
TURISMO	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	2.035.930.726	<<	<<	525.639.296	2.591.359.376	<<	525.639.296
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	2.000.000	<<	<<	2.000.000	<<	<<	2.000.000
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	2.037.930.726	<<	<<	525.639.296	2.593.359.376	<<	525.639.296
	Sez II	<<	10.102.252	<<	210.202	<<	1.819.570.088	<<	<<	454.639.296	2.304.085.507	<<	454.639.296
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	2.000.000	<<	<<	2.000.000	<<	<<	2.000.000
	Tot	<<	10.102.252	<<	210.202	<<	1.821.570.088	<<	<<	454.639.296	2.306.085.507	<<	454.639.296
TOTALE	Sez II	23.334.680.782	29.266.635.497	132.623.073.495	2.385.513.750	9.494.717.634	16.380.856.012	8.168.354.454	60.589.370.551	160.441.034.895	1.087.246.589.062	<<	160.441.034.895
	Sez I	36.496.270	53.065.180	12.723.030.000	3.141.306.475	745.660.000	1.730.000.000	1.000.000.000	910.610.000	7.658.315.412	43.389.448.385	<<	7.658.315.412
	Tot	23.371.177.052	29.319.700.677	145.346.103.495	5.526.820.225	10.240.377.634	18.110.856.012	9.168.354.454	61.499.980.551	168.099.350.307	1.130.636.037.447	<<	168.099.350.307
	Sez II	23.001.526.181	29.079.379.851	125.216.213.977	2.050.762.730	5.227.785.057	13.616.093.315	7.441.746.899	59.334.150.477	160.065.919.177	1.097.421.678.577	<<	160.065.919.177
	Sez I	122.310.514	137.474.677	15.312.440.000	1.312.506.475	305.800.000	1.281.000.000	1.035.000.000	889.230.000	6.152.169.083	43.434.288.558	<<	6.152.169.083
	Tot	23.123.836.695	29.216.854.528	140.528.653.977	3.363.269.205	5.533.585.057	14.897.093.315	8.476.746.899	60.223.380.477	166.218.088.260	1.140.855.967.135	<<	166.218.088.260
	Sez II	21.189.549.040	28.938.256.352	77.616.500.366	1.819.551.172	5.325.687.551	13.268.802.677	7.239.715.945	56.881.243.012	163.583.883.677	1.059.380.671.998	<<	163.583.883.677
	Sez I	31.000.000	164.028.654	7.842.240.000	1.359.506.475	60.800.000	1.193.000.000	700.000.000	1.115.000.000	3.372.306.032	34.228.172.957	<<	3.372.306.032
	Tot	21.220.549.040	29.102.285.006	85.458.740.366	3.179.057.647	5.386.487.551	14.461.802.677	7.939.715.945	57.996.243.012	166.956.189.709	1.087.608.844.955	<<	166.956.189.709

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA  
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024  
(in euro)

999/652/1

MINISTERI	ALLEGATO B/1						
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	25.935.908.209	6.886.301.447	276.501.434	128.350.475.429	17.197.718.132	9.977.315.180
	Sez I	530.000.000	3.300.000	<<	2.973.100.000	-1.502.250.000	305.600.000
	Tot	26.465.908.209	6.889.601.447	276.501.434	131.323.575.429	15.695.468.132	10.282.915.180
	Sez II	21.275.715.353	6.811.346.765	273.806.872	130.876.802.764	15.634.705.951	6.696.115.180
	Sez I	650.226.204	<<	12.217	4.572.520.000	<<	767.900.000
	Tot	21.925.941.557	6.811.346.765	273.819.089	135.449.322.764	15.634.705.951	7.464.015.180
SVILUPPO ECONOMICO	Sez II	21.390.511.864	6.977.323.781	277.404.278	127.021.349.716	15.602.479.638	6.196.115.180
	Sez I	720.000.000	<<	<<	5.757.200.000	25.000.000	4.400.000
	Tot	22.110.511.864	6.977.323.781	277.404.278	132.778.549.716	15.627.479.638	6.200.515.180
	Sez II	144.553.733	71.855.528	5.816.143	141.533.761	60.118.800	112.439.970
	Sez I	<<	<<	<<	150.000.000	<<	<<
	Tot	144.553.733	71.855.528	5.816.143	291.533.761	60.118.800	112.439.970
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	149.384.836	43.375.081	5.834.418	102.155.761	8.190.800	68.817.970
	Sez I	<<	<<	<<	200.000.000	<<	<<
	Tot	149.384.836	43.375.081	5.834.418	302.155.761	8.190.800	68.817.970
	Sez II	146.830.688	41.955.693	5.358.397	102.155.761	8.190.800	61.817.970
	Sez I	<<	<<	<<	200.000.000	<<	<<
	Tot	146.830.688	41.955.693	5.358.397	302.155.761	8.190.800	61.817.970
GIUSTIZIA	Sez II	55.663.211	41.468.075	2.894.525	145.023.394.739	1.049.001.767	1.687.722
	Sez I	<<	<<	<<	7.789.614.312	<<	<<
	Tot	55.663.211	41.468.075	2.894.525	152.813.009.051	1.049.001.767	1.687.722
	Sez II	55.471.629	39.007.602	2.838.401	147.720.049.122	1.048.751.767	1.687.722
	Sez I	<<	<<	<<	6.586.727.983	<<	<<
	Tot	55.471.629	39.007.602	2.838.401	154.306.777.105	1.048.751.767	1.687.722
GIUSTIZIA	Sez II	55.339.392	39.063.855	2.799.850	149.376.240.884	1.043.751.767	1.687.722
	Sez I	<<	<<	<<	5.311.064.932	<<	<<
	Tot	55.339.392	39.063.855	2.799.850	154.687.305.816	1.043.751.767	1.687.722
	Sez II	6.443.208.795	2.056.134.546	391.234.740	89.406.112	301.751.260	<<
	Sez I	1.761.450	1.000.000	<<	<<	<<	<<
	Tot	6.444.970.245	2.057.134.546	391.234.740	89.406.112	301.751.260	<<
GIUSTIZIA	Sez II	6.449.305.679	2.038.149.030	386.830.199	87.406.112	281.751.260	<<
	Sez I	18.414.508	18.000.000	<<	<<	<<	<<
	Tot	6.467.720.187	2.056.149.030	386.830.199	87.406.112	281.751.260	<<
	Sez II	6.442.680.103	2.034.022.579	381.330.810	84.906.112	280.751.260	<<
	Sez I	20.728.654	58.000.000	<<	<<	<<	<<
	Tot	6.463.408.757	2.092.022.579	381.330.810	84.906.112	280.751.260	<<

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA  
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024  
(in euro)

999/652/2

MINISTERI	ALLEGATO B/1						
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	803.740.923	144.065.903	12.537.523	801.922.193	45.584.721	60.000.000
	Sez I	<<	1.000.000	<<	99.000.000	<<	150.000.000
	Tot	803.740.923	145.065.903	12.537.523	900.922.193	45.584.721	210.000.000
	Sez II	810.763.597	137.703.589	11.805.340	801.336.652	41.684.721	60.000.000
	Sez I	<<	3.000.000	<<	199.000.000	<<	150.000.000
	Tot	810.763.597	140.703.589	11.805.340	1.000.336.652	41.684.721	210.000.000
ISTRUZIONE	Sez II	807.408.562	137.796.769	10.918.539	796.790.795	41.484.721	150.000.000
	Sez I	<<	16.000.000	<<	250.000.000	<<	150.000.000
	Tot	807.408.562	153.796.769	10.918.539	1.046.790.795	41.484.721	150.000.000
	Sez II	43.553.500.157	852.420.917	2.752.992.349	894.976.229	61.517.211	626.230.089
	Sez I	523.248.076	<<	20.361.924	<<	<<	<<
	Tot	44.076.748.233	852.420.917	2.773.354.273	894.976.229	61.517.211	626.230.089
INTERNO	Sez II	42.885.069.551	954.599.871	2.713.732.551	629.289.848	61.517.211	626.230.089
	Sez I	254.396.200	<<	2.833.800	<<	<<	<<
	Tot	43.139.465.751	954.599.871	2.716.566.351	629.289.848	61.517.211	626.230.089
	Sez II	40.907.851.863	840.827.746	2.585.048.167	629.889.848	61.517.211	556.230.089
	Sez I	228.800.000	<<	1.200.000	<<	<<	<<
	Tot	41.136.651.863	840.827.746	2.586.248.167	629.889.848	61.517.211	556.230.089
TRANSIZIONE ECOLOGICA	Sez II	8.872.065.021	1.516.470.647	538.283.943	11.451.483.825	1.442.757.572	35.427.385
	Sez I	<<	<<	<<	659.681.100	<<	<<
	Tot	8.872.065.021	1.516.470.647	538.283.943	12.111.164.925	1.442.757.572	35.427.385
	Sez II	8.876.496.563	1.453.925.150	538.316.698	11.330.607.313	1.201.972.799	35.427.385
	Sez I	1.720.856	<<	55.441	566.681.100	<<	<<
	Tot	8.878.217.419	1.453.925.150	538.372.139	11.897.288.413	1.201.972.799	35.427.385
TRANSIZIONE ECOLOGICA	Sez II	8.926.623.273	1.454.775.750	541.818.340	11.576.385.923	1.250.192.219	35.427.385
	Sez I	<<	<<	<<	563.881.100	<<	<<
	Tot	8.926.623.273	1.454.775.750	541.818.340	12.130.267.023	1.250.192.219	35.427.385
	Sez II	100.294.824	131.640.346	5.546.868	239.139.527	5.000.000	43.623.308
	Sez I	<<	<<	<<	2.008.000.000	<<	<<
	Tot	100.294.824	131.640.346	5.546.868	2.247.139.527	5.000.000	43.623.308
TRANSIZIONE ECOLOGICA	Sez II	102.690.595	120.818.358	5.665.417	226.176.506	<<	32.623.308
	Sez I	<<	<<	<<	58.000.000	<<	<<
	Tot	102.690.595	120.818.358	5.665.417	284.176.506	<<	32.623.308
	Sez II	103.009.102	120.510.984	5.668.245	225.928.520	<<	17.623.308
	Sez I	<<	<<	<<	105.000.000	<<	<<
	Tot	103.009.102	120.510.984	5.668.245	330.928.520	<<	17.623.308

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO B/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024		(in euro)								
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE			
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	Sez II	958.850.850	302.450.727	55.255.690	5.526.545.221	4.000.000	797.358.762			
	Sez I	<<	<<	<<	<<	5.000.000	<<			
	Tot	958.850.850	302.450.727	55.255.690	5.526.545.221	9.000.000	797.358.762			
	Sez II	965.864.589	301.978.164	52.991.215	5.299.287.221	5.000.000	772.825.848			
	Sez I	<<	<<	<<	<<	5.000.000	<<			
	Tot	965.864.589	301.978.164	52.991.215	5.299.287.221	9.000.000	772.825.848			
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	971.386.962	298.890.196	52.084.484	5.394.287.221	<<	767.661.279			
	Sez I	<<	<<	<<	<<	5.000.000	<<			
	Tot	971.386.962	298.890.196	52.084.484	5.394.287.221	5.000.000	767.661.279			
	Sez II	448.196.411	87.208.855	27.851.617	8.854.721.298	14.410.623	68.305.000			
	Sez I	12.455.538	2.000.000	544.462	312.000.000	<<	<<			
	Tot	460.651.949	89.208.855	28.396.079	9.166.721.298	14.410.623	68.305.000			
DIFESA	Sez II	445.665.519	80.465.142	27.677.986	8.853.830.708	<<	68.305.000			
	Sez I	12.455.538	2.000.000	544.462	597.000.000	<<	<<			
	Tot	458.121.057	82.465.142	28.222.448	9.450.830.708	14.410.623	68.305.000			
	Sez II	441.954.089	76.605.169	27.428.801	8.846.289.151	14.410.623	68.305.000			
	Sez I	12.455.538	2.000.000	544.462	845.000.000	<<	<<			
	Tot	454.409.627	78.605.169	27.973.263	9.691.289.151	14.410.623	68.305.000			
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	Sez II	16.835.065.624	1.527.069.797	1.013.584.133	50.594.407	75.956.553	<<			
	Sez I	7.674.755	3.000.000	525.245	<<	<<	<<			
	Tot	16.842.740.379	1.530.069.797	1.014.109.378	50.594.407	75.956.553	<<			
	Sez II	16.765.585.532	1.302.551.952	1.010.252.059	50.194.407	77.088.500	<<			
	Sez I	96.825.675	39.475.560	4.754.730	<<	<<	<<			
	Tot	16.862.411.207	1.342.027.512	1.015.006.789	50.194.407	77.088.500	<<			
	Sez II	16.724.551.210	1.324.802.542	1.005.812.920	50.194.407	75.695.448	<<			
	Sez I	<<	6.000.000	<<	<<	<<	<<			
	Tot	16.724.551.210	1.330.802.542	1.005.812.920	50.194.407	75.695.448	<<			
	Sez II	91.280.068	55.858.884	4.288.360	317.624.388	2.451.765	156.994.663			
	Sez I	<<	4.000.000	<<	500.000	<<	<<			
	Tot	91.280.068	59.858.884	4.288.360	318.124.388	2.451.765	156.994.663			
	Sez II	79.679.604	49.888.058	3.472.037	316.344.388	2.451.765	156.994.663			
	Sez I	<<	4.000.000	<<	<<	<<	<<			
	Tot	79.679.604	53.888.058	3.472.037	316.344.388	2.451.765	156.994.663			
	Sez II	79.333.207	48.861.398	3.237.502	316.344.388	1.551.765	146.694.663			
	Sez I	<<	4.000.000	<<	<<	<<	<<			
	Tot	79.333.207	52.861.398	3.237.502	316.344.388	1.551.765	146.694.663			

999/652/3



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024

(in euro)

ALLEGATO B/1

999/652/4

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		CONSUMI INTERMEDI		IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	
	2022	Tot	2022	Tot	2022	Tot	2022	Tot	2022	Tot	2022	Tot
CULTURA	Sez II	833.059.301	194.732.022	36.898.035	429.163.424	354.598.859	62.874.658	Sez II	354.598.859	62.874.658	Sez II	62.874.658
	Sez I	<<	<<	<<	100.000.000	250.000.000	<<	Sez I	250.000.000	<<	Sez I	30.000.000
	Tot	833.059.301	194.732.022	36.898.035	529.163.424	604.598.859	92.874.658	Tot	604.598.859	92.874.658	Tot	92.874.658
	Sez II	835.252.323	124.893.537	36.059.884	427.563.424	131.338.860	62.553.798	Sez II	131.338.860	62.553.798	Sez II	62.553.798
	Sez I	<<	<<	<<	50.000.000	270.000.000	<<	Sez I	270.000.000	<<	Sez I	30.000.000
	Tot	835.252.323	124.893.537	36.059.884	477.563.424	401.338.860	92.553.798	Tot	401.338.860	92.553.798	Tot	92.553.798
SALUTE	Sez II	839.871.012	119.459.257	35.151.685	422.067.650	120.350.576	62.553.798	Sez II	120.350.576	62.553.798	Sez II	62.553.798
	Sez I	<<	<<	<<	<<	270.000.000	<<	Sez I	270.000.000	<<	Sez I	<<
	Tot	839.871.012	119.459.257	35.151.685	422.067.650	390.350.576	62.553.798	Tot	390.350.576	62.553.798	Tot	62.553.798
	Sez II	170.224.756	87.849.047	8.497.907	873.898.463	640.754.208	<<	Sez II	640.754.208	<<	Sez II	<<
	Sez I	<<	<<	<<	1.862.000.000	<<	<<	Sez I	<<	<<	Sez I	<<
	Tot	170.224.756	87.849.047	8.497.907	2.735.898.463	640.754.208	<<	Tot	640.754.208	<<	Tot	<<
TURISMO	Sez II	164.587.124	79.116.077	8.334.583	848.923.463	640.454.208	<<	Sez II	640.454.208	<<	Sez II	<<
	Sez I	<<	<<	<<	2.000.000	<<	<<	Sez I	<<	<<	Sez I	<<
	Tot	164.587.124	79.116.077	8.334.583	850.923.463	640.454.208	<<	Tot	640.454.208	<<	Tot	<<
	Sez II	161.299.133	79.186.558	8.011.458	803.723.463	564.454.208	<<	Sez II	564.454.208	<<	Sez II	<<
	Sez I	<<	<<	<<	2.000.000	<<	<<	Sez I	<<	<<	Sez I	<<
	Tot	161.299.133	79.186.558	8.011.458	805.723.463	564.454.208	<<	Tot	564.454.208	<<	Tot	<<
TOTALE	Sez II	17.119.298	5.984.980	777.616	45.243.991	16.900.000	16.900.000	Sez II	16.900.000	16.900.000	Sez II	16.900.000
	Sez I	<<	<<	<<	<<	120.000.000	<<	Sez I	120.000.000	<<	Sez I	120.000.000
	Tot	17.119.298	5.984.980	777.616	45.243.991	136.900.000	136.900.000	Tot	136.900.000	136.900.000	Tot	136.900.000
	Sez II	17.119.298	8.384.980	777.616	44.493.991	1.900.000	1.900.000	Sez II	1.900.000	1.900.000	Sez II	1.900.000
	Sez I	<<	<<	<<	<<	120.000.000	<<	Sez I	120.000.000	<<	Sez I	120.000.000
	Tot	17.119.298	8.384.980	777.616	44.493.991	121.900.000	121.900.000	Tot	121.900.000	121.900.000	Tot	121.900.000
TOTALE	Sez II	105.262.731.181	13.961.511.721	5.132.960.883	303.090.123.007	21.255.621.471	11.959.156.737	Sez II	21.255.621.471	11.959.156.737	Sez II	11.959.156.737
	Sez I	1.075.139.819	14.300.000	21.431.631	15.963.895.412	-1.247.250.000	605.600.000	Sez I	-1.247.250.000	605.600.000	Sez I	605.600.000
	Tot	106.337.871.000	13.975.811.721	5.154.392.514	319.044.018.419	20.008.371.471	12.564.756.737	Tot	20.008.371.471	12.564.756.737	Tot	12.564.756.737
	Sez II	99.878.651.792	13.546.203.356	5.076.395.276	307.614.461.680	19.148.318.465	8.583.480.963	Sez II	19.148.318.465	8.583.480.963	Sez II	8.583.480.963
	Sez I	1.034.038.981	66.475.560	8.200.650	12.831.929.083	275.000.000	1.067.900.000	Sez I	275.000.000	1.067.900.000	Sez I	1.067.900.000
	Tot	100.912.690.773	13.612.678.916	5.086.595.926	320.446.390.763	19.423.318.465	9.651.380.963	Tot	19.423.318.465	9.651.380.963	Tot	9.651.380.963
Sez II	98.015.769.758	13.602.467.257	4.942.851.092	305.691.047.830	19.064.830.236	7.916.016.394	Sez II	19.064.830.236	7.916.016.394	Sez II	7.916.016.394	
Sez I	991.984.192	86.000.000	1.744.462	13.024.146.032	300.000.000	194.400.000	Sez I	300.000.000	194.400.000	Sez I	194.400.000	
Tot	98.997.753.950	13.688.467.257	4.944.595.554	318.715.193.862	19.364.830.236	8.110.416.394	Tot	19.364.830.236	8.110.416.394	Tot	8.110.416.394	

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/652/5		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO B/1
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024		(in euro)							
MINISTERI		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE	
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	63.125.585	22.070.000.000	76.302.734.986	82.316.141.833	1.176.005.000	16.867.236.565	387.419.463.800	
	Sez I	<<	<<	-5.028.477	<<	<<	11.370.700.000	13.675.421.523	
	Tot	63.125.585	22.070.000.000	76.297.706.509	82.316.141.833	1.176.005.000	28.237.936.565	401.094.885.323	
	Sez II	64.177.955	22.365.000.000	76.151.002.925	80.942.095.661	1.176.005.000	16.423.377.845	378.690.152.271	
	Sez I	<<	<<	-30.755.716	<<	<<	12.569.700.000	18.529.602.705	
	Tot	64.177.955	22.365.000.000	76.120.247.209	80.942.095.661	1.176.005.000	28.993.077.845	397.219.754.976	
SVILUPPO ECONOMICO	Sez II	64.177.955	22.550.000.000	76.840.917.919	80.937.195.661	1.176.005.000	15.007.134.834	374.040.615.826	
	Sez I	<<	<<	-47.701.729	<<	<<	12.534.700.000	18.993.598.271	
	Tot	64.177.955	22.550.000.000	76.793.216.190	80.937.195.661	1.176.005.000	27.541.834.834	393.034.214.097	
	Sez II	49.340.275	<<	5.841.525	<<	<<	5.585.097	597.084.832	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	150.000.000	
	Tot	49.340.275	<<	5.841.525	<<	<<	5.585.097	747.084.832	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	49.340.275	<<	2.389.849	<<	<<	5.585.097	435.074.087	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	200.000.000	
	Tot	49.340.275	<<	2.389.849	<<	<<	5.585.097	635.074.087	
	Sez II	49.340.275	<<	1.432.134	<<	<<	5.585.097	422.666.815	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	200.000.000	
	Tot	49.340.275	<<	1.432.134	<<	<<	5.585.097	622.666.815	
GIUSTIZIA	Sez II	<<	<<	<<	42.000.000	<<	7.473.966.846	153.690.076.885	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-309.200.000	7.480.414.312	
	Tot	<<	<<	<<	42.000.000	<<	7.164.766.846	161.170.491.197	
	Sez II	<<	<<	<<	42.000.000	<<	7.819.683.014	156.729.489.257	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-300.900.000	6.285.827.983	
	Tot	<<	<<	<<	42.000.000	<<	7.518.783.014	163.015.317.240	
GIUSTIZIA	Sez II	<<	<<	<<	42.000.000	<<	9.594.083.014	160.154.966.484	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-2.119.600.000	3.191.464.932	
	Tot	<<	<<	<<	42.000.000	<<	7.474.483.014	163.346.431.416	
	Sez II	<<	<<	962.084	50.000	<<	29.637.918	9.312.385.455	
	Sez I	300.000	<<	<<	<<	<<	<<	3.061.450	
	Tot	300.000	<<	962.084	50.000	<<	29.637.918	9.315.446.905	
GIUSTIZIA	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	86.492.463	9.330.946.827	
	Sez I	300.000	<<	<<	<<	<<	<<	36.714.508	
	Tot	300.000	<<	962.084	50.000	<<	86.492.463	9.367.661.335	
	Sez II	<<	<<	962.084	50.000	<<	86.492.463	9.310.320.633	
	Sez I	300.000	<<	962.084	50.000	<<	<<	79.028.654	
	Tot	300.000	<<	962.084	50.000	<<	85.617.685	9.389.349.287	

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/652/6		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO B/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024		(in euro)								
MINISTERI		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE		
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2022	Sez II 1.046.242.975	<<	<<	<<	<<	9.485.804	2.923.580.042		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	250.000.000		
		Tot 1.046.242.975	<<	<<	<<	<<	9.485.804	3.173.580.042		
	2023	Sez II 939.011.925	<<	<<	<<	<<	8.485.804	2.810.791.628		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	352.000.000		
		Tot 939.011.925	<<	<<	<<	<<	8.485.804	3.162.791.628		
ISTRUZIONE	2024	Sez II 911.911.655	<<	<<	<<	<<	8.485.804	2.714.796.845		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	416.000.000		
		Tot 911.911.655	<<	<<	<<	<<	8.485.804	3.130.796.845		
	2022	Sez II 425.926	<<	<<	<<	<<	448	48.742.063.326		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	543.610.000		
		Tot 425.926	<<	<<	<<	<<	448	49.285.673.326		
INTERNO	2023	Sez II 425.926	<<	<<	<<	<<	637.448	47.871.502.495		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	257.230.000		
		Tot 425.926	<<	<<	<<	<<	637.448	48.128.732.495		
	2024	Sez II 425.926	<<	<<	<<	<<	3.001.448	45.584.792.298		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000.000		
		Tot 425.926	<<	<<	<<	<<	3.001.448	45.814.792.298		
TRANSIZIONE ECOLOGICA	2022	Sez II 14.041.587	<<	20.563.465	75.093.457	<<	44.070.053	24.010.256.955		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	659.681.100		
		Tot 14.041.587	<<	20.563.465	75.093.457	<<	44.070.053	24.669.938.055		
	2023	Sez II 12.845.748	<<	19.490.787	75.093.457	<<	40.668.081	23.584.843.981		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	568.457.397		
		Tot 12.845.748	<<	19.490.787	75.093.457	<<	40.668.081	24.153.301.378		
TRANSIZIONE ECOLOGICA	2024	Sez II 12.845.748	<<	18.358.045	75.093.457	<<	44.853.264	23.936.373.404		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	553.881.100		
		Tot 12.845.748	<<	18.358.045	75.093.457	<<	44.853.264	24.490.254.504		
	2022	Sez II 11.755.985	<<	635.122	<<	<<	1.652.179	539.288.159		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	2.008.000.000		
		Tot 11.755.985	<<	635.122	<<	<<	1.652.179	2.547.288.159		
TRANSIZIONE ECOLOGICA	2023	Sez II 11.755.985	<<	600.204	<<	<<	1.272.179	501.602.552		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	58.000.000		
		Tot 11.755.985	<<	600.204	<<	<<	1.272.179	559.602.552		
	2024	Sez II 11.755.985	<<	563.802	<<	<<	12.179	485.072.125		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	105.000.000		
		Tot 11.755.985	<<	563.802	<<	<<	12.179	590.072.125		

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/652/7		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO B/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024		(in euro)								
MINISTERI		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE		
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	2022	Sez II 1.176.597	<<	208.900	5.625.697	<<	62.224.763	7.713.697.207		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	5.000.000		
		Tot 1.176.597	<<	208.900	5.625.697	<<	62.224.763	7.718.697.207		
	2023	Sez II 1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	38.584.763	7.442.467.994		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	5.000.000		
		Tot 1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	38.584.763	7.447.467.994		
UNIVERSITA' E RICERCA	2024	Sez II 1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	23.984.763	7.515.231.099		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	5.000.000		
		Tot 1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	23.984.763	7.520.231.099		
	2022	Sez II 1.336.767	<<	2.964.643	12.000	<<	58.103.292	9.563.110.506		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	327.000.000		
		Tot 1.336.767	<<	2.964.643	12.000	<<	58.103.292	9.890.110.506		
DIFESA	2023	Sez II 1.336.767	<<	2.799.972	12.000	<<	58.103.292	9.552.607.009		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	612.000.000		
		Tot 1.336.767	<<	2.799.972	12.000	<<	58.103.292	10.164.607.009		
	2024	Sez II 1.336.767	<<	2.628.532	12.000	<<	58.103.292	9.537.073.424		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	860.000.000		
		Tot 1.336.767	<<	2.628.532	12.000	<<	58.103.292	10.397.073.424		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2022	Sez II 185.687.636	<<	228.000	403.900.000	<<	79.346.425	20.171.432.575		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	11.200.000		
		Tot 185.687.636	<<	228.000	403.900.000	<<	79.346.425	20.182.632.575		
	2023	Sez II 185.687.636	<<	278.000	403.900.000	<<	79.346.425	19.874.884.511		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	141.055.965		
		Tot 185.687.636	<<	278.000	403.900.000	<<	79.346.425	20.015.940.476		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2024	Sez II 185.687.636	<<	278.000	403.900.000	<<	79.346.425	19.850.268.588		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	6.000.000		
		Tot 185.687.636	<<	278.000	403.900.000	<<	79.346.425	19.856.268.588		
	2022	Sez II 665.301	<<	<<	50.000	<<	25.509.634	654.723.063		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	4.500.000		
		Tot 665.301	<<	<<	50.000	<<	25.509.634	659.223.063		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023	Sez II 649.101	<<	<<	50.000	<<	4.135.834	613.665.450		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	4.000.000		
		Tot 649.101	<<	<<	50.000	<<	4.135.834	617.665.450		
	2024	Sez II 649.101	<<	<<	50.000	<<	4.135.834	600.857.858		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	4.000.000		
		Tot 649.101	<<	<<	50.000	<<	4.135.834	604.857.858		



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024

ALLEGATO B/1

(in euro)

999/652/9

MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI/LORDIE ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE	
ECONOMIA E FINANZE	2022	Sez II Sez I Tot	58.777.445.709 10.090.740.000 68.868.185.709	9.078.567.483 2.256.100.000 11.334.667.483	273.000.000 242.000.000 515.000.000	123.565.483 20.200.000 143.765.483	6.328.352.048 650.220.000 6.978.572.048	20.084.208.486 49.000.000 20.133.208.486	95.543.736.163 13.348.260.000 108.891.996.163	
	2023	Sez II Sez I Tot	62.830.144.797 9.369.100.000 72.199.244.797	7.542.832.458 2.863.800.000 10.406.632.458	23.000.000 << 23.000.000	124.189.053 20.200.000 144.389.053	5.566.195.932 580.000.000 6.146.195.932	8.632.000.000 << 8.632.000.000	85.402.455.556 12.873.100.000 98.275.555.556	
		2024	Sez II Sez I Tot	667.046.665 20.000.000 687.046.665	5.258.486.513 4.278.500.000 9.536.986.513	3.000.000 << 3.000.000	120.702.648 20.200.000 140.902.648	5.510.029.477 595.000.000 6.105.029.477	7.140.000.000 << 7.140.000.000	38.278.370.302 5.092.800.000 43.371.170.302
	SVILUPPO ECONOMICO	2022	Sez II Sez I Tot	62.832.642 << 62.832.642	10.959.405.006 390.000.000 11.349.405.006	35.000.000 << 35.000.000	<< << <<	378.224.892 << 378.224.892	344.350.000 << 344.350.000	11.800.242.832 390.000.000 12.190.242.832
		2023	Sez II Sez I Tot	54.624.898 << 54.624.898	11.889.135.214 1.026.800.000 12.915.935.214	<< << <<	<< << <<	345.974.892 << 345.974.892	347.800.000 << 347.800.000	12.657.725.296 1.026.800.000 13.684.525.296
			2024	Sez II Sez I Tot	45.524.898 << 45.524.898	11.071.634.386 2.196.900.000 13.268.534.386	<< << <<	<< << <<	95.797.892 << 95.797.892	367.850.000 << 367.850.000
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2022	Sez II Sez I Tot	34.077.761 << 34.077.761	29.217.378 << 29.217.378	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	63.295.139 << 63.295.139	
	2023	Sez II Sez I Tot	31.677.761 << 31.677.761	27.717.378 << 27.717.378	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	59.395.139 << 59.395.139	
		2024	Sez II Sez I Tot	29.977.761 << 29.977.761	27.717.378 << 27.717.378	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	57.695.139 << 57.695.139
	GIUSTIZIA	2022	Sez II Sez I Tot	29.977.761 890.472.384 <<	27.717.378 << 27.717.378	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	57.695.139 891.872.384 891.872.384
		2023	Sez II Sez I Tot	847.023.218 << 847.023.218	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	847.023.218 << 847.023.218
			2024	Sez II Sez I Tot	767.852.682 << 767.852.682	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/652/10

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024

ALLEGATO B/1

(in euro)

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI/LORDIE ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
	2022	2023								
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II		101.123.507	12.800.000	<<	<<	<<	2.000.000	<<	115.923.507
	Sez I		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot		101.123.507	12.800.000	<<	<<	<<	2.000.000	<<	115.923.507
	Sez II		59.123.507	2.300.000	<<	<<	<<	<<	<<	61.423.507
	Sez I		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot		59.123.507	2.300.000	<<	<<	<<	<<	<<	61.423.507
ISTRUZIONE	Sez II		68.293.507	<<	<<	<<	<<	<<	<<	68.293.507
	Sez I		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot		68.293.507	<<	<<	<<	<<	<<	<<	68.293.507
	Sez II		90.675.013	1.693.316.781	<<	<<	<<	<<	<<	1.783.991.794
	Sez I		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot		90.675.013	1.693.316.781	<<	<<	<<	<<	<<	1.783.991.794
INTERNO	Sez II		74.485.946	1.274.410.000	<<	<<	<<	<<	<<	1.348.895.946
	Sez I		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot		74.485.946	1.274.410.000	<<	<<	<<	<<	<<	1.348.895.946
	Sez II		67.085.946	1.191.030.000	<<	<<	<<	<<	<<	1.258.115.946
	Sez I		<<	5.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	5.000.000
	Tot		67.085.946	1.196.030.000	<<	<<	<<	<<	<<	1.263.115.946
TRANSIZIONE ECOLOGICA	Sez II		1.490.466.305	4.149.636.168	<<	<<	<<	1.800.000	<<	5.641.902.473
	Sez I		<<	650.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	650.000.000
	Tot		1.490.466.305	4.799.636.168	<<	<<	<<	1.800.000	<<	6.291.902.473
	Sez II		1.370.045.711	2.648.336.168	<<	<<	<<	<<	<<	4.018.381.879
	Sez I		<<	250.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	250.000.000
	Tot		1.370.045.711	2.898.336.168	<<	<<	<<	<<	<<	4.268.381.879
TRANSIZIONE ECOLOGICA	Sez II		1.226.260.196	2.761.736.168	<<	<<	<<	<<	<<	3.987.996.364
	Sez I		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot		1.226.260.196	2.761.736.168	<<	<<	<<	<<	<<	3.987.996.364
	Sez II		577.619.623	1.058.734.856	60.000.000	20.000.000	37.000.000	16.607.705	5.000.000	1.774.962.184
	Sez I		<<	13.800.000	<<	<<	<<	<<	840.000.000	853.800.000
	Tot		577.619.623	1.072.534.856	60.000.000	20.000.000	37.000.000	16.607.705	845.000.000	2.628.762.184
TRANSIZIONE ECOLOGICA	Sez II		608.982.794	876.191.437	<<	10.000.000	36.000.000	13.457.705	<<	1.544.631.936
	Sez I		<<	5.000.000	<<	<<	<<	<<	840.000.000	845.000.000
	Tot		608.982.794	881.191.437	<<	10.000.000	36.000.000	13.457.705	840.000.000	2.389.631.936
	Sez II		478.232.784	752.748.018	<<	10.000.000	66.000.000	13.007.705	<<	1.319.988.507
	Sez I		<<	5.000.000	<<	<<	<<	<<	840.000.000	845.000.000
	Tot		478.232.784	757.748.018	<<	10.000.000	66.000.000	13.007.705	840.000.000	2.164.988.507

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024

ALLEGATO B/1

(in euro)

999/652/11

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI/LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
	2022	2023								
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	Sez II		456.988.676	7.070.468.170	1.231.687.974	4.007.795	68.117.388	893.413.399	<<	9.724.683.402
	Sez I		<<	160.000.000	140.000.000	<<	<<	<<	<<	300.000.000
	Tot		456.988.676	7.230.468.170	1.371.687.974	4.007.795	68.117.388	893.413.399	<<	10.024.683.402
	Sez II		476.329.398	5.847.680.196	1.235.681.417	2.949.371	68.117.388	559.784.501	<<	8.190.542.271
	Sez I		<<	330.000.000	40.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	420.000.000
	Tot		476.329.398	6.177.680.196	1.275.681.417	2.949.371	68.117.388	609.784.501	<<	8.610.542.271
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II		563.647.916	5.695.232.292	1.534.881.417	2.949.371	512.711.048	349.772.159	<<	8.659.194.203
	Sez I		<<	550.000.000	40.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	640.000.000
	Tot		563.647.916	6.245.232.292	1.574.881.417	2.949.371	512.711.048	399.772.159	<<	9.299.194.203
	Sez II		10.822.199	3.555.556.843	13.220.456	7.000.000	177.715.898	<<	<<	3.744.295.396
	Sez I		<<	-38.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	-38.500.000
	Tot		10.822.199	3.497.036.843	13.220.456	7.000.000	177.715.898	<<	<<	3.705.795.396
DIFESA	Sez II		14.722.199	3.256.111.713	16.220.456	7.000.000	177.715.898	<<	<<	3.471.770.266
	Sez I		<<	141.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	141.500.000
	Tot		14.722.199	3.397.611.713	16.220.456	7.000.000	177.715.898	<<	<<	3.613.270.266
	Sez II		14.222.199	3.055.117.821	18.220.456	7.000.000	177.715.898	<<	<<	3.272.276.374
	Sez I		<<	211.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	211.500.000
	Tot		14.222.199	3.266.617.821	18.220.456	7.000.000	177.715.898	<<	<<	3.483.776.374
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	Sez II		5.713.693.530	<<	<<	14.617	46.601.000	15.000.000	<<	5.775.309.147
	Sez I		20.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	20.000.000
	Tot		5.733.693.530	<<	<<	14.617	46.601.000	15.000.000	<<	5.795.309.147
	Sez II		5.381.465.454	<<	<<	14.617	46.601.000	15.000.000	<<	5.443.081.071
	Sez I		30.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	30.000.000
	Tot		5.021.169.147	<<	<<	14.617	46.601.000	15.000.000	<<	5.473.081.071
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	Sez II		5.071.169.147	<<	<<	14.617	46.601.000	15.000.000	<<	5.082.784.764
	Sez I		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	50.000.000
	Tot		5.071.169.147	<<	<<	14.617	46.601.000	15.000.000	<<	5.132.784.764
	Sez II		81.780.124	314.234.012	674.860.150	<<	<<	<<	<<	1.074.874.286
	Sez I		<<	30.000.000	130.000.000	<<	<<	<<	<<	160.000.000
	Tot		81.780.124	344.234.012	804.860.150	<<	<<	<<	<<	1.234.874.286
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	Sez II		70.109.958	243.704.056	698.422.441	<<	<<	<<	<<	1.012.236.455
	Sez I		<<	30.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	30.000.000
	Tot		70.109.958	273.704.056	698.422.441	<<	<<	<<	<<	1.042.236.455
	Sez II		75.636.319	216.022.308	484.222.441	<<	<<	<<	<<	775.881.068
	Sez I		<<	40.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	40.000.000
	Tot		75.636.319	256.022.308	484.222.441	<<	<<	<<	<<	815.881.068



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/652/12

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024

ALLEGATO B/1

(in euro)

MINISTERI	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										TOTALE		
	INVESTIMENTI FISSI/LORDIE ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
CULTURA	2022	Sez II	912.947.572	362.385.683	483.920.145	44.290.503	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.803.543.903
		Sez I	55.000.000	<<	110.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	165.000.000
		Tot	967.947.572	362.385.683	593.920.145	44.290.503	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.968.543.903
	2023	Sez II	708.080.470	291.465.683	483.920.145	37.774.089	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.521.240.387
		Sez I	75.000.000	<<	110.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	185.000.000
		Tot	783.080.470	291.465.683	593.920.145	37.774.089	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.706.240.387
2024	Sez II	631.517.772	271.665.683	484.920.145	37.774.089	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.425.877.689	
	Sez I	20.000.000	<<	110.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	130.000.000	
	Tot	651.517.772	271.665.683	594.920.145	37.774.089	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.555.877.689	
SALUTE	2022	Sez II	2.930.652	944.175.865	<<	<<	<<	6.546.805	<<	6.546.805	<<	<<	953.653.322
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	2.930.652	944.175.865	<<	<<	<<	<<	6.546.805	<<	6.546.805	<<	953.653.322
	2023	Sez II	1.430.652	795.282.164	<<	<<	<<	<<	6.046.805	<<	6.046.805	<<	802.759.621
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	1.430.652	795.282.164	<<	<<	<<	<<	6.046.805	<<	6.046.805	<<	802.759.621
2024	Sez II	1.180.652	642.998.930	<<	<<	<<	<<	6.046.805	<<	6.046.805	<<	650.226.387	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	1.180.652	642.998.930	<<	<<	<<	<<	6.046.805	<<	6.046.805	<<	650.226.387	
TURISMO	2022	Sez II	2.262.480	<<	<<	<<	<<	56.000.000	<<	<<	<<	<<	2.262.480
		Sez I	5.000.000	<<	56.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	61.000.000
		Tot	7.262.480	<<	56.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	63.262.480
	2023	Sez II	2.563.470	<<	<<	<<	<<	<<	6.563.470	<<	<<	<<	2.563.470
		Sez I	5.000.000	<<	106.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	111.000.000
		Tot	7.563.470	<<	106.000.000	<<	<<	<<	6.563.470	<<	<<	<<	113.563.470
2024	Sez II	2.563.470	<<	<<	<<	<<	<<	6.563.470	<<	<<	<<	2.563.470	
	Sez I	5.000.000	<<	56.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	61.000.000	
	Tot	7.563.470	<<	56.000.000	<<	<<	<<	6.563.470	<<	<<	<<	63.563.470	
TOTALE	2022	Sez II	11.307.289.422	77.968.381.757	22.501.661.214	383.312.915	452.999.769	7.647.344.849	20.433.558.486	140.694.548.412			
		Sez I	120.000.000	10.906.040.000	3.082.100.000	242.000.000	20.200.000	650.220.000	889.000.000	15.909.560.000			
		Tot	11.427.289.422	88.874.421.757	25.583.761.214	625.312.915	473.199.769	8.297.564.849	21.322.558.486	156.604.108.412			
	2023	Sez II	10.384.758.752	78.113.533.884	21.866.212.131	80.738.077	452.623.339	6.506.459.835	8.979.800.000	126.384.126.018			
		Sez I	150.000.000	10.125.600.000	4.146.600.000	<<	20.200.000	630.000.000	840.000.000	15.912.400.000			
		Tot	10.534.758.752	88.239.133.884	26.012.812.131	80.738.077	472.823.339	7.136.459.835	9.819.800.000	142.296.526.018			
2024	Sez II	9.660.211.914	34.213.563.889	18.852.365.358	60.738.077	923.730.594	5.989.654.038	7.507.850.000	77.208.113.870				
	Sez I	95.000.000	990.600.000	6.681.400.000	<<	20.200.000	840.000.000	840.000.000	9.272.200.000				
	Tot	9.755.211.914	35.204.163.889	25.533.765.358	60.738.077	943.930.594	6.634.654.038	8.347.850.000	86.480.313.870				

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/656/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
<b>ALLEGATO B/2</b>				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
<b>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>				
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	2022	272.378.511.445	3.409.530.000	275.788.041.445
	2023	282.507.463.672	1.003.150.000	283.510.613.672
	2024	288.538.390.581	-1.317.250.000	287.221.140.581
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	2022	180.570.311.306	-212.660.000	180.357.651.306
	2023	187.035.076.319	81.200.000	187.116.276.319
	2024	193.075.138.237	80.700.000	193.155.838.237
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	2022	34.069.000.000	-650.400.000	33.418.600.000
	2023	35.360.000.000	-120.800.000	35.239.200.000
	2024	36.375.000.000	<<	36.375.000.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	2022	10.763.000.000	<<	10.763.000.000
	2023	10.820.000.000	<<	10.820.000.000
	2024	10.823.000.000	<<	10.823.000.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	2022	13.757.000.380	<<	13.757.000.380
	2023	13.856.000.374	<<	13.856.000.374
	2024	13.929.000.434	<<	13.929.000.434
<b>TOTALE</b>	2022	511.537.823.131	2.546.470.000	514.084.293.131
	2023	529.578.540.365	963.550.000	530.542.090.365
	2024	542.740.529.252	-1.236.550.000	541.503.979.252

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/656/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
<b>TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE</b>				
<b>CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI</b>				
	2022	1.383.704.518	92.500.000	1.476.204.518
	2023	918.982.854	138.700.000	1.057.682.854
	2024	916.646.561	<<	916.646.561
<b>CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI</b>				
	2022	30.767.916.908	<<	30.767.916.908
	2023	25.052.902.085	<<	25.052.902.085
	2024	24.855.521.344	<<	24.855.521.344
<b>CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO</b>				
	2022	335.698.796	<<	335.698.796
	2023	300.020.294	<<	300.020.294
	2024	302.275.212	<<	302.275.212
<b>CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI</b>				
	2022	2.200.000.000	<<	2.200.000.000
	2023	2.200.000.000	<<	2.200.000.000
	2024	2.200.000.000	<<	2.200.000.000
<b>CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO</b>				
	2022	2.200.363.060	-46.054.369	2.154.308.691
	2023	2.308.674.461	-177.873.376	2.130.801.085
	2024	2.228.895.973	-170.924.916	2.057.971.057
<b>CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI</b>				
	2022	19.698.515.743	-384.266.000	19.314.249.743
	2023	20.702.400.580	-436.766.000	20.265.634.580
	2024	20.211.144.041	-557.066.000	19.654.078.041
<b>CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA</b>				
	2022	2.997.407.009	<<	2.997.407.009
	2023	3.096.962.000	<<	3.096.962.000
	2024	3.195.656.059	<<	3.195.656.059
<b>TOTALE</b>				
	2022	59.583.606.034	-337.820.369	59.245.785.665
	2023	54.579.942.274	-475.939.376	54.104.002.898
	2024	53.910.139.190	-727.990.916	53.182.148.274

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/656/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
<b>TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI</b>				
<b>CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI</b>				
	2022	20.350.000	<<	20.350.000
	2023	20.350.000	<<	20.350.000
	2024	20.350.000	<<	20.350.000
<b>CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI</b>				
	2022	1.176.005.000	<<	1.176.005.000
	2023	1.176.005.000	<<	1.176.005.000
	2024	1.176.005.000	<<	1.176.005.000
<b>CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO</b>				
	2022	531.047.509	<<	531.047.509
	2023	432.289.355	<<	432.289.355
	2024	286.467.390	<<	286.467.390
	<b>TOTALE</b>			
	2022	1.727.402.509	<<	1.727.402.509
	2023	1.628.644.355	<<	1.628.644.355
	2024	1.482.822.390	<<	1.482.822.390
	<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>			
	2022	572.848.831.674	2.208.649.631	575.057.481.305
	2023	585.787.126.994	487.610.624	586.274.737.618
	2024	598.133.490.832	-1.964.540.916	596.168.949.916

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/658/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI (in euro)				ALLEGATO B/3
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2022	105.262.731.181	1.075.139.819	106.337.871.000
	2023	99.878.651.792	1.034.038.981	100.912.690.773
	2024	98.015.769.758	981.984.192	98.997.753.950
CONSUMI INTERMEDI	2022	13.961.511.721	14.300.000	13.975.811.721
	2023	13.546.203.356	66.475.560	13.612.678.916
	2024	13.602.467.257	86.000.000	13.688.467.257
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2022	5.132.960.883	21.431.631	5.154.392.514
	2023	5.078.395.276	8.200.650	5.086.595.926
	2024	4.942.851.092	1.744.462	4.944.595.554
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2022	303.090.123.007	15.953.895.412	319.044.018.419
	2023	307.614.461.680	12.831.929.083	320.446.390.763
	2024	305.691.047.830	13.024.146.032	318.715.193.862
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2022	21.255.621.471	-1.247.250.000	20.008.371.471
	2023	19.148.318.465	275.000.000	19.423.318.465
	2024	19.064.830.236	300.000.000	19.364.830.236
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2022	11.959.156.737	605.600.000	12.564.756.737
	2023	8.583.480.963	1.067.900.000	9.651.380.963
	2024	7.916.016.394	194.400.000	8.110.416.394
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2022	1.393.903.871	300.000	1.394.203.871
	2023	1.286.438.152	300.000	1.286.738.152
	2024	1.259.337.882	300.000	1.259.637.882
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	2022	22.070.000.000	<<	22.070.000.000
	2023	22.365.000.000	<<	22.365.000.000
	2024	22.550.000.000	<<	22.550.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	2022	76.337.374.031	-5.028.477	76.332.345.554
	2023	76.180.319.682	-30.755.716	76.149.563.966
	2024	76.867.444.109	-47.701.729	76.819.742.380
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	2022	82.842.874.535	<<	82.842.874.535
	2023	81.468.828.363	<<	81.468.828.363
	2024	81.463.928.363	<<	81.463.928.363
AMMORTAMENTI	2022	1.176.005.000	<<	1.176.005.000
	2023	1.176.005.000	<<	1.176.005.000
	2024	1.176.005.000	<<	1.176.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI	2022	24.697.639.372	11.061.500.000	35.759.139.372
	2023	24.611.516.260	12.268.800.000	36.880.316.260
	2024	24.947.487.654	10.415.100.000	35.362.587.654
<b>TOTALE</b>	2022	669.179.901.809	27.479.888.385	696.659.790.194
	2023	660.937.618.989	27.521.888.558	688.459.507.547
	2024	657.497.185.575	24.955.972.957	682.453.158.532

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/658/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI				
(in euro)				
				ALLEGATO B/3
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2022	11.307.289.422	120.000.000	11.427.289.422
	2023	10.384.758.752	150.000.000	10.534.758.752
	2024	9.660.211.914	95.000.000	9.755.211.914
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2022	77.968.381.757	10.906.040.000	88.874.421.757
	2023	78.113.533.884	10.125.600.000	88.239.133.884
	2024	34.213.563.889	990.600.000	35.204.163.889
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2022	22.501.661.214	3.082.100.000	25.583.761.214
	2023	21.866.212.131	4.146.600.000	26.012.812.131
	2024	18.852.365.358	6.681.400.000	25.533.765.358
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2022	383.312.915	242.000.000	625.312.915
	2023	80.738.077	<<	80.738.077
	2024	60.738.077	<<	60.738.077
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	2022	452.999.769	20.200.000	473.199.769
	2023	452.623.339	20.200.000	472.823.339
	2024	923.730.594	20.200.000	943.930.594
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2022	7.647.344.849	650.220.000	8.297.564.849
	2023	6.506.459.835	630.000.000	7.136.459.835
	2024	5.989.654.038	645.000.000	6.634.654.038
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2022	20.433.558.486	889.000.000	21.322.558.486
	2023	8.979.800.000	840.000.000	9.819.800.000
	2024	7.507.850.000	840.000.000	8.347.850.000
<b>TOTALE</b>	2022	140.694.548.412	15.909.560.000	156.604.108.412
	2023	126.384.126.018	15.912.400.000	142.296.526.018
	2024	77.208.113.870	9.272.200.000	86.480.313.870
<b>TOTALE SPESE FINALI</b>	2022	809.874.450.221	43.389.448.385	853.263.898.606
	2023	787.321.745.007	43.434.288.558	830.756.033.565
	2024	734.705.299.445	34.228.172.957	768.933.472.402

## C) BILANCIO PER AZIONI





## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/1

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
<b>Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)</b>	<b>2.633.983.251</b>	<b>2.646.889.812</b>	<b>2.447.539.812</b>
<b>Organi costituzionali (1.1)</b>	<b>1.745.511.671</b>	<b>1.748.411.671</b>	<b>1.749.511.671</b>
Presidenza della Repubblica	224.259.513	224.259.513	224.259.513
Parlamento della Repubblica	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208
Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	58.500.000	61.400.000	62.500.000
Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	7.122.950	7.122.950	7.122.950
<b>Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)</b>	<b>888.471.580</b>	<b>898.478.141</b>	<b>698.028.141</b>
Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	527.785.450	572.785.450	425.835.450
Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	86.656.522	52.656.522	656.522
Contributo allo Stato dell'8 per mille	86.023.133	62.029.694	62.029.694
Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	188.006.475	211.006.475	209.506.475
<b>Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)</b>	<b>705.668.169</b>	<b>666.685.837</b>	<b>663.692.224</b>
<b>Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2)</b>	<b>705.668.169</b>	<b>666.685.837</b>	<b>663.692.224</b>
Spese di personale per il programma	523.644.318	505.871.025	508.575.672
Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	141.078	141.078	141.078
Contributo all'Agenzia dei beni confiscati	14.839.549	13.839.549	13.839.549
Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate	51.629.536	50.129.536	50.129.536
Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	79.940.465	61.231.426	55.517.166
Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	35.473.223	35.473.223	35.489.223
<b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)</b>	<b>139.692.545.025</b>	<b>138.166.620.049</b>	<b>143.920.639.402</b>
<b>Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)</b>	<b>2.635.722.122</b>	<b>2.628.935.047</b>	<b>6.774.497.731</b>
Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	1.500.000	-	-
Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	487.080.032	487.080.032	487.080.032
Anticipazione di liquidita' per i debiti pregressi	-	-	-
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	808.414.637	769.322.576	729.707.570
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	1.338.727.453	1.372.532.439	5.557.710.129
<b>Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)</b>	<b>32.588.807.679</b>	<b>33.015.007.679</b>	<b>33.378.007.679</b>
Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	8.739.067.912	8.845.267.912	8.781.267.912
Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	23.143.000.000	23.573.000.000	24.003.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	706.739.767	596.739.767	593.739.767
<b>Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)</b>	<b>85.863.642.806</b>	<b>85.883.990.806</b>	<b>86.917.301.806</b>
Tutela dei livelli essenziali di assistenza	85.781.642.806	85.801.990.806	86.835.301.806
Contributi per strutture sanitarie private	82.000.000	82.000.000	82.000.000
<b>Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)</b>	<b>2.346.081.208</b>	<b>2.389.206.208</b>	<b>2.480.721.208</b>
Concorso dello Stato per mobilita' dei dipendenti pubblici	18.954.768	19.774.768	19.774.768
Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni	1.129.243.022	1.172.223.022	1.262.223.022
Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	384.673.000	384.673.000	384.673.000

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/2

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	221.100.000	209.700.000	198.850.000
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	219.900.000	230.625.000	242.990.000
Attuazione federalismo amministrativo	344.605.320	344.605.320	344.605.320
Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	2.605.098	2.605.098	2.605.098
<b>Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)</b>	<b>38.641.818</b>	<b>37.268.308</b>	<b>37.272.983</b>
Spese di personale per il programma	30.714.806	30.745.496	30.750.171
Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	18.708	18.708	18.708
Albo segretari comunali	3.345.733	3.345.733	3.345.733
Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	4.562.571	3.158.371	3.158.371
<b>Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)</b>	<b>112.840.691</b>	<b>68.205.331</b>	<b>68.336.712</b>
Spese di personale per il programma	24.613.485	23.775.145	23.906.526
Servizi anagrafici, stato civile e formazione	7.174.083	7.174.083	7.174.083
Servizi elettorali	5.305.405	5.308.405	5.308.405
Supporto alle Amministrazioni sul territorio	174.731	174.731	174.731
Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	-	-	-
Gestione della carta d'identità elettronica	75.572.987	31.772.967	31.772.967
<b>Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)</b>	<b>16.106.808.701</b>	<b>14.144.006.670</b>	<b>14.264.501.283</b>
Spese di personale per il programma	3.652.486	3.445.490	3.451.447
Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità	7.329.052.957	7.486.750.593	7.855.805.467
Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità	726.698.615	622.783.915	609.587.915
Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	5.052.207.945	3.270.392.978	3.163.348.459
Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	94.516.774	90.311.641	84.985.942
Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	18.726.422	18.371.551	18.371.551
Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento	-	-	-
Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	17.000.000	17.000.000	17.000.000
Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	222.140	219.140	219.140
Federalismo amministrativo	12.120.933	12.120.933	12.120.933
Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	2.172.610.429	1.942.610.429	1.819.610.429
Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	680.000.000	680.000.000	680.000.000
<b>L'Italia in Europa e nel mondo (4)</b>	<b>85.884.158.124</b>	<b>88.592.015.571</b>	<b>35.017.991.084</b>
<b>Protocollo internazionale (4.1)</b>	<b>6.682.223</b>	<b>6.708.393</b>	<b>6.840.884</b>
Spese di personale per il programma	4.431.730	4.457.900	4.590.391
Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	2.250.493	2.250.493	2.250.493
<b>Cooperazione allo sviluppo (4.2)</b>	<b>1.036.841.891</b>	<b>1.049.292.326</b>	<b>1.059.017.249</b>
Spese di personale per il programma	9.163.326	9.306.215	9.421.408
Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	405.624.716	317.914.086	280.323.816
Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	2.921.942	2.640.118	2.540.118
Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	619.131.907	719.431.907	766.731.907

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/3

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
<b>Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)</b>	<b>37.244.434</b>	<b>36.918.494</b>	<b>36.835.404</b>
Spese di personale per il programma	12.906.528	12.650.588	12.679.118
Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	3.723.393	3.653.393	3.541.773
Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	20.614.513	20.614.513	20.614.513
<b>Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)</b>	<b>463.911.791</b>	<b>473.929.478</b>	<b>484.759.308</b>
Spese di personale per il programma	11.561.342	11.079.029	11.469.859
Rapporti politici internazionali e diritti umani	448.856.304	460.856.304	472.295.304
Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	3.494.145	1.994.145	994.145
<b>Integrazione europea (4.7)</b>	<b>22.773.109</b>	<b>23.250.729</b>	<b>23.939.635</b>
Spese di personale per il programma	11.132.919	11.572.539	12.210.445
Politiche dell'Unione Europea	2.645.673	2.645.673	2.645.673
Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	8.994.517	9.032.517	9.083.517
<b>Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)</b>	<b>105.560.070</b>	<b>74.281.087</b>	<b>74.620.189</b>
Spese di personale per il programma	7.450.914	7.671.931	8.011.033
Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	4.664.450	3.164.450	3.164.450
Cooperazione migratoria	93.444.706	63.444.706	63.444.706
<b>Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (4.9)</b>	<b>174.455.574</b>	<b>163.254.064</b>	<b>164.187.897</b>
Spese di personale per il programma	9.611.695	10.311.905	11.240.938
Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	98.875.512	86.923.792	86.928.592
Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	65.968.367	66.018.367	66.018.367
<b>Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)</b>	<b>81.441.718.808</b>	<b>85.307.678.808</b>	<b>31.804.678.808</b>
Partecipazione al bilancio UE	22.070.000.000	22.365.000.000	22.550.000.000
Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	59.371.718.808	62.942.678.808	9.254.678.808
<b>Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)</b>	<b>1.812.209.313</b>	<b>667.258.725</b>	<b>594.572.320</b>
Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	14.333.916	13.733.916	13.533.916
Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	1.685.915.897	539.975.897	467.975.897
Cancellazione debito paesi poveri	111.959.500	113.548.912	113.062.507
<b>Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)</b>	<b>108.716.828</b>	<b>108.341.339</b>	<b>99.471.746</b>
Spese di personale per il programma	1.517.150	1.541.661	1.502.068
Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero	107.199.678	106.799.678	97.969.678
<b>Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)</b>	<b>646.439.646</b>	<b>653.159.181</b>	<b>640.571.130</b>
Spese di personale per il programma all'estero	109.007.639	103.599.975	94.819.531
Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	535.664.539	547.791.738	543.984.131
Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	1.767.468	1.767.468	1.767.468
<b>Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)</b>	<b>19.263.585</b>	<b>19.433.256</b>	<b>19.614.364</b>
Spese di personale per il programma	13.426.801	13.596.472	13.777.580
Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	3.784.470	3.784.470	3.784.470
Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	1.883.766	1.883.766	1.883.766
Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA	168.548	168.548	168.548
<b>Comunicazione in ambito internazionale (4.15)</b>	<b>4.680.884</b>	<b>4.798.048</b>	<b>4.917.242</b>
Spese di personale per il programma	3.728.955	3.846.119	3.965.313
Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	951.929	951.929	951.929

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/4

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
<b>Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)</b>	<b>3.659.968</b>	<b>3.711.643</b>	<b>3.964.908</b>
Spese di personale per il programma	3.200.756	3.252.431	3.505.696
Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	459.212	459.212	459.212
<b>Difesa e sicurezza del territorio (5)</b>	<b>25.577.941.013</b>	<b>25.436.123.751</b>	<b>23.541.068.524</b>
<b>Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)</b>	<b>6.794.399.699</b>	<b>6.883.178.898</b>	<b>6.967.060.720</b>
Spese di personale per il programma	6.126.719.474	6.167.513.061	6.197.919.123
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	318.530.279	322.650.161	343.722.419
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	90.368.298	90.368.298	90.368.298
Formazione ed addestramento del personale	14.669.614	14.669.614	14.269.614
Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	196.735.081	241.553.260	274.356.762
Gestione e assistenza del personale dell'Arma	45.781.004	46.424.504	46.424.504
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	1.595.949	-	-
<b>Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)</b>	<b>5.551.699.569</b>	<b>5.484.145.485</b>	<b>5.371.104.646</b>
Spese di personale per il programma	4.994.212.358	4.984.167.056	4.871.919.465
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	2.681.149	2.586.992	2.586.992
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	5.310.715	5.248.370	5.248.370
Formazione militare del personale delle forze terrestri	15.906.003	15.909.294	15.909.294
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	452.518.390	452.291.528	451.498.280
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	57.178.709	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	23.892.245	23.942.245	23.942.245
<b>Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)</b>	<b>2.241.884.450</b>	<b>2.187.478.187</b>	<b>2.174.484.190</b>
Spese di personale per il programma	1.953.068.985	1.947.555.495	1.934.561.368
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	2.561.650	2.561.650	2.561.650
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	9.496.557	8.475.490	8.475.490
Formazione militare del personale delle forze marittime	12.222.832	12.208.740	12.208.740
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	203.548.463	204.412.495	204.412.625
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	48.721.646	-	-
Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	12.264.317	12.264.317	12.264.317
<b>Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)</b>	<b>2.891.680.221</b>	<b>2.846.312.209</b>	<b>2.795.170.401</b>
Spese di personale per il programma	2.524.736.019	2.515.213.671	2.469.071.863
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	2.162.957	2.187.118	2.187.118
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	41.012.628	41.711.040	41.511.040
Formazione militare del personale delle forze aeree	30.706.043	29.722.360	29.972.360
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	212.113.888	212.638.231	207.588.231
Trasporto aereo di Stato	38.011.767	38.011.767	38.011.767
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	36.112.104	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	6.824.815	6.828.022	6.828.022

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/5

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
<b>Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)</b>	<b>5.943.052.379</b>	<b>5.632.701.470</b>	<b>5.265.918.622</b>
Spese di personale per il programma	351.015.285	351.508.336	352.050.054
Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	1.757.138	1.715.058	1.715.058
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	5.387.486.573	5.091.402.772	4.724.578.206
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	16.745.098	22.169.269	22.169.269
Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale	99.838.970	94.559.767	94.559.767
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	59.083.677	44.139.636	44.139.636
Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	27.125.638	27.206.632	26.706.632
<b>Missioni internazionali (5.8)</b>	<b>1.397.500.000</b>	<b>1.700.000.000</b>	<b>300.000.000</b>
Missioni internazionali	1.397.500.000	1.700.000.000	300.000.000
<b>Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa (5.9)</b>	<b>757.724.695</b>	<b>702.307.502</b>	<b>667.329.945</b>
Spese di personale per il programma	470.726.271	471.220.800	470.111.855
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa	1.641.501	1.641.501	1.641.501
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	6.678.859	9.678.859	9.678.859
Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	3.469.109	3.576.056	3.683.004
Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	150.348.396	147.021.319	113.545.759
Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	69.968.967	69.168.967	68.668.967
Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	54.891.592	-	-
<b>Giustizia (6)</b>	<b>10.440.510.041</b>	<b>10.459.569.903</b>	<b>10.382.059.523</b>
<b>Amministrazione penitenziaria (6.1)</b>	<b>3.272.843.521</b>	<b>3.184.496.013</b>	<b>3.116.526.923</b>
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	234.080.641	233.347.450	232.328.575
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	2.060.915.286	2.069.043.189	2.048.283.102
Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	338.132.830	283.215.964	275.713.164
Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	313.604.335	308.788.562	305.213.784
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	203.032.099	166.303.097	131.676.119
Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	19.481.975	19.468.894	19.368.894
Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	103.596.355	104.328.857	103.943.285
<b>Giustizia civile e penale (6.2)</b>	<b>5.155.070.492</b>	<b>5.261.405.099</b>	<b>5.225.128.164</b>
Spese di personale per il programma (personale civile)	2.074.980.933	2.018.713.155	2.005.952.679
Spese di personale per il programma (magistrati)	1.974.173.059	2.040.856.841	2.064.773.640
Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	48.261.419	44.261.419	44.261.419
Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	13.335.928	13.335.928	13.335.928
Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	293.815.609	255.104.462	197.344.216
Funzionamento uffici giudiziari	734.827.214	821.286.646	831.613.634
Efficientamento del sistema giudiziario	15.676.330	67.846.648	67.846.648

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/6

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
<b>Giustizia minorile e di comunita' (6.3)</b>	<b>303.971.412</b>	<b>309.211.715</b>	<b>316.031.043</b>
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	153.649.632	153.284.127	152.589.944
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	74.792.530	74.752.866	74.716.377
Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	44.758.832	44.758.832	44.758.832
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	10.669.477	16.714.949	24.264.949
Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	18.187.996	17.787.996	17.787.996
Cooperazione internazionale in materia civile minorile	69.776	69.776	69.776
Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	1.843.169	1.843.169	1.843.169
<b>Giustizia tributaria (6.5)</b>	<b>197.839.699</b>	<b>191.107.166</b>	<b>186.367.259</b>
Spese di personale per il programma	84.360.608	77.585.768	73.203.130
Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	113.479.091	113.521.398	113.164.129
<b>Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)</b>	<b>1.286.700.173</b>	<b>1.282.912.827</b>	<b>1.321.454.596</b>
Spese di personale per il programma (personale civile)	11.770.899	12.118.466	12.531.845
Spese di personale per il programma (magistrati)	8.542.284	7.707.371	7.835.761
Magistratura onoraria	215.449.725	232.449.725	272.449.725
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	652.990.940	652.990.940	652.990.940
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	213.718.734	213.718.734	213.718.734
Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	160.000.000	140.000.000	140.000.000
Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	17.967.481	17.667.481	15.667.481
Cooperazione internazionale in materia civile e penale	3.219.220	3.219.220	3.219.220
Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	3.040.890	3.040.890	3.040.890
<b>Giustizia amministrativa (6.7)</b>	<b>191.584.744</b>	<b>197.937.083</b>	<b>184.051.538</b>
Giustizia amministrativa	191.584.744	197.937.083	184.051.538
<b>Autogoverno della magistratura (6.8)</b>	<b>32.500.000</b>	<b>32.500.000</b>	<b>32.500.000</b>
Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	32.500.000	32.500.000	32.500.000
<b>Ordine pubblico e sicurezza (7)</b>	<b>12.127.556.546</b>	<b>12.150.153.996</b>	<b>12.184.496.875</b>
<b>Sicurezza democratica (7.4)</b>	<b>915.018.102</b>	<b>945.105.721</b>	<b>959.115.500</b>
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	915.018.102	945.105.721	959.115.500
<b>Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)</b>	<b>1.747.964.608</b>	<b>1.715.461.694</b>	<b>1.715.709.732</b>
Spese di personale per il programma	1.344.210.425	1.344.223.576	1.354.008.382
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	1.447.632	1.447.632	1.447.632
Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	48.462.978	46.159.676	46.223.376
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	107.581.933	107.670.754	108.076.327
Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	2.029.263	2.029.263	2.029.263
Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	244.232.377	213.930.793	203.924.752
<b>Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)</b>	<b>872.749.135</b>	<b>874.880.767</b>	<b>887.342.515</b>
Spese di personale per il programma (personale militare)	638.469.792	636.646.590	635.176.445
Spese di personale per il programma (personale civile)	20.496.036	20.518.339	20.724.706
Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	393.808	393.808	393.808
Trattamenti provvisori di pensione	9.280.204	9.280.204	9.280.204
Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	41.150.740	43.619.890	51.764.107
Salvaguardia della vita umana in mare	52.240.299	53.940.299	53.940.299

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/7

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Sicurezza e controllo della navigazione	21.891.213	20.900.247	20.900.247
Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	88.827.043	89.581.390	95.162.699
<b>Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)</b>	<b>7.397.715.159</b>	<b>7.560.833.446</b>	<b>7.589.689.149</b>
Spese di personale per il programma (personale civile)	393.017.772	384.581.503	384.535.905
Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	5.882.762.843	5.868.698.281	5.939.179.476
Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	11.993.156	11.292.756	10.949.426
Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	73.571.487	80.251.381	80.228.121
Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	529.291.130	713.321.992	672.136.148
Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	359.365.569	358.450.538	358.450.538
Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	145.054.400	142.278.193	142.250.733
Servizi speciali di pubblica sicurezza	2.658.802	1.958.802	1.958.802
<b>Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)</b>	<b>469.584.224</b>	<b>448.113.724</b>	<b>446.357.760</b>
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	146.129.895	146.129.895	145.673.931
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine	172.434.601	152.040.704	150.740.704
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	151.019.728	149.943.125	149.943.125
<b>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)</b>	<b>724.525.318</b>	<b>605.758.644</b>	<b>586.282.219</b>
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	85.903.562	85.903.562	85.665.141
Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	13.747.640	13.259.391	13.259.391
Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	270.197.939	154.418.991	135.260.368
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	75.390.646	74.523.950	73.537.040
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	94.916.885	98.784.104	98.691.633
Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	104.459.486	98.959.486	99.959.486
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	79.909.160	79.909.160	79.909.160
Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	-	-	-
<b>Soccorso civile (8)</b>	<b>6.088.343.373</b>	<b>4.210.459.869</b>	<b>4.349.399.500</b>
<b>Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)</b>	<b>6.394.685</b>	<b>4.837.358</b>	<b>4.798.332</b>
Spese di personale per il programma	1.657.302	1.632.167	1.593.141
Attività di difesa civile	882.874	882.874	882.874
Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	3.854.509	2.322.317	2.322.317
<b>Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)</b>	<b>2.859.736.285</b>	<b>2.878.737.852</b>	<b>2.786.666.509</b>
Spese di personale per il programma (personale civile)	19.208.484	18.482.437	18.596.269
Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	1.989.681.076	2.026.361.750	2.005.963.569
Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	14.467.613	14.467.613	14.467.613
Gestione del soccorso pubblico	248.371.689	243.684.482	242.971.391
Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	488.842	488.842	488.842
Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	4.914.272	4.914.272	3.414.272
Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	91.731.360	92.731.360	94.731.360
Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	11.127.477	11.127.477	7.127.477
Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	464.745.472	451.479.619	383.905.716



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/8

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	15.000.000	15.000.000	15.000.000
<b>Interventi per pubbliche calamita' (8.4)</b>	<b>2.654.653.844</b>	<b>724.313.844</b>	<b>959.263.844</b>
Sostegno alla ricostruzione	2.554.653.844	524.313.844	704.263.844
Prevenzione rischio sismico	100.000.000	200.000.000	255.000.000
<b>Protezione civile (8.5)</b>	<b>567.558.559</b>	<b>602.570.815</b>	<b>598.670.815</b>
Coordinamento del sistema di protezione civile	124.528.894	129.528.894	139.528.894
Protezione civile di primo intervento	388.232.919	443.182.919	441.182.919
Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali	10.359.004	6.159.002	6.159.002
Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali	44.437.742	23.700.000	11.800.000
Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico	-	-	-
<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)</b>	<b>1.759.955.055</b>	<b>1.591.739.212</b>	<b>1.345.133.474</b>
<b>Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)</b>	<b>693.213.717</b>	<b>678.950.624</b>	<b>585.474.756</b>
Spese di personale per il programma	11.896.648	9.881.388	9.764.513
Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	13.218.329	5.660.985	1.660.985
Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	91.633.101	210.633.101	175.533.101
Piano irriguo nazionale	216.626.766	238.156.066	206.384.441
Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie	192.884.722	51.816.080	31.178.712
Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	132.095.745	129.584.403	131.434.403
Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	28.318.601	28.318.601	24.618.601
Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	6.539.805	4.900.000	4.900.000
<b>Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)</b>	<b>58.244.890</b>	<b>50.711.673</b>	<b>48.136.537</b>
Spese di personale per il programma	42.410.968	35.650.207	35.891.955
Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	7.235.084	6.706.514	6.703.844
Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	7.023.398	7.169.512	4.355.298
Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	1.575.440	1.185.440	1.185.440
<b>Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)</b>	<b>1.008.496.448</b>	<b>862.076.915</b>	<b>711.522.181</b>
Spese di personale per il programma	15.624.206	13.620.779	12.778.045
Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	49.285.296	49.193.489	36.693.489
Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	769.090.085	625.899.026	477.229.026
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	19.434.060	18.756.600	30.214.600
Interventi a favore del settore ippico	155.062.801	154.607.021	154.607.021
<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)</b>	<b>2.538.384.148</b>	<b>566.412.287</b>	<b>506.481.056</b>
<b>Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)</b>	<b>2.240.216.722</b>	<b>236.918.127</b>	<b>147.422.096</b>
Spese di personale per il programma	6.265.298	6.329.008	6.354.636
Iniziativa per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	2.063.446.882	117.958.987	67.248.946
Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività	15.000.000	30.000.000	15.000.000



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/9

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico	109.546.736	49.546.736	14.546.736
Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici	45.957.806	33.083.396	44.271.778
<b>Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)</b>	<b>298.167.426</b>	<b>329.494.160</b>	<b>359.058.960</b>
Spese di personale per il programma	5.802.517	5.843.772	5.867.272
Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche	54.243.118	38.116.595	37.807.895
Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	238.121.791	285.533.793	315.383.793
<b>Competitività e sviluppo delle imprese (11)</b>	<b>39.358.598.561</b>	<b>37.071.886.535</b>	<b>36.999.927.358</b>
<b>Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)</b>	<b>4.523.645.293</b>	<b>4.896.905.676</b>	<b>4.896.422.395</b>
Spese di personale per il programma	3.071.717	4.200.100	4.313.222
Promozione delle PMI, delle start up, della responsabilità sociale e del movimento cooperativo	3.374.170	3.374.170	3.374.170
Politica industriale e politiche per la competitività	4.517.199.406	4.889.331.406	4.888.735.003
<b>Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società (11.6)</b>	<b>19.135.834</b>	<b>17.820.779</b>	<b>17.914.133</b>
Spese di personale per il programma	7.846.288	7.821.733	7.915.087
Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese	10.005.594	8.752.594	8.752.594
Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	1.283.952	1.246.452	1.246.452
<b>Incentivazione del sistema produttivo (11.7)</b>	<b>3.726.090.883</b>	<b>6.860.276.669</b>	<b>6.715.639.442</b>
Spese di personale per il programma	9.804.975	9.640.761	9.792.346
Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	2.378.485.881	2.011.996.100	1.312.126.694
Garanzie e sostegno al credito alle PMI	1.337.800.027	4.838.639.808	5.393.720.402
<b>Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)</b>	<b>2.237.894.829</b>	<b>1.958.294.829</b>	<b>1.805.694.829</b>
Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	115.000.000	115.000.000	115.000.000
Garanzie assunte dallo Stato	334.017.906	59.017.906	59.017.906
Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	1.788.876.923	1.784.276.923	1.631.676.923
<b>Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità* (11.9)</b>	<b>25.401.664.867</b>	<b>21.633.592.643</b>	<b>21.342.479.300</b>
Settore agricolo	7.000.000	7.000.000	2.000.000
Turismo e alberghi	100.000.000	-	-
Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	237.469.750	227.469.750	167.469.750
Ricerca e sviluppo	914.800.000	488.100.000	509.600.000
Attività manifatturiere	127.975.000	82.975.000	82.975.000
Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	818.200.117	818.200.117	918.200.117
Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	16.460.000	19.660.000	19.660.000
Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	1.200.200.000	-	-
Settore dell'autotrasporto	1.509.400.000	1.549.400.000	1.549.400.000
Settore creditizio e bancario	5.546.900.000	3.193.500.000	2.000.000.000
Agevolazioni fiscali a favore di imprese	489.900.000	108.800.000	98.300.000
Riduzione cuneo fiscale	13.256.060.000	13.256.060.000	13.256.060.000
Agevolazioni fiscali per la crescita economica	3.000.000	3.000.000	3.000.000
incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	1.174.300.000	1.879.427.776	2.735.814.433
<b>Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)</b>	<b>93.108.701</b>	<b>86.265.411</b>	<b>86.484.482</b>
Spese di personale per il programma	6.355.630	6.383.931	6.653.002
Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	44.053.071	37.181.480	37.131.480
Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	42.700.000	42.700.000	42.700.000

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/10

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
<b>Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (11.11)</b>	<b>5.251.546</b>	<b>5.200.004</b>	<b>5.396.116</b>
Spese di personale per il programma	5.157.600	5.128.058	5.324.170
Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	93.946	71.946	71.946
<b>Riconversione industriale e grandi filiere produttive (11.12)</b>	<b>3.351.806.608</b>	<b>1.613.530.524</b>	<b>2.129.896.661</b>
Spese di personale per il programma	4.067.447	3.972.719	4.043.906
Crisi industriali e grandi filiere produttive	143.838.957	85.426.957	20.447.354
Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	2.506.415.505	1.126.593.395	1.728.075.608
Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	105.680.542	33.754.497	22.973.858
Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	591.804.157	363.782.956	354.355.935
<b>Regolazione dei mercati (12)</b>	<b>50.692.903</b>	<b>50.338.629</b>	<b>47.774.518</b>
<b>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)</b>	<b>50.692.903</b>	<b>50.338.629</b>	<b>47.774.518</b>
Spese di personale per il programma	7.842.626	7.525.852	7.500.420
Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	30.362.620	30.347.120	29.346.709
Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati e sul sistema camerale	12.487.657	12.465.657	10.927.389
<b>Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)</b>	<b>16.102.875.845</b>	<b>16.709.140.443</b>	<b>15.196.272.651</b>
<b>Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1)</b>	<b>297.190.900</b>	<b>292.788.850</b>	<b>286.665.033</b>
Spese di personale per il programma	143.752.849	146.112.773	147.682.264
Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	119.108.949	116.566.259	116.768.571
Interventi per la sicurezza stradale	34.329.102	30.109.818	22.214.198
<b>Autotrasporto ed intermodalità (13.2)</b>	<b>376.373.421</b>	<b>409.569.231</b>	<b>404.963.728</b>
Spese di personale per il programma	8.620.867	8.878.423	9.258.760
Sistemi e servizi di trasporto intermodale	84.321.097	122.321.097	117.321.097
Interventi in materia di autotrasporto	283.431.457	278.369.711	278.383.871
<b>Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)</b>	<b>152.832.401</b>	<b>56.108.919</b>	<b>56.174.995</b>
Spese di personale per il programma	2.601.591	2.688.109	2.754.185
Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	150.230.810	53.420.810	53.420.810
<b>Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)</b>	<b>574.163.684</b>	<b>853.073.704</b>	<b>754.138.868</b>
Spese di personale per il programma	4.270.144	4.336.164	4.401.328
Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	535.898.711	815.742.711	716.742.711
Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	33.994.829	32.994.829	32.994.829
<b>Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)</b>	<b>7.180.016.469</b>	<b>7.454.298.242</b>	<b>7.691.169.512</b>
Spese di personale per il programma	8.189.200	8.561.447	8.951.640
Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	5.748.374.000	5.689.680.182	5.871.529.354
Interventi a favore delle linee metropolitane	1.354.586.449	1.696.189.793	1.741.821.698
Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	68.866.820	59.866.820	68.866.820
<b>Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)</b>	<b>6.049.276.818</b>	<b>6.414.749.890</b>	<b>4.714.867.288</b>
Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	4.419.080	4.419.080	4.419.080
Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	6.044.857.738	6.410.330.810	4.710.448.208
<b>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)</b>	<b>1.473.022.152</b>	<b>1.228.551.607</b>	<b>1.288.293.227</b>
Spese di personale per il programma	8.821.056	9.027.618	9.348.240
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	228.193.230	244.987.670	344.093.230
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	91.764.912	57.721.323	58.016.323

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/11

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Infrastrutture portuali	1.139.232.220	911.804.262	871.824.700
Interventi per l'industria navalmeccanica	5.010.734	5.010.734	5.010.734
<b>Infrastrutture pubbliche e logistica (14)</b>	<b>6.599.493.350</b>	<b>6.107.640.674</b>	<b>6.240.130.802</b>
<b>Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)</b>	<b>338.635.846</b>	<b>229.709.210</b>	<b>225.083.960</b>
Spese di personale per il programma	8.835.078	9.113.894	9.379.745
Interventi nel settore idrico ed elettrico	4.016.299	4.016.299	4.016.299
Interventi in materia di dighe	325.784.469	216.579.017	211.687.916
<b>Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)</b>	<b>1.310.000.000</b>	<b>1.505.000.000</b>	<b>1.355.000.000</b>
Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	1.310.000.000	1.505.000.000	1.355.000.000
<b>Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)</b>	<b>8.920.818</b>	<b>9.127.370</b>	<b>9.356.548</b>
Spese di personale per il programma	5.310.755	5.517.307	5.746.485
Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	3.610.063	3.610.063	3.610.063
<b>Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)</b>	<b>727.444.918</b>	<b>609.131.548</b>	<b>1.025.916.165</b>
Spese di personale per il programma	79.074.587	80.982.243	82.887.059
Opere di preminente interesse nazionale	37.881.207	37.330.569	34.330.569
Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio	325.558.843	230.022.310	227.180.860
Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	140.430.195	123.551.515	123.597.389
Accordi internazionali e grandi eventi	73.118.894	73.118.894	517.712.554
Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	27.831.213	16.680.685	13.987.411
Infrastrutture carcerarie	23.549.979	36.445.332	16.220.323
Realizzazione del sistema MOSE	20.000.000	11.000.000	10.000.000
<b>Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)</b>	<b>4.214.491.768</b>	<b>3.754.672.546</b>	<b>3.624.774.129</b>
Spese di personale per il programma	22.061.894	22.943.281	23.561.689
Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità	1.596.689.178	1.259.151.902	1.479.936.175
Infrastrutture autostradali in concessione	368.993.748	379.570.038	721.570.038
Contributi per la realizzazione di opere viarie	1.539.943.746	1.602.137.368	1.068.757.548
Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	61.000.000	60.226.598	75.291.640
Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilità sostenibile	625.803.202	430.643.359	255.657.039
<b>Comunicazioni (15)</b>	<b>1.281.128.305</b>	<b>1.021.064.609</b>	<b>905.662.553</b>
<b>Servizi postali (15.3)</b>	<b>314.909.839</b>	<b>314.909.839</b>	<b>314.909.839</b>
Garanzia del servizio postale	314.909.839	314.909.839	314.909.839
<b>Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)</b>	<b>360.371.801</b>	<b>354.571.801</b>	<b>226.771.801</b>
Sostegno al pluralismo dell'informazione	360.371.801	354.571.801	226.771.801
<b>Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)</b>	<b>11.280.891</b>	<b>11.102.833</b>	<b>11.231.192</b>
Spese di personale per il programma	5.385.026	5.375.968	5.524.327
Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	5.895.865	5.726.865	5.706.865
<b>Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)</b>	<b>541.686.931</b>	<b>283.656.693</b>	<b>301.270.953</b>
Spese di personale per il programma	7.419.310	7.544.772	7.539.032
Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	66.903.773	59.438.773	59.438.773
Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	467.363.848	216.673.148	234.293.148

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/12

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
<b>Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)</b>	<b>52.878.843</b>	<b>56.823.443</b>	<b>51.478.768</b>
Spese di personale per il programma	43.009.785	47.806.710	42.608.471
Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	9.869.058	9.016.733	8.870.297
<b>Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)</b>	<b>537.178.566</b>	<b>522.770.831</b>	<b>477.573.760</b>
<b>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)</b>	<b>537.178.566</b>	<b>522.770.831</b>	<b>477.573.760</b>
Spese di personale per il programma	9.085.212	9.677.477	10.480.406
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	248.930.077	248.930.077	249.930.077
Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	267.163.277	264.163.277	217.163.277
Piano straordinario del Made in Italy	12.000.000	-	-
<b>Ricerca e innovazione (17)</b>	<b>4.864.965.951</b>	<b>4.927.393.354</b>	<b>4.950.904.015</b>
<b>Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4)</b>	<b>132.522.577</b>	<b>132.047.969</b>	<b>130.964.060</b>
Spese di personale per il programma	23.307.271	23.897.688	24.645.268
Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	4.134.825	3.934.825	3.934.825
Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale	11.963.332	11.963.332	11.963.332
Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale	4.531.502	3.626.477	3.626.477
Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	88.585.647	88.625.647	86.794.158
<b>Ricerca di base e applicata (17.15)</b>	<b>941.388.563</b>	<b>1.055.968.625</b>	<b>1.096.938.625</b>
Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	941.388.563	1.055.968.625	1.096.938.625
<b>Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)</b>	<b>12.514.607</b>	<b>12.090.074</b>	<b>10.817.728</b>
Spese di personale per il programma	6.215.283	5.869.750	5.647.404
Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	6.299.324	6.220.324	5.170.324
<b>Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)</b>	<b>480.397.983</b>	<b>464.995.794</b>	<b>478.496.037</b>
Spese di personale per il programma	3.773.881	3.835.468	3.777.281
Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	468.087.908	452.630.132	470.188.562
Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	8.536.194	8.530.194	4.530.194
<b>Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)</b>	<b>34.340.001</b>	<b>34.357.280</b>	<b>34.379.451</b>
Spese di personale per il programma	1.037.128	1.053.907	1.076.078
Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	33.302.873	33.303.373	33.303.373
<b>Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)</b>	<b>3.263.802.220</b>	<b>3.227.933.612</b>	<b>3.199.308.114</b>
Spese di personale per il programma	3.846.290	3.779.214	3.154.227
Interventi integrati di ricerca e sviluppo	204.916.048	198.916.048	189.916.048
Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	2.582.711.374	2.842.669.842	2.881.989.331
Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	472.328.508	182.568.508	124.248.508
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)</b>	<b>4.111.719.638</b>	<b>4.146.558.402</b>	<b>2.678.831.088</b>
<b>Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)</b>	<b>21.625.563</b>	<b>21.616.754</b>	<b>21.608.715</b>
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	17.264.707	17.255.186	17.246.426
Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	4.360.856	4.361.568	4.362.289

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/13

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
<b>Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)</b>	<b>660.341.376</b>	<b>731.496.339</b>	<b>624.811.200</b>
Spese di personale per il programma	3.253.811	3.274.143	3.285.118
Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	180.517.122	131.343.960	16.207.847
Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico	445.659.624	565.967.417	574.407.416
Finanziamenti per le Autorità di bacino	30.910.819	30.910.819	30.910.819
<b>Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)</b>	<b>365.765.263</b>	<b>306.295.915</b>	<b>283.835.735</b>
Spese di personale per il programma	6.703.715	6.747.027	6.774.187
Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e contrasto agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	54.739.999	54.739.999	54.739.999
Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)	15.235.189	15.235.189	15.235.189
Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici	180.388.863	130.888.863	108.388.863
Controllo organismi geneticamente modificati (O.G.M.) e valutazione delle sostanze chimiche pericolose	2.876.855	2.864.195	2.876.855
Finanziamento della ricerca nel settore ambientale	105.820.642	95.820.642	95.820.642
<b>Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)</b>	<b>1.430.500.000</b>	<b>1.430.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	1.430.500.000	1.430.000.000	7.000.000
<b>Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile (18.15)</b>	<b>37.497.095</b>	<b>24.312.810</b>	<b>18.121.246</b>
Spese di personale per il programma	2.497.737	2.513.452	2.521.888
Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche di gestione dei rifiuti	24.641.512	15.641.512	10.641.512
Interventi a livello nazionale di promozione dello sviluppo sostenibile	10.357.846	6.157.846	4.957.846
<b>Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)</b>	<b>475.104.638</b>	<b>476.509.925</b>	<b>473.052.663</b>
Spese di personale per il programma	441.692.026	442.631.295	439.157.855
Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	5.871.662	6.321.662	6.321.662
Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	3.057.213	3.060.250	3.064.169
Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	7.056.823	7.060.084	7.062.527
Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	8.309.740	8.313.163	8.316.620
Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	9.117.174	9.123.471	9.129.830
<b>Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)</b>	<b>39.454.640</b>	<b>39.060.028</b>	<b>49.206.306</b>
Spese di personale per il programma	2.944.356	2.565.944	2.712.222
Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	35.423.882	35.407.682	45.407.682
Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	1.086.402	1.086.402	1.086.402
<b>Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)</b>	<b>54.769.121</b>	<b>42.632.609</b>	<b>46.801.181</b>
Spese di personale per il programma	3.159.870	3.475.871	4.307.611
Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	94.843	94.843	94.843
Interventi di risanamento ambientale e bonifiche	51.514.408	39.061.895	42.398.727
<b>Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (18.20)</b>	<b>899.657.889</b>	<b>895.870.150</b>	<b>925.876.733</b>
Spese di personale per il programma	1.927.374	1.939.635	1.946.218
Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari	893.009.822	890.209.822	923.209.822
Cooperazione internazionale	4.720.693	3.720.693	720.693

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/14

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
<b>Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento (18.21)</b>	<b>127.004.053</b>	<b>178.763.872</b>	<b>228.517.309</b>
Spese di personale per il programma	3.832.310	3.857.129	3.870.566
Verifiche di compatibilità ambientale e rilascio delle autorizzazioni	14.863.645	11.538.645	10.278.645
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	356.735	356.735	356.735
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico	107.951.363	163.011.363	214.011.363
<b>Casa e assetto urbanistico (19)</b>	<b>1.369.389.213</b>	<b>606.226.258</b>	<b>580.895.162</b>
<b>Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)</b>	<b>582.000.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>70.000.000</b>
Politiche abitative	512.000.000	20.000.000	-
Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	70.000.000	70.000.000	70.000.000
<b>Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)</b>	<b>787.389.213</b>	<b>516.226.258</b>	<b>510.895.162</b>
Spese di personale per il programma	3.462.297	3.527.243	3.623.115
Edilizia residenziale sociale	543.729.963	502.502.062	497.075.094
Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	240.196.953	10.196.953	10.196.953
<b>Tutela della salute (20)</b>	<b>3.918.696.446</b>	<b>2.005.168.374</b>	<b>1.753.398.264</b>
<b>Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)</b>	<b>2.167.521.332</b>	<b>325.109.960</b>	<b>283.936.007</b>
Spese di personale per il programma	41.766.140	40.929.022	40.225.669
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	2.091.860.407	251.984.153	211.713.553
Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	11.234.776	10.236.776	10.036.776
Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	1.360.009	960.009	960.009
Assistenza sanitaria al personale navigante	21.300.000	21.000.000	21.000.000
<b>Sanita' pubblica veterinaria (20.2)</b>	<b>47.152.651</b>	<b>42.012.683</b>	<b>41.342.197</b>
Spese di personale per il programma	34.675.835	34.584.867	33.914.381
Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	7.237.231	7.186.231	7.186.231
Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	5.239.585	241.585	241.585
<b>Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)</b>	<b>762.205.833</b>	<b>700.277.744</b>	<b>561.423.090</b>
Spese di personale per il programma	7.786.916	7.773.551	7.886.010
Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	596.271.678	534.356.954	395.389.841
Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	158.147.239	158.147.239	158.147.239
<b>Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)</b>	<b>16.342.726</b>	<b>16.423.343</b>	<b>16.486.833</b>
Spese di personale per il programma	9.533.998	9.602.615	9.666.105
Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	6.808.728	6.820.728	6.820.728
<b>Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)</b>	<b>10.081.337</b>	<b>10.027.824</b>	<b>10.114.593</b>
Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	4.094.638	4.091.125	4.087.894
Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	5.986.699	5.936.699	6.026.699
<b>Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)</b>	<b>26.596.003</b>	<b>26.089.053</b>	<b>26.165.169</b>
Spese di personale per il programma	3.904.636	3.933.686	4.009.802
Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	2.604.271	2.118.271	2.118.271
Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	20.087.096	20.037.096	20.037.096

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/15

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
<b>Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)</b>	<b>828.868.765</b>	<b>828.500.625</b>	<b>757.492.626</b>
Spese di personale per il programma	6.068.962	6.016.322	6.008.323
Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	297.454.491	297.152.991	297.152.991
Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	525.345.312	525.331.312	454.331.312
<b>Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)</b>	<b>19.598.483</b>	<b>19.587.474</b>	<b>19.436.116</b>
Spese di personale per il programma	10.639.960	10.631.451	10.480.093
Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	5.815.456	5.816.956	5.816.956
Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	3.143.067	3.139.067	3.139.067
<b>Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)</b>	<b>3.319.893</b>	<b>3.325.362</b>	<b>3.330.617</b>
Spese di personale per il programma	2.882.486	2.888.955	2.894.210
Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	437.407	436.407	436.407
<b>Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)</b>	<b>25.774.545</b>	<b>22.469.369</b>	<b>22.210.304</b>
Spese di personale per il programma	3.471.636	3.473.048	3.463.983
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	22.302.909	18.996.321	18.746.321
<b>Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)</b>	<b>6.030.780</b>	<b>6.050.801</b>	<b>6.076.308</b>
Spese di personale per il programma	4.515.032	4.533.053	4.558.560
Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	1.515.748	1.517.748	1.517.748
<b>Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)</b>	<b>5.204.098</b>	<b>5.294.136</b>	<b>5.384.404</b>
Spese di personale per il programma	4.706.134	4.779.172	4.869.440
Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	497.964	514.964	514.964
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)</b>	<b>3.556.378.161</b>	<b>3.314.044.364</b>	<b>3.088.283.121</b>
<b>Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)</b>	<b>571.506.583</b>	<b>519.564.575</b>	<b>470.303.865</b>
Spese di personale per il programma	3.183.549	3.264.221	3.366.213
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	330.674.009	280.674.009	230.574.009
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	119.767.711	118.767.711	118.767.711
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	87.187.430	87.187.430	87.187.430
Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	13.665.330	13.665.330	13.665.330
Sostegno alle attività circensi	8.847.222	8.847.222	8.847.222
Promozione dello spettacolo dal vivo	8.181.332	7.158.652	7.895.950
<b>Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)</b>	<b>8.841.209</b>	<b>8.639.437</b>	<b>8.637.809</b>
Spese di personale per il programma	6.033.534	6.031.762	6.030.134
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	2.807.675	2.607.675	2.607.675
<b>Tutela dei beni archeologici (21.6)</b>	<b>68.254.687</b>	<b>67.579.863</b>	<b>65.864.638</b>
Spese di personale per il programma	55.269.295	55.100.319	53.385.094
Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	10.455.627	9.949.779	9.949.779
Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	2.529.765	2.529.765	2.529.765
<b>Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)</b>	<b>169.786.811</b>	<b>181.507.389</b>	<b>151.407.237</b>
Spese di personale per il programma	88.660.505	84.746.360	83.648.168
Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	71.028.762	88.280.909	59.278.949
Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	7.409.807	6.592.383	6.592.383
Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	2.687.737	1.887.737	1.887.737



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/16

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
<b>Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)</b>	<b>133.892.674</b>	<b>128.073.559</b>	<b>96.165.553</b>
Spese di personale per il programma	56.251.043	52.596.506	54.136.807
Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	35.441.787	35.210.702	4.428.550
Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	27.325.741	25.392.248	25.726.093
Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	14.874.103	14.874.103	11.874.103
<b>Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)</b>	<b>158.146.266</b>	<b>147.003.920</b>	<b>122.895.741</b>
Spese di personale per il programma	87.967.771	87.275.425	84.667.246
Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	7.360.114	6.010.114	4.510.114
Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale	61.710.848	52.610.848	32.610.848
Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	778.991	778.991	778.991
Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	328.542	328.542	328.542
<b>Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)</b>	<b>397.805.051</b>	<b>359.685.031</b>	<b>355.179.398</b>
Spese di personale per il programma	298.939.071	303.094.015	303.588.382
Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	39.924.040	37.649.076	31.149.076
Coordinamento e funzionamento del sistema museale	58.941.940	18.941.940	20.441.940
<b>Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)</b>	<b>655.606.839</b>	<b>539.742.109</b>	<b>520.420.799</b>
Spese di personale per il programma	7.234.356	7.410.171	7.632.495
Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	6.116.042	5.186.042	5.186.042
Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	642.256.441	527.145.896	507.602.262
Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID 19	-	-	-
Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito dell'emergenza COVID 19	-	-	-
<b>Tutela del patrimonio culturale (21.15)</b>	<b>710.540.093</b>	<b>684.709.821</b>	<b>637.154.670</b>
Spese di personale per il programma	2.817.190	2.880.574	2.903.497
Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	182.753.990	104.981.068	89.989.662
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	22.622.027	17.570.618	13.804.630
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	5.292.723	3.392.093	2.712.339
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	9.872.526	8.294.228	6.231.036
Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali	200.455.840	274.977.358	252.080.930
Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	17.609.569	10.632.403	10.632.403
Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	11.846.067	10.167.301	10.167.301
Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	20.270.161	14.814.178	11.632.872
Promozione della fruizione del patrimonio culturale	237.000.000	237.000.000	237.000.000
<b>Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)</b>	<b>34.468.774</b>	<b>32.547.161</b>	<b>32.648.190</b>
Spese di personale per il programma	3.128.375	3.208.262	3.309.291
Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda	29.793.886	27.793.886	27.793.886
Interventi per la rigenerazione urbana	1.546.513	1.545.013	1.545.013
<b>Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)</b>	<b>592.497.155</b>	<b>592.675.130</b>	<b>593.227.572</b>
Spese di personale per il programma	4.579.310	4.696.773	4.845.250
Promozione del cinema italiano	2.346.985	2.728.357	2.925.038
Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	585.570.860	585.250.000	585.457.284



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/17

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
<b>Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (21.19)</b>	<b>26.672.519</b>	<b>24.343.973</b>	<b>25.067.644</b>
spese di personale per il programma	22.591.725	23.163.179	23.886.850
Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza	4.080.794	1.180.794	1.180.794
<b>Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)</b>	<b>28.359.500</b>	<b>27.972.396</b>	<b>9.310.005</b>
Spese per il personale di programma	2.153.819	2.211.097	2.282.278
Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione	26.205.681	25.761.299	7.027.727
<b>Istruzione scolastica (22)</b>	<b>50.616.361.296</b>	<b>49.269.114.458</b>	<b>46.939.065.073</b>
<b>Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)</b>	<b>1.363.212.154</b>	<b>1.360.528.751</b>	<b>1.360.850.055</b>
Spese di personale per il programma	9.106.753	9.436.350	9.443.654
Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	1.354.105.401	1.351.092.401	1.351.406.401
<b>Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)</b>	<b>1.721.152.135</b>	<b>1.509.194.294</b>	<b>1.511.501.264</b>
Spese di personale per il programma	16.049.904	15.861.271	16.070.274
Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	14.284.486	14.286.026	14.286.026
Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	10.797.617	10.797.617	10.571.617
Valorizzazione e promozione delle eccellenze	1.953.808	1.953.808	1.953.808
Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	173.241.017	173.241.017	173.241.017
Cooperazione in materia culturale	1.465.366	1.461.399	1.465.366
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	1.437.397.070	1.229.230.289	1.231.450.289
Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	65.962.867	62.362.867	62.462.867
<b>Istituzioni scolastiche non statali (22.9)</b>	<b>626.523.089</b>	<b>626.523.089</b>	<b>556.523.089</b>
Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	626.523.089	626.523.089	556.523.089
<b>Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)</b>	<b>49.076.372</b>	<b>49.114.180</b>	<b>49.099.518</b>
Spese di personale per il programma	704.112	741.920	727.258
Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	48.372.260	48.372.260	48.372.260
<b>Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)</b>	<b>414.709.648</b>	<b>163.998.823</b>	<b>148.726.216</b>
Spese di personale per il programma	140.919.127	140.408.302	139.985.695
Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	273.790.521	23.590.521	8.740.521
<b>Istruzione del primo ciclo (22.17)</b>	<b>30.097.780.741</b>	<b>29.336.649.715</b>	<b>27.916.136.499</b>
Spese di personale per il programma (docenti)	20.114.356.092	20.014.147.166	18.955.159.484
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	4.430.737.984	4.151.339.682	3.898.865.925
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	4.543.546.770	4.358.779.972	4.287.418.195
Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	250.684.255	293.927.255	256.237.255
Continuità del servizio scolastico	758.455.640	518.455.640	518.455.640
Miglioramento dell'offerta formativa	-	-	-
<b>Istruzione del secondo ciclo (22.18)</b>	<b>15.872.859.240</b>	<b>15.760.914.642</b>	<b>14.947.867.482</b>
Spese di personale per il programma (docenti)	11.036.507.464	10.962.085.460	10.266.664.288
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	2.629.105.813	2.569.686.293	2.522.471.783
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	1.641.947.503	1.649.886.429	1.641.384.951
Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	116.312.893	190.270.893	128.360.893
Continuità del servizio scolastico	282.195.274	222.195.274	222.195.274
Miglioramento dell'offerta formativa	166.790.293	166.790.293	166.790.293

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/18

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
<b>Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)</b>	<b>471.047.917</b>	<b>462.190.964</b>	<b>448.360.950</b>
Spese di personale per il programma	5.025.548	5.088.596	5.258.582
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	301.844.788	296.022.836	285.522.836
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	150.728.568	147.830.519	144.330.519
Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	13.449.013	13.249.013	13.249.013
<b>Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)</b>	<b>10.273.459.268</b>	<b>10.483.756.288</b>	<b>10.640.349.789</b>
<b>Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)</b>	<b>414.337.362</b>	<b>409.974.197</b>	<b>397.992.330</b>
Spese di personale per il programma	2.709.531	2.187.946	1.881.319
Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	321.993.183	321.991.603	321.996.363
Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	29.751.821	29.751.821	22.751.821
Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	59.882.827	56.042.827	51.362.827
<b>Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)</b>	<b>571.309.364</b>	<b>566.344.586</b>	<b>562.088.280</b>
Spese di personale per il programma	451.436	458.966	432.246
Spese di personale per il programma (docenti)	353.581.074	351.373.602	348.640.688
Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	59.233.625	59.308.522	59.311.850
Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	114.929.885	108.190.152	108.190.152
Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	14.726.847	18.626.847	17.126.847
Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	3.629.105	3.629.105	3.629.105
Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	24.757.392	24.757.392	24.757.392
<b>Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)</b>	<b>9.085.566.522</b>	<b>9.305.114.246</b>	<b>9.478.294.771</b>
Spese di personale per il programma	2.353.300	2.250.080	1.991.650
Finanziamento delle università statali	8.673.421.873	8.936.527.873	9.183.982.873
Contributi a favore delle università non statali	68.479.943	68.479.943	68.479.943
Interventi di edilizia universitaria	163.173.449	242.173.449	208.973.449
Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	171.159.047	48.703.989	7.887.943
Ammortamento mutui per edilizia universitaria	6.978.910	6.978.912	6.978.913
<b>Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4)</b>	<b>4.022.940</b>	<b>4.049.750</b>	<b>4.042.936</b>
Spese di personale per il programma	1.564.033	1.590.843	1.584.029
Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca	2.458.907	2.458.907	2.458.907
<b>Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)</b>	<b>198.223.080</b>	<b>198.273.509</b>	<b>197.931.472</b>
Spese di personale per il programma	3.026.819	3.079.648	2.735.211
Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	9.282.782	9.280.382	9.282.782
Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	181.571.620	181.571.620	181.571.620
Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	4.341.859	4.341.859	4.341.859
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)</b>	<b>50.368.020.512</b>	<b>50.978.400.494</b>	<b>51.438.440.102</b>
<b>Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)</b>	<b>100.912.045</b>	<b>99.200.725</b>	<b>99.237.857</b>
Spese di personale per il programma	2.645.997	2.584.677	2.621.809
Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	98.266.048	96.616.048	96.616.048

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/19

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
<b>Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5)</b>	<b>445.769.283</b>	<b>440.570.102</b>	<b>388.310.963</b>
Politiche per la famiglia e le disabilità	356.066.353	356.066.353	305.807.214
Promozione e garanzia delle pari opportunità	78.156.594	74.957.413	74.957.413
Lotta alle dipendenze	6.487.576	6.487.576	4.487.576
Tutela delle minoranze linguistiche	5.058.760	3.058.760	3.058.760
<b>Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)</b>	<b>137.669.933</b>	<b>137.378.601</b>	<b>132.638.353</b>
Spese di personale per il programma	9.214.745	8.923.413	8.293.165
Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani	114.800.000	114.800.000	110.800.000
Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale	13.655.188	13.655.188	13.545.188
<b>Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)</b>	<b>524.043.830</b>	<b>524.658.502</b>	<b>524.658.502</b>
Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	467.482.181	468.096.853	468.096.853
Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	56.561.649	56.561.649	56.561.649
<b>Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)</b>	<b>48.955.274.138</b>	<b>49.572.241.281</b>	<b>50.089.243.144</b>
Spese di personale per il programma	4.941.393	4.907.736	4.885.299
Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	403.854.628	404.085.893	404.322.411
Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	20.748.133.423	21.356.429.023	21.874.729.023
Politiche per l'infanzia e la famiglia	11.929.194.368	11.937.672.503	11.941.160.285
Assegni e pensioni sociali	6.421.896.760	6.421.892.560	6.421.892.560
Lotta contro la povertà	657.000.000	657.000.000	652.000.000
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	5.353.566	5.353.566	5.353.566
Reddito di cittadinanza	8.784.900.000	8.784.900.000	8.784.900.000
<b>Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13)</b>	<b>168.124.010</b>	<b>168.124.010</b>	<b>168.124.010</b>
Sostegno al reddito tramite carta acquisti	168.124.010	168.124.010	168.124.010
<b>Tutela della privacy (24.14)</b>	<b>36.227.273</b>	<b>36.227.273</b>	<b>36.227.273</b>
Tutela della privacy	36.227.273	36.227.273	36.227.273
<b>Politiche previdenziali (25)</b>	<b>105.830.028.522</b>	<b>110.222.583.228</b>	<b>111.882.484.764</b>
<b>Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)</b>	<b>11.490.649.179</b>	<b>11.435.349.179</b>	<b>11.442.949.179</b>
Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	605.679.364	604.879.364	604.879.364
Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	84.969.815	30.469.815	38.069.815
<b>Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)</b>	<b>94.339.379.343</b>	<b>98.787.234.049</b>	<b>100.439.535.585</b>
Spese di personale per il programma	4.291.142	4.205.285	4.263.864
Prepensionamenti	11.907.699.405	11.358.526.405	8.301.276.405
Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	1.277.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	1.201.500.000	1.201.000.000	1.201.000.000
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	14.060.454.009	14.227.594.009	13.759.124.009
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	6.535.941.999	9.123.441.999	9.208.541.999
Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	35.329.138	35.329.138	35.329.138
Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	351.284.361	351.284.361	351.284.361
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	465.564.703	465.564.703	465.564.703
Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	408.741	383.741	383.741
Sostegno alle gestioni previdenziali	58.498.932.327	60.741.930.890	65.834.793.847

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/20

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
<b>Politiche per il lavoro (26)</b>	<b>17.244.433.034</b>	<b>13.971.891.827</b>	<b>12.713.861.821</b>
<b>Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)</b>	<b>14.910.738.179</b>	<b>11.588.399.965</b>	<b>10.454.879.365</b>
Spese di personale per il programma	4.275.719	4.143.005	4.000.405
Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	11.953.821.542	9.199.219.042	8.536.919.042
Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	2.952.640.918	2.385.037.918	1.913.959.918
<b>Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)</b>	<b>32.657.943</b>	<b>32.654.833</b>	<b>32.700.756</b>
Spese di personale per il programma	6.211.330	6.217.395	6.263.318
Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	95.515	86.340	86.340
Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	26.351.098	26.351.098	26.351.098
<b>Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)</b>	<b>67.917.032</b>	<b>117.851.883</b>	<b>118.012.623</b>
Spese di personale per il programma	4.353.358	4.289.609	4.350.349
Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	6.363.674	56.362.274	56.362.274
Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	57.200.000	57.200.000	57.300.000
<b>Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)</b>	<b>392.418.327</b>	<b>412.119.065</b>	<b>412.744.481</b>
Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	392.418.327	412.119.065	412.744.481
<b>Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)</b>	<b>1.071.963.317</b>	<b>1.057.164.387</b>	<b>932.584.760</b>
Spese di personale per il programma	1.368.001	1.390.071	1.410.444
Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	1.070.595.316	1.055.774.316	931.174.316
<b>Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (26.11)</b>	<b>721.672.488</b>	<b>719.142.020</b>	<b>720.113.556</b>
Spese di personale per il programma	1.445.987	1.469.319	1.490.855
Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	8.567.544	5.563.744	5.563.744
Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	711.658.957	712.108.957	713.058.957
<b>Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)</b>	<b>47.065.748</b>	<b>44.559.674</b>	<b>42.826.280</b>
Spese di personale per il programma	4.308.100	4.367.129	4.277.482
Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	42.757.648	40.192.545	38.548.798
<b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)</b>	<b>3.186.898.742</b>	<b>3.146.668.244</b>	<b>3.141.423.196</b>
<b>Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)</b>	<b>1.905.810.974</b>	<b>1.865.554.883</b>	<b>1.860.317.647</b>
Spese di personale per il programma	25.839.231	26.879.140	26.812.904
Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	1.805.311.311	1.772.533.741	1.767.404.311
Interventi di protezione sociale	3.008.666	2.836.194	2.808.666
Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	10.090.483	1.744.525	1.730.483
Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	61.561.283	61.561.283	61.561.283

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/21

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
<b>Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)</b>	<b>12.858.615</b>	<b>12.884.208</b>	<b>12.922.709</b>
Spese di personale per il programma	2.649.900	2.681.188	2.719.689
Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	10.208.715	10.203.020	10.203.020
<b>Rapporti con le confessioni religiose (27.7)</b>	<b>1.268.229.153</b>	<b>1.268.229.153</b>	<b>1.268.182.840</b>
Accordi tra Stato e confessioni religiose	1.268.229.153	1.268.229.153	1.268.182.840
<b>Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)</b>	<b>15.438.667.975</b>	<b>13.117.794.975</b>	<b>15.380.088.975</b>
<b>Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)</b>	<b>15.438.667.975</b>	<b>13.117.794.975</b>	<b>15.380.088.975</b>
Politiche di coesione	15.438.667.975	13.117.794.975	15.380.088.975
<b>Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)</b>	<b>103.617.363.619</b>	<b>102.585.773.467</b>	<b>102.700.396.462</b>
<b>Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)</b>	<b>960.702.659</b>	<b>870.277.627</b>	<b>866.632.870</b>
Spese di personale per il programma	35.691.697	33.425.376	33.094.555
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	27.351.671	26.904.041	26.904.041
Gestione di tributi speciali	177.614.166	174.614.166	174.314.166
Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	27.449.776	26.168.695	26.334.759
Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	500.745.349	482.745.349	482.745.349
Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	151.750.000	86.320.000	83.140.000
Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali	25.100.000	25.100.000	25.100.000
<b>Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)</b>	<b>2.989.311.955</b>	<b>2.981.937.620</b>	<b>2.978.877.707</b>
Spese di personale per il programma	2.367.154.167	2.368.576.150	2.385.022.073
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	30.469.777	30.459.777	30.459.777
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	287.241.726	283.797.534	284.212.357
Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	5.838.811	5.862.561	5.886.311
Trattamenti pensionistici	35.458.175	35.458.175	35.458.175
Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	263.149.299	257.783.423	237.839.014
<b>Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)</b>	<b>258.014.716</b>	<b>53.802.650</b>	<b>50.461.856</b>
Spese di personale per il programma	12.222.018	11.444.976	11.089.584
Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, anticiclaggio e lotta all'usura	7.439.165	7.418.090	7.418.090
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	212.003.533	11.939.584	11.954.182
Sostegno sistema creditizio	-	-	-
Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato	23.350.000	23.000.000	20.000.000
Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	3.000.000	-	-
<b>Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)</b>	<b>84.879.637.042</b>	<b>83.490.590.870</b>	<b>83.485.690.870</b>
Rimborsi di imposte dirette	27.761.876.172	26.272.650.000	26.267.750.000
Rimborsi di imposte indirette	31.243.800.000	31.243.800.000	31.243.800.000
Restituzione di imposte e rimborsi	623.656.354	623.656.354	623.656.354
Vincite sui giochi e lotterie	16.026.990.000	16.027.170.000	16.027.170.000
Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	57.300.458	57.300.458	57.300.458
Ammortamento di beni immobili patrimoniali	452.000.000	452.000.000	452.000.000
Ammortamento beni mobili	724.005.000	724.005.000	724.005.000
Aggi su giochi e lotterie	3.195.856.000	3.195.856.000	3.195.856.000
Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	170.000.000	270.000.000	270.000.000

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/22

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
Vincite su scommesse ippiche	404.000.000	404.000.000	404.000.000
Aggi su scommesse ippiche	63.500.000	63.500.000	63.500.000
<b>Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)</b>	<b>103.862.675</b>	<b>102.656.629</b>	<b>101.333.108</b>
Spese di personale per il programma	41.954.603	40.525.333	38.957.050
Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	31.200.125	31.450.349	31.695.111
Gestione degli interventi finanziari dello Stato	8.534.330	8.534.330	8.534.330
Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	22.173.617	22.146.617	22.146.617
Fondazioni lirico sinfoniche	-	-	-
<b>Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)</b>	<b>478.334.480</b>	<b>414.488.515</b>	<b>402.386.364</b>
Spese di personale per il programma	164.762.512	158.850.482	161.444.960
Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	8.015.339	7.955.339	7.955.339
Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	28.839.530	4.890.352	5.040.352
Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	7.492.879	7.314.879	7.354.879
Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	49.100.465	49.100.465	49.100.465
Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica	192.123.755	156.376.998	141.490.369
Trattato del Nord Atlantico	28.000.000	30.000.000	30.000.000
<b>Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)</b>	<b>186.534.891</b>	<b>175.351.946</b>	<b>167.460.173</b>
Spese di personale per il programma	156.145.532	144.894.753	137.192.830
Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	23.691.288	23.709.122	23.777.633
Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	6.698.071	6.748.071	6.489.710
<b>Servizi finanziari e monetazione (29.9)</b>	<b>132.591.907</b>	<b>132.591.907</b>	<b>132.591.907</b>
Servizi finanziari	40.876.093	40.876.093	40.876.093
Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	31.956.534	31.956.534	31.956.534
Servizi di tesoreria	59.759.280	59.759.280	59.759.280
<b>Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)</b>	<b>7.943.066.684</b>	<b>8.013.319.755</b>	<b>8.154.737.944</b>
Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	216.897.790	216.897.790	216.897.790
Servizio radiotelevisivo pubblico	1.827.974.605	1.827.974.605	1.827.974.605
Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	3.068.926.438	3.108.758.277	3.109.547.934
Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	196.784.121	197.384.121	197.384.121
Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	324.497.459	397.834.783	499.020.457
Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	908.431.195	914.585.103	914.727.961
Servizio di riscossione tributi	1.399.555.076	1.349.885.076	1.389.185.076
<b>Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)</b>	<b>350.306.610</b>	<b>350.765.948</b>	<b>360.223.663</b>
Giurisdizione e controllo nella materia di contabilità pubblica	350.306.610	350.765.948	360.223.663

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/23

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
<b>Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)</b>	<b>5.335.000.000</b>	<b>5.999.990.000</b>	<b>6.000.000.000</b>
Interessi sui conti di tesoreria	5.335.000.000	5.999.990.000	6.000.000.000
<b>Giovani e sport (30)</b>	<b>1.069.521.995</b>	<b>827.421.995</b>	<b>747.321.995</b>
<b>Attività ricreative e sport (30.1)</b>	<b>659.113.887</b>	<b>627.213.887</b>	<b>572.113.887</b>
Investimenti e promozione per la pratica dello sport	155.673.987	130.173.987	129.273.987
Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	503.439.900	497.039.900	442.839.900
<b>Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2)</b>	<b>410.408.108</b>	<b>200.208.108</b>	<b>175.208.108</b>
Interventi a favore dei giovani	98.827.072	88.627.072	63.627.072
Servizio Civile Nazionale	311.581.036	111.581.036	111.581.036
<b>Turismo (31)</b>	<b>254.902.050</b>	<b>292.352.050</b>	<b>162.352.050</b>
<b>Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)</b>	<b>182.310.565</b>	<b>232.610.565</b>	<b>102.610.565</b>
Spese per il personale di programma	3.737.715	3.737.715	3.737.715
Coordinamento delle politiche del turismo	178.038.946	228.338.946	98.338.946
Indirizzo per la promozione del turismo	533.904	533.904	533.904
<b>Programmazione delle politiche turistiche nazionali (31.3)</b>	<b>7.750.706</b>	<b>7.750.706</b>	<b>7.750.706</b>
Spese di personale per il programma	2.084.747	2.084.747	2.084.747
Sviluppo delle politiche turistiche nazionali	5.659.526	5.659.526	5.659.526
Relazioni internazionali in materia turistica	6.433	6.433	6.433
<b>Promozione dell'offerta turistica italiana (31.4)</b>	<b>64.840.779</b>	<b>51.990.779</b>	<b>51.990.779</b>
Spese di personale per il programma	1.968.926	1.968.926	1.968.926
Promozione delle politiche turistiche nazionali	47.869.330	50.019.330	50.019.330
Sostegno agli operatori di settore	15.002.523	2.523	2.523
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	<b>4.289.063.219</b>	<b>4.038.626.665</b>	<b>3.939.540.968</b>
<b>Indirizzo politico (32.2)</b>	<b>593.286.949</b>	<b>457.588.756</b>	<b>425.404.483</b>
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>	<b>28.986.501</b>	<b>28.636.810</b>	<b>28.551.910</b>
Ministro e Sottosegretari di Stato	826.195	625.300	625.300
Indirizzo politico-amministrativo	26.282.763	26.133.967	26.049.067
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.877.543	1.877.543	1.877.543
<b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>	<b>46.475.153</b>	<b>34.310.427</b>	<b>35.130.919</b>
Ministro e Sottosegretari di Stato	862.582	862.582	862.582
Indirizzo politico-amministrativo	19.852.201	19.920.802	20.918.294
Valutazione e controllo strategico (OIV)	935.478	952.151	952.151
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	24.824.892	12.574.892	12.397.892
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>	<b>66.409.718</b>	<b>29.781.553</b>	<b>29.799.936</b>
Ministro e Sottosegretari di Stato	158.861	158.861	158.861
Indirizzo politico-amministrativo	9.073.788	9.150.455	9.168.838
Valutazione e controllo strategico (OIV)	493.237	472.237	472.237
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	56.683.832	20.000.000	20.000.000
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>	<b>46.340.943</b>	<b>50.224.099</b>	<b>51.026.521</b>
Ministro e Sottosegretari di Stato	217.666	217.666	217.666
Indirizzo politico-amministrativo	37.956.569	38.739.725	39.542.147
Valutazione e controllo strategico (OIV)	600.041	600.041	600.041
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	7.566.667	10.666.667	10.666.667
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</b>	<b>16.226.904</b>	<b>13.604.976</b>	<b>14.002.762</b>
Ministro e Sottosegretari di Stato	650.977	650.977	650.977
Indirizzo politico-amministrativo	12.230.763	12.608.835	13.006.621
Valutazione e controllo strategico (OIV)	345.164	345.164	345.164
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	3.000.000	-	-
<b>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE</b>	<b>12.502.678</b>	<b>12.512.547</b>	<b>12.618.280</b>
Ministro e Sottosegretari di Stato	158.571	158.571	158.571



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/24

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Indirizzo politico-amministrativo	11.711.494	11.721.363	11.827.096
Valutazione e controllo strategico (OIV)	632.613	632.613	632.613
<b>MINISTERO DELL'INTERNO</b>	<b>36.658.891</b>	<b>32.850.438</b>	<b>32.855.115</b>
Ministro e Sottosegretari di Stato	293.116	293.116	146.558
Indirizzo politico-amministrativo	31.451.303	30.677.361	30.833.512
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.914.472	1.879.961	1.875.045
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	3.000.000	-	-
<b>MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA</b>	<b>19.686.564</b>	<b>13.519.602</b>	<b>11.138.026</b>
Ministro e Sottosegretari di Stato	385.798	385.798	385.798
Indirizzo politico-amministrativo	10.718.529	10.751.567	10.369.991
Valutazione e controllo strategico (OIV)	382.237	382.237	382.237
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	8.200.000	2.000.000	-
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI</b>	<b>141.183.928</b>	<b>84.061.918</b>	<b>63.727.288</b>
Ministro e Sottosegretari di Stato	413.880	413.880	413.880
Indirizzo politico-amministrativo	18.944.741	19.332.218	19.631.925
Valutazione e controllo strategico (OIV)	906.888	906.888	898.569
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	120.918.419	63.408.932	42.782.914
<b>MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</b>	<b>8.732.770</b>	<b>8.813.373</b>	<b>9.002.855</b>
Ministro e Sottosegretari di Stato	599.956	599.956	599.956
Indirizzo politico-amministrativo	7.780.026	7.860.629	8.050.111
Valutazione e controllo strategico (OIV)	352.788	352.788	352.788
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>	<b>64.230.284</b>	<b>64.194.177</b>	<b>64.468.761</b>
Ministro e Sottosegretari di Stato	161.868	161.868	161.868
Indirizzo politico-amministrativo	27.586.879	27.557.599	27.826.075
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.481.537	1.474.710	1.480.818
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	35.000.000	35.000.000	35.000.000
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</b>	<b>35.017.524</b>	<b>10.243.638</b>	<b>10.544.677</b>
Ministro e Sottosegretari di Stato	599.315	599.315	599.315
Indirizzo politico-amministrativo	8.304.047	8.903.961	9.205.000
Valutazione e controllo strategico (OIV)	740.362	740.362	740.362
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	25.373.800	-	-
<b>MINISTERO DELLA CULTURA</b>	<b>24.107.969</b>	<b>20.616.160</b>	<b>20.928.984</b>
Ministro e Sottosegretari di Stato	231.361	231.361	231.361
Indirizzo politico-amministrativo	11.971.508	12.205.279	12.518.103
Valutazione e controllo strategico (OIV)	846.187	846.187	846.187
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	11.058.913	7.333.333	7.333.333
<b>MINISTERO DELLA SALUTE</b>	<b>37.365.534</b>	<b>44.857.450</b>	<b>34.246.861</b>
Ministro e Sottosegretari di Stato	391.711	243.626	243.626
Indirizzo politico-amministrativo	10.335.020	10.425.774	9.813.385
Valutazione e controllo strategico (OIV)	688.050	688.050	689.850
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	25.950.753	33.500.000	23.500.000
<b>MINISTERO DEL TURISMO</b>	<b>9.361.588</b>	<b>9.361.588</b>	<b>7.361.588</b>
Ministro e Sottosegretari di Stato	-	-	-
Indirizzo politico-amministrativo	7.183.612	7.183.612	7.183.612
Valutazione e controllo strategico (OIV)	177.976	177.976	177.976
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	2.000.000	2.000.000	-



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/25

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
<b>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>	<b>2.114.186.792</b>	<b>2.024.908.493</b>	<b>2.020.000.515</b>
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	292.280.490	280.801.200	267.639.544
Spese di personale per il programma	86.593.205	92.648.809	92.662.673
Gestione del personale	76.539.415	76.589.415	76.589.415
Gestione comune dei beni e servizi	20.145.365	12.721.439	12.524.987
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	109.002.505	98.841.537	85.862.469
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	54.100.422	54.266.784	46.704.143
Spese di personale per il programma	14.799.244	14.528.017	14.909.323
Gestione del personale	10.698.980	10.698.980	10.698.980
Gestione comune dei beni e servizi	28.602.198	29.039.787	21.095.840
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	20.442.638	20.085.778	19.892.773
Spese di personale per il programma	12.066.035	11.863.175	11.670.170
Gestione del personale	2.100.201	2.100.201	2.100.201
Gestione comune dei beni e servizi	6.276.402	6.122.402	6.122.402
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	126.736.367	126.434.800	127.034.722
Spese di personale per il programma	37.082.291	36.993.833	37.577.706
Gestione del personale	78.612.884	78.612.884	78.612.884
Gestione comune dei beni e servizi	11.041.192	10.828.083	10.844.132
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	105.868.076	70.761.290	88.773.874
Spese di personale per il programma	9.431.475	9.524.689	9.537.273
Gestione del personale	12.165.726	12.165.726	12.165.726
Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	84.270.875	49.070.875	67.070.875
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	106.332.664	105.997.436	120.594.026
Spese di personale per il programma	22.216.670	22.332.026	22.028.708
Gestione del personale	9.643.215	9.643.215	24.493.215
Gestione comune dei beni e servizi	74.472.779	74.022.195	74.072.103
MINISTERO DELL'INTERNO	187.128.301	169.269.984	164.965.876
Spese di personale per il programma	66.674.203	66.103.886	66.437.438
Gestione del personale	31.581.832	31.581.832	31.081.832
Gestione comune dei beni e servizi	88.872.266	71.584.266	67.446.606
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	84.709.823	80.838.221	72.462.433
Spese di personale per il programma	40.322.498	42.157.737	41.921.949
Gestione del personale	7.682.469	7.700.628	7.700.628
Gestione comune dei beni e servizi	19.625.790	14.302.262	6.162.262
Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale	17.079.066	16.677.594	16.677.594
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	67.272.634	67.511.732	66.933.670
Spese di personale per il programma	21.350.163	21.639.261	21.871.199
Gestione del personale	26.144.231	26.094.231	26.094.231
Gestione comune dei beni e servizi	19.778.240	19.778.240	18.968.240
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	35.164.146	35.116.307	31.896.678
Spese di personale per il programma	5.576.761	5.528.922	5.726.426
Gestione del personale	664.131	664.131	664.131
Gestione comune dei beni e servizi	28.923.254	28.923.254	25.506.121
MINISTERO DELLA DIFESA	746.904.030	740.711.321	739.619.297
Spese di personale per il programma	102.273.250	104.091.579	104.689.336
Gestione del personale	82.383.737	82.383.737	82.381.840
Gestione comune dei beni e servizi	287.226.217	274.440.130	274.333.182
Cooperazione Internazionale	216.508.973	217.995.417	218.320.660
Attività di supporto istituzionale	58.511.853	61.800.458	59.894.279
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	20.048.886	16.874.900	15.864.512
Spese di personale per il programma	8.354.450	6.565.609	6.255.221
Gestione del personale	6.505.016	6.395.016	6.395.016

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/26

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Gestione comune dei beni e servizi	5.189.420	3.914.275	3.214.275
<b>MINISTERO DELLA CULTURA</b>	<b>218.050.308</b>	<b>213.429.346</b>	<b>216.536.946</b>
Spese di personale per il programma	138.161.830	141.809.186	146.416.786
Gestione del personale	60.111.009	60.111.009	60.111.009
Gestione comune dei beni e servizi	19.777.469	11.509.151	10.009.151
<b>MINISTERO DELLA SALUTE</b>	<b>42.120.290</b>	<b>36.281.677</b>	<b>34.554.304</b>
Spese di personale per il programma	15.255.531	15.347.040	15.407.251
Gestione del personale	19.325.606	14.182.612	12.463.947
Gestione comune dei beni e servizi	7.539.153	6.752.025	6.683.106
<b>MINISTERO DEL TURISMO</b>	<b>7.027.717</b>	<b>6.527.717</b>	<b>6.527.717</b>
Spese di personale per il programma	2.401.538	2.401.538	2.401.538
Gestione del personale	1.102.883	1.102.883	1.102.883
Gestione comune dei beni e servizi	3.523.296	3.023.296	3.023.296
<b>Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)</b>	<b>813.632.103</b>	<b>793.859.059</b>	<b>737.388.430</b>
Spese di personale per il programma	1.684.311	1.548.174	1.407.545
Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	245.714.513	245.714.513	245.714.513
Sistema statistico nazionale (SISTAN)	211.874.728	211.874.728	211.874.728
Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	3.576.486	3.576.486	3.576.486
Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	103.739.893	102.739.893	82.739.893
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	6.268.826	6.268.826	6.268.826
Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	2.563.536	2.566.629	2.566.629
Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione	238.209.810	219.569.810	183.239.810
<b>Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)</b>	<b>196.744.755</b>	<b>188.468.246</b>	<b>183.943.051</b>
Spese di personale per il programma	155.069.976	157.399.583	157.636.801
Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	41.674.779	31.068.663	26.306.250
<b>Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)</b>	<b>468.982.614</b>	<b>472.344.107</b>	<b>470.844.107</b>
Interventi per contributi esterni e indennizzi per servizi militari	60.932.107	60.532.107	60.532.107
Speciali elargizioni, assegni, indennità	72.812.000	73.812.000	72.312.000
Trattamenti provvisori di pensione	335.238.507	338.000.000	338.000.000
<b>Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)</b>	<b>102.230.006</b>	<b>101.458.004</b>	<b>101.960.382</b>
Spese di personale per il programma	6.844.088	6.632.086	6.134.464
Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	57.011.668	57.811.668	57.811.668
Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	5.828.051	4.968.051	5.968.051
Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo	12.546.199	13.046.199	13.046.199
Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	20.000.000	19.000.000	19.000.000
<b>Fondi da ripartire (33)</b>	<b>28.017.153.207</b>	<b>28.341.914.391</b>	<b>28.504.784.006</b>
<b>Fondi da assegnare (33.1)</b>	<b>21.691.670.162</b>	<b>22.143.453.346</b>	<b>22.291.322.961</b>
Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	466.488.406	410.096.875	357.350.155
Fondi da assegnare per esigenze di gestione	5.780.321.725	5.821.399.438	5.905.703.147
Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	1.181.504.915	1.485.371.451	1.661.219.986
Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	29.544.276	29.544.276	29.544.276

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/701/27

## Disegno di Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2022	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024
Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Fondi da assegnare per interventi di settore	8.758.770.278	8.733.770.278	8.683.770.278
Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	4.558.640.562	4.746.871.028	4.737.335.119
Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	91.400.000	91.400.000	91.400.000
Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	525.000.000	525.000.000	525.000.000
<b>Fondi di riserva e speciali (33.2)</b>	<b>6.325.483.045</b>	<b>6.198.461.045</b>	<b>6.213.461.045</b>
Fondi di riserva	5.000.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000
Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	1.325.483.045	1.398.461.045	1.413.461.045
<b>Debito pubblico (34)</b>	<b>347.851.751.723</b>	<b>379.679.794.484</b>	<b>384.024.118.471</b>
<b>Oneri per il servizio del debito statale (34.1)</b>	<b>72.244.281.523</b>	<b>71.272.324.284</b>	<b>71.216.648.271</b>
Oneri finanziari su titoli del debito statale	65.154.231.523	64.182.274.284	62.606.598.271
Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	6.000.000.000	6.000.000.000	7.400.000.000
Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	90.000.000	90.000.000	90.000.000
Oneri per la gestione del debito	1.000.050.000	1.000.050.000	1.120.050.000
<b>Rimborsi del debito statale (34.2)</b>	<b>275.607.470.200</b>	<b>308.407.470.200</b>	<b>312.807.470.200</b>
Rimborso titoli del debito statale	275.004.370.200	307.804.370.200	312.204.370.200
Rimborso buoni postali	100.000	100.000	100.000
Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Passività a carico dello Stato	600.000.000	600.000.000	600.000.000
<b>Totale</b>	<b>1.107.257.786.846</b>	<b>1.127.924.995.326</b>	<b>1.079.492.382.438</b>

€ 20,60